

*Dottore di ricerca Vanni Piras, LL.D.*

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari, Italia

## **AUTONOMIA IN SARDEGNA E IN EUROPA-ITALIA. L'ESEMPIO DI SASSARI: "BIDDA" GIUDICALE PRIMA CHE "LIBERO COMUNE"**

*In Sardegna, la esperienza comunale non è endogena: vi è indotta dall'esterno. Per comprendere il senso e la portata dell'innesto della istituzione comunale in Sardegna è necessario soffermarci a considerare scientificamente lo status giuridico delle 'comunità locali' sarde (tra cui Sassari) precedente a quello di Comune. È lo status di 'Bidda' ('Villa') dell'ordinamento giudiciale. Tra questo status, propriamente sardo, e quello di 'Comune', quindi 'indotto' dal Nord-Italia, dobbiamo individuare gli elementi di identità e di diversità. Elemento principale di identità è la unica matrice – sia della 'Bidda' sia del 'Comune' – in quella straordinaria istituzione che è la "Città" mediterranea antica; nelle sue manifestazioni: greca della polis e romana della urbs civitas. Tale istituzione raggiunge la propria piena maturità nel municipium repubblicano-imperiale. Elemento principale di diversità è il rapporto con la istituzione feudale: assente nella Sardegna giudiciale delle 'Biddas' e, al contrario, dominante nella Italia e nella Europa dei 'Comuni'. Manifestazione particolarmente rilevante e – come tale – esemplare di questa esperienza comunale sarda è il Libero Comune di Sassari, la cui storia (comunque breve: poco più di mezzo secolo tra il 1272 e il 1323) si colloca nella tarda fase della (invece lunga: circa cinque secoli) esperienza giudiciale.*

**Parole chiave:** Sassari; Civitas; Comunità; Città; Ordinamento giudiciale.

### **I. Tra "Bidda" e "Comune": elementi di identità e di diversità**

- 1. Esperienza civica in Sardegna. Non solo "Comuni" ma, innanzi tutto, "Biddas" ossia: «cités [e, per ciò,] très petites»*
- 2. Biddas e Comuni tra identità di ascendenza municipale e diversità di influenza feudale*
- 3. Incontaminazione delle Biddas e contaminazione dei Comuni, dalla*

---

Vanni Piras, [vanneddu1977@yahoo.it](mailto:vanneddu1977@yahoo.it).

*istituzione feudale*

## II. Sassari "Bidda" giudicale

1. *Sassari giudicale: origini romane e status di Bidda*
2. *Bidda: cellula del corpo giudicale, e Corone: Assemblee di Cittadini e di Città*
3. *Vitalità e continuità del sistema delle Biddas organizzate in Corone*

## III. Sassari "libero Comune"

1. *Sassari Comune: dalla crisi della istituzione giudicale al complicato contesto giuridico medievale*
2. *Sassari Comune "pazionato" (in particolare, la convenzione del 1294 con il Comune di Genova)*
3. *Attività statutaria del Comune di Sassari*
4. *Continuità di istituti civici giudicali nella Sassari comunale (in particolare, delle Corone)*

## Conclusioni

### I. TRA "BIDDA" E "COMUNE": ELEMENTI DI IDENTITÀ E DI DIVERSITÀ

**Sommario** - 1. *Esperienza civica in Sardegna. Non solo "Comuni" ma, innanzi tutto, "Biddas" ossia: «cités [e, per ciò,] très petites»;* 2. *Biddas e Comuni tra identità di ascendenza municipale e diversità di influenza feudale;* 3. *Incontaminazione delle Biddas e contaminazione dei Comuni, dalla istituzione feudale.*

#### 1. Esperienza civica in Sardegna. Non solo "Comuni" ma, innanzi tutto, "Biddas": «cités [e, per ciò] très petites»

Alla fine del secolo XI, a partire dalla Italia Centro-Settentrionale, "fiorisce" nella Europa Occidentale (Inghilterra compresa) il grande fenomeno dell'auto-governo locale su base urbana, che si esprime nella istituzione denominata "Comune"<sup>1</sup>. La istituzione comunale diventa sede riconosciuta, anzi, proverbiale di libertà<sup>2</sup> e, insieme, modello straordinariamente attuale di socialità non soltanto eticamente solidale ma anche economicamente efficiente ed efficace<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Tra gli scritti recenti: G. PINTO, "Le città dell'Italia comunale: sviluppo territoriale e formazione dell'apparato politico-amministrativo (XII secolo - inizio XIV)", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari*, Milano 2019, pp. 15-34; A. ZORZI, "Le libertà delle città italiane nel tardo medioevo: qualche riflessione", in *Edad Media. Revista de Historia*, 21, 2020, pp. 11-30.

<sup>2</sup> "Stadtluft macht frei", come ricorda anche M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Teilband 5: *Die Großstadt* (1922) edizione Tübingen 1999, tr. it. *Economia e società*, V, *La città*, Roma 2003, p. 216 s.

<sup>3</sup> Dalla "allegoria del buon governo" di Ambrogio Lorenzetti (1338-1339) al "capitale sociale" di James S. Coleman (*Foundations of social Theory*, Cambridge – Mass. 1990) e di

In Sardegna, la esperienza comunale<sup>4</sup> è indotta dall'esterno<sup>5</sup>. Manifestazione particolarmente rilevante e – come tale – esemplare di questa esperienza è il “Libero Comune di Sassari”, il primo “Comune” sardo<sup>6</sup>, la cui storia (comunque breve: formalmente poco più di mezzo secolo tra il 1272<sup>7</sup> e il Robert D. Putnam (*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*, New York, 2000, tr. it. *Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura civica in America*, Bologna 2004; cfr. Id. with Robert Leonardi and Raffaella Y. Nonetti, *Making democracy work. Civic traditions in modern Italy*, Princeton - New Jersey 1993 [https://d11.cuni.cz/pluginfile.php/408189/mod\\_resource/content/1/Uvod%20Robert%20D%20Putnam\\_%20-Making%20democracy%20work%20\\_%20civic%20traditions%20in%20modern%20Italy.pdf](https://d11.cuni.cz/pluginfile.php/408189/mod_resource/content/1/Uvod%20Robert%20D%20Putnam_%20-Making%20democracy%20work%20_%20civic%20traditions%20in%20modern%20Italy.pdf) tr. it. *La tradizione civica delle regioni italiane*, Milano 1997).

<sup>4</sup> Ovvero quella specifica forma di governo autonomo, caratteristica delle città, che si sviluppa in Europa e soprattutto in Italia dopo il Mille. In proposito: H. PIRENNE, *Les villes du Moyen Âge. Essai d'histoire économique et sociale*, Bruxelles 1927 (tr.it. *Le città del Medioevo*, Bari, 1971; cfr. G. ESPINAS, “Pirenne (H.) - *Les villes du Moyen Age. Essai d'histoire économique et sociale, 1927 [compte-rendu]*”, in *Revue du Nord*, 1930, 64, pp. 295-303 [https://www.persee.fr/doc/rnord\\_0035\\_2624\\_1930\\_num\\_16\\_64\\_1530\\_t1\\_0295\\_0000\\_1](https://www.persee.fr/doc/rnord_0035_2624_1930_num_16_64_1530_t1_0295_0000_1); G. VOLPE, “*Questioni fondamentali sull'origine e lo sviluppo dei comuni*”, in *Medio Evo Italiano*, Firenze 1961, pp. 85-118.

<sup>5</sup> Nella Sardegna medievale i centri più importanti retti con istituzioni comunali sono: Castel di Castro (attuale Cagliari), Sassari, Terranova o Civita (oggi Olbia), Alghero, Castelgenovese (oggi Castelsardo), Villa di Chiesa (oggi Iglesias), Orosei e Chiaramonti.

E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, Palermo 1909, rist. an. Bologna 1966, p. 133: «Il comune non fu il prodotto d'uno sviluppo autoctono, ma nacque per impulsi esteriori e si foggì su tipi esteriori»; A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, p. 239: «le istituzioni comunali [...] sorsero anche in Sardegna; ma esse non erano un prodotto spontaneo bensì un'importazione straniera, formata per imitazione pisana»; più recentemente F. ARTIZZU, “Il particolarismo dei giudicati”, in *Diritto@Storia*, 3, maggio 2004: «la presenza dei Pisani favorì la costituzione dei Comuni. Ma è d'uopo sottolineare che si trattò di un prodotto di importazione».

<sup>6</sup> Per quanto attiene il dispiegarsi del fenomeno comunale nell'Isola a Sassari spetta la primogenitura, si veda S. TOGNETTI, “La presenza dei mercanti stranieri nel basso Medioevo”, in O. Schena - S. Tognetti, *La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI-XV)*, Milano 2011, p. 88: «Sassari, l'unico centro urbano sardo ad aver avuto un comune autonomo nel senso continentale del termine» e p. 91: «comune di Sassari, il più popoloso centro urbano della Sardegna tardo-medievale»; L. GALLINARI, “Sassari da capitale giudiciale a città regia”, in *El món urbà a la corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta, XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó*, III, Barcelona 2003, p. 357: «Sassari, che nella storia della Sardegna giudiciale del Basso Medioevo rappresenta un *unicum* per la sua origine e il suo sviluppo istituzionale»; S. DE SANTIS, “Consuetudine e struttura fondiaria in Sardegna tra XII e XIV secolo”, in I. Birocchi - A. Mattone, a cura di, *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari 2004, p. 247: «il Comune di Sassari, unica realtà comunale autonoma esistente nell'isola»; cfr. G.G. ORTU, *La Sardegna dei Giudici*, Nuoro 2005, p. 215: «maggior e più vitale centro urbano del Nord Sardegna».

<sup>7</sup> Di fatto avviata negli anni immediatamente successivi alla crisi politica segnata prima dalla morte violenta del giudice Barisone III nel 1235 (si veda F.G.R. CAMPUS, “Centri minori e città in Sardegna: tra storia e modelli insediativi (secc. XII-XIV)”, in F. Panero - G. Pinto, a cura di, *Castelli e fortezze nelle città italiane e nei centri minori italiani (secoli XIII-XV)*, Cherasco 2009, p. 339 s.) e quindi dalla morte nel 1259 senza eredi di quella che

1323) si colloca nella fase conclusiva della (invece lunga: circa cinque secoli) esperienza giudiciale<sup>8</sup>. Sassari, già Villa ("Bidida") capitale del Giudicato di Torres, si costituisce in Libero Comune con il venire meno del proprio Giudicato<sup>9</sup>. Subisce inizialmente la influenza della "Repubblica" di Pisa (il "Podestà" di Sassari è pisano dal 1272 al 1294)<sup>10</sup>. Transita, quindi, nella influenza della "Repubblica" di Genova (il "Podestà" di Sassari è genovese dal 1294 al 1323)<sup>11</sup>. Viene sostanzialmente meno con l'avvio (appunto nel 1323) della occupazione, da parte del Regno d'Aragona, della Sardegna, recentemente costituita in Regno di Sardegna (dal 1297)<sup>12</sup>. Tale occupazione (che si rivelerà laboriosa) è segnata dall'ambiguo rapporto (che sfocia in aperto conflitto) tra il Regno di Aragona / Regno di Sardegna e il Giudicato d'Arborea, per il controllo dell'Isola. Durante il conflitto (che si conclude definitivamente nel 1420, con la abdicazione dell'ultimo Giudice sardo Guglielmo II d'Arborea e la fine anche di questo Giudicato) Sassari sperimenta inizialmente la appartene-

---

è dunque l'ultimo 'vero' Giudice di Torres, Adelasia (si veda A. BOSCOLO, "Adelasia di Torres", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1960, pp. 255-257).

Dal punto di vista formale, ultimo Giudice è il cittadino pisano Nino Visconti, incluso da Dante nella *Divina Commedia* (Canto VIII del "Purgatorio") tra i "principi negligenti". Dal 1300, poco dopo la morte di Visconti (nel 1296) gran parte del dissolto Giudicato è assoggettata direttamente a Pisa mentre il Giudicato di Arborea ne occupa la Barbagia e il Monteacuto, i Doria estendono i propri domini all'Anglona e alla curatoria di Balaiana e i Malaspina conservano il controllo di Bosa (I. SANCIU OBINO, *Il Giudicato di Gallura sotto i Visconti*, Sassari 1997, p. 47; cfr. G. FLORIS, "Alle porte del Purgatorio: il testamento inedito di Ugo-lino Visconti di Gallura", in *Historia, instituciones, documentos*, 42, 2015, pp. 129-156).

<sup>8</sup> La storia di Sassari inizia in senso stretto in epoca medievale avanzata (le prime notizie sono dell'inizio del secolo XII: il suo nome appare in un atto del 1131). Diventa capoluogo del Giudicato di Torres in prosecuzione della antica *Turris Libisonis* (la odierna Porto Torres) la quale è una colonia romana fondata (per impulso, pare, dello stesso Giulio Cesare) nel 46 a.C. e primo capoluogo del Giudicato, cui *Turris* dà il nome.

<sup>9</sup> Venuto formalmente meno nel 1259 (si veda, *supra*, nt. 7) già smembrato tra le signorie personali dei Doria e dei Malaspina nonché – precisamente – la Città di Sassari.

<sup>10</sup> F.C. CASULA, "Sassari, Repubblica comunale", in *Dizionario Storico Sardo*, Sassari 2003, p. 1618.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Ad opera del Papa Bonifacio VIII, sulla base del Trattato di Anagni, già promosso dal Papa Celestino V e stipulato – il 12 giugno del 1295 – tra Giacomo II di Aragona e Carlo II d'Angiò re di Napoli, al riguardo si veda D. THESEIDER, "Come Bonifacio VIII infeudò a Giacomo II il regno di Sardegna e di Corsica", in *Atti del VI Congresso Internazionale di Studi sardi*, Cagliari 1962, pp. 89-101; R. TURTAS, "La lunga durata della bolla di infeudazione della Sardegna (1297-1726)", in *Momenti di cultura catalana in un millennio, Atti del VII Convegno dell'Associazione Italiana di Studi Catalani, Napoli 22-24 maggio*, Napoli 2003, pp. 553-563; cfr. M.G. SANNA, "Il regnum Sardinie et Corsice nell'azione politica di Bonifacio VIII", in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo*, 112, 2010, pp. 503-528; ID., "L'infeudazione del Regnum Sardinie et Corsice un problema storiografico", in A.M. Oliva - O. Schena, a cura di, *Sardegna catalana*, Barcelona 2014, pp. 45-60.

nenza all'ordinamento regio sardo-aragonese (come città regia)<sup>13</sup> per tornare quindi nell'ordinamento giudiciale (arborense) nel quale ha la opportunità di partecipare alla ultima, gloriosa epifania – sorta di 'canto del cigno' – della epopea giudiciale: il trattato di pace aragonese-arborense del 1388, straordinario da parte arborense proprio per la partecipazione alla sua sottoscrizione di tutti i Cittadini del Giudicato, attraverso le rispettive delegazioni civiche<sup>14</sup>.

Per comprendere il senso e la portata dell'inserimento della istituzione comunale in Sardegna è necessario intervenire sulla conoscenza della storia giuridica dell'Isola (e, come vedremo, non soltanto) compiendo due operazioni conoscitive tra loro connesse. È necessario liberarsi del pregiudizio culturale di una concezione *meramente* negativa della Isola di Sardegna, come terra marginale ("periferica") sia geograficamente sia istituzionalmente, *pure* in epoca medievale, quando i suoi abitanti – organizzati in «chefferies rurales» – si dividono rozzamente in "signori e contadini", inappetibili persino ai Germani<sup>15</sup>. È, corrispondentemente, necessario dotarsi di una concezione (non romanticamente ma razionalmente) *anche* positiva della Isola, come terra caratterizzata da una organizzazione di natura civica, democratica ed efficiente, *pure* in epoca medievale, quando tale organizzazione diventa anzi eccezionale<sup>16</sup>, per assumere oggi il valore di generale

---

<sup>13</sup> Subito dopo l'arrivo dell'allora infante Alfonso IV d'Aragona a capo della flotta di 300 navi di suo padre, il Libero comune si offrì di divenire vassallo del nuovo Regno di Sardegna, ciò ch'è formalizzato il 4 luglio 1323 (F.C. CASULA, "Sassari, Repubblica comunale", cit., p. 1618; cfr. ID., "Città e ville regie nel Regno di Sardegna", in *El món urbà a la corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta, XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó*, III, cit., p. 157: «il caso di Sassari, che il 4 luglio 1323 si consegnò nelle mani dell'infante Alfonso il Benigno come città capoluogo di uno Stato»).

<sup>14</sup> Si veda, *infra*, ntt. 129-134.

<sup>15</sup> M. BLOCH, *La société féodale: Les classes et les gouvernements des hommes*, Paris 1939-1940, p. 237: «Comment s'étonner si, sur cette terre longtemps soustraite aux grands courants d'influence qui parcouraient le continent, un antique système de chefferies rurales, régularisé durant la période romaine, put se maintenir, sans que la puissance des aristocraties locales ait revêtu la forme spécifique de la commendise franque ?» p. 372: «En Sardaigne, des dynasties de chefs indigènes avaient découpé l'île en "judicatures"» [http://classiques.uqac.ca/classiques/bloch\\_marc/societe\\_feodale/societe\\_feodale.html](http://classiques.uqac.ca/classiques/bloch_marc/societe_feodale/societe_feodale.html) tr. it. *La società feudale*, Torino 1967; cfr. M. TANGHERONI, "La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?", in *Publications de l'École Française de Rome*, 1980, 44, p. 523.

Ancora oggi massima aspirazione impegno delle isole europee (tra cui quelle mediterranee) appare essere farsi riconoscere, dalla Unione Europea, la propria "perifericità"; si veda, ad es. M.A. MAUPERTUIS, "Îles, Union Européenne et coopération méditerranéenne", in G. Lobrano - M.R. Mezzanotte, a cura di, *Progetto GECT Baleari Corsica Sardegna. Dall'Accordo IMEDOC del 1995 alla Macroregione del Mediterraneo Occidentale, Atti del XXXVIII Seminario per la Cooperazione Mediterranea, Alghero 29-30 ottobre 2020*, Sassari 2021, pp. 163-170 in particolare p. 165 s.

<sup>16</sup> Si veda, *infra*, nt. 23, circa la – appunto – eccezionale immunità sarda dal governo feudale (su cui si abbatte la famosa invettiva di Jean Jacques Rousseau [CS, 1.4 e 3.15] «système

modello per il futuro. È questa una operazione non semplice per la memoria storica odierna dominata dalla 'Weltanschauung' ottocentesca<sup>17</sup>, la quale ha obliterato:  $\alpha$ ) la distinzione settecentesca tra la "cité", fatta dai "citoyens", e la "ville", fatta dalle "maisons" (Rousseau, *CS*, 1762, 1.6), e, con tale distinzione,  $\beta$ ) i valori della "cité [necessariamente] très-petite" (*CS*, 3.15) e del suo nesso con l'agro, barattati con quelli della grande "ville" e della sua separazione dalla campagna, separazione ancora oggi vista come «passaggio dalla barbarie alla civiltà»<sup>18</sup>. Dobbiamo tenere presente la distinzione (formulata chiaramente da Jean-Jacques Rousseau ma non facilmente traducibile in italiano) discernendo (come fanno i Romani) tra l'*urbs* e la *civitas*, pur con l'imbarazzo linguistico prodotto dal fatto che, nella esperienza sarda, la "cité" / 'comunità civica' è precisamente la "villa" ovvero la "bidda", formata nella ultramillenaria esperienza della Provincia romana e proseguita nella 'pentasecolare' esperienza dei Giudicati<sup>19</sup>.

---

absurde s'il en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel, & à toute bonne politique [...] inique & absurde gouvernement dans lequel l'espèce humaine est dégradée, & où le nom d'homme est en déshonneur»).

<sup>17</sup> Caratterizzata dal rifiuto del diritto in generale e di quello pubblico in particolare. La definizione del diritto come "Überbau" in Karl Max, *Per la critica dell'economia politica*, 1859, "Prefazione" «Nella produzione sociale delle loro esistenze, gli uomini inevitabilmente entrano in relazioni definite, che sono indipendenti dalle loro volontà, in particolare relazioni produttive appropriate ad un dato stadio nello sviluppo delle loro forze materiali di produzione. La totalità di queste relazioni di produzione costituisce la struttura della società, il vero fondamento, su cui sorge una sovrastruttura giuridica e politica [...] I cambiamenti nella base economica portano prima o dopo alla trasformazione dell'intera immensa sovrastruttura. Nello studio di tali trasformazioni è sempre necessario distinguere tra la trasformazione materiale delle condizioni economiche di produzione, che può essere determinata con la precisione propria delle scienze naturali, e le forme legali, politiche, religiose, artistiche o filosofiche – in una parola: ideologiche – in cui l'uomo diviene conscio di questo conflitto e lo combatte»; su cui: CH. HARMAN, "Basis und Überbau", in *International Socialism*, Nr. 2.32, London 1986 ma anche M. Guillaume, "Requiem pour la superstructure", in *Dialectiques*, n. 15-16, Paris 1976, pp. 99 ss.

<sup>18</sup> K. MARX - F. ENGELS, *Die deutsche Ideologie*, 1846, tr.it. *L'ideologia tedesca*, Roma 1972, pp. 40-41: «La più grande divisione del lavoro materiale e intellettuale è la separazione di città e campagna. L'antagonismo tra città e campagna comincia col passaggio dalla barbarie alla civiltà, dall'organizzazione in tribù allo Stato, dalla località alla nazione, e si protrae attraverso tutta la storia della civiltà fino ai nostri giorni (l'*Anti-Corn Law League*). L'esistenza della città implica immediatamente la necessità dell'amministrazione, della polizia, delle imposte, ecc., in una parola dell'organizzazione comunale, e quindi della politica in genere».

<sup>19</sup> Per una ricostruzione delle vicende storiche delle "ville" si veda C. FERRANTE - A. MATONE, "Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)", in *Diritto@Storia*, 3, maggio 2004; cfr. G.G. ORTU, *Villaggio e poteri signorili in Sardegna. Profilo storico della comunità rurale medievale e moderna*, Roma-Bari 1996.

## 2. Biddas e Comuni tra identità di ascendenza municipale e diversità di influenza feudale

Punto di partenza dell'indagine è la constatazione che la «villa era nella Sardegna giudiciale la base della vita associata»<sup>20</sup>.

In effetti, per comprendere il senso e la portata dell'inserimento della istituzione comunale in Sardegna, dobbiamo considerare lo *status* giuridico delle 'comunità locali' sarde tra cui Sassari<sup>21</sup>. È lo *status* di "Bidda" ("Villa") dell'ordinamento giudiciale<sup>22</sup>. Tra questo '*status*', propriamente sardo, e quello di 'Comune', quindi 'indotto' dal Nord-Italia, dobbiamo individuare gli elementi di identità e di diversità. Elemento principale di identità è la unica matrice – sia della 'Bidda'<sup>23</sup> sia del 'Comune'<sup>24</sup> – in quella straordinaria

<sup>20</sup> F. ARTIZZU, *La Sardegna pisana e genovese*, Sassari 1985, p. 66: «Il nucleo fondamentale della vita sociale nella Sardegna giudiciale era [...] costituito dal villaggio, la «villa», quella che ancora oggi viene chiamata «bidda». Anch'essa era retta da un maiore che aveva [...] attribuzioni in materia di ordine pubblico».

<sup>21</sup> G. NIEDDU - C. CUSSU, "Ville e terme nel contesto rurale della Sardegna", in M. Khanoussi - P. Ruggeri - C. Vismara, a cura di, *L'Africa romana XII, Atti del XII Convegno internazionale di studio, Olbia 12-15 dicembre 1996*, II, Sassari 1998, pp. 611-614; ivi A. COLAVITTI, "Considerazioni sul rapporto città-territorio nella Sardegna romana: la ricerca di un metodo", pp. 565-569; C. VISMARA, "Civitas. L'organizzazione dello spazio urbano nelle province del Nord Africa e nella Sardegna", in A. Mastino - P. Ruggeri, a cura di, *L'Africa romana X, Atti del X convegno di studio Oristano 11-13 dicembre 1992*, I, Sassari 1994, pp. 45-52.

<sup>22</sup> Si veda, *infra*, § 2.

<sup>23</sup> La presenza, nella provincia romana di Sardegna, del *Consilium provinciae* composto dalle *civitates* della medesima provincia è fuori discussione quanto meno già dalla *Römische Geschichte* di TH. MOMMSEN, ove l'autore afferma essere l'Egitto la unica provincia romana sprovvista del *concilium* (*Römische Geschichte*, Fünfter Band. *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian*, Berlin 1885, Kapitel XII. "Aegypten", pp. 552 ss., in part. p. 558; cfr. G. LOBRANO, "Per ri-pensare giuridicamente le «Città» e, quindi, l'«Impero»: i «Concili provinciali»", comunicazione al XXXVII Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla terza Roma - Le Città dell'Impero da Roma a Costantinopoli a Mosca. Fondazione e organizzazione. Capitale e province", Campidoglio 21-22 aprile 2017, e, quindi, al Seminario *Universalità del Diritto romano*, Università di Niš - Facoltà di Giurisprudenza, Niš, 12-14 Ottobre 2017, i cui Atti sono pubblicati in *Ius Romanum*, 2, 2017, (<https://iusromanum.eu/documents/985691/3819843/Giovanni+di+Lobrano.pdf/6476ccb9-90d2-4ee5-8954-431f56936876>), pp. 77-108; cfr. D. FISHWICK, "Un *sacerdotalis provinciae Sardiniae* à Cornus (Sardaigne)", in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1997, 141-2, pp. 449-459.

Cfr. A. CASTELLACCIO, *Porto Torres. Da colonia romana a capitale di un regno*, Porto Torres 2004, p. 17: «Probabilmente a *Turris* si sono conservate, [ancora] sotto il dominio vandalo, le istituzioni municipali create dai romani».

<sup>24</sup> K. VON HEGEL, *Geschichte der Städteverfassung von Italien Seit der Zeit der Römischen Herrschaft bis zum Ausgang des Zwölften Jahrhunderts*, 1-2, Leipzig 1847 (rist. Aalen 1967) tr. it. *Storia delle costituzioni die municipi italiani dal dominio romano fino al cadere del secolo 12*, Milano 1961 <https://books.google.de/books?id=OyoVAAAAQAAJ&hl=it>; H. PIRENNE, "L'origine des constitutions urbaines au moyen âge", in *Revue historique*, 53, 1893; Walter Goetz, *Die Entstehung der italienischen Kommunen im frühen Mittelalter*, München

ria istituzione che è la "Città" mediterranea antica; nelle sue manifestazioni greca, della *polis*<sup>25</sup>, e romana, della *urbs civitas*<sup>26</sup>. Tale istituzione raggiunge la propria piena maturità nel *municipium* repubblicano-imperiale<sup>27</sup>, la cui novità essenziale (ancora oggi di difficile comprensione) è l'essere comunità sovrana in qualità (si badi!) di "parte"<sup>28</sup> e "partecipe"<sup>29</sup> di una comunità sovrana più grande. Elemento principale di diversità è il rapporto con la istituzione feudale: assente nella Sardegna giudicale delle 'Biddas' e, al contrario, dominante nella Italia e nella Europa dei 'Comuni'<sup>30</sup>.

---

1944 [https://www.zobodat.at/pdf/Sitz-Ber-Akad-Muenchen-phil-hist-Kl\\_1944\\_0001-0127.pdf](https://www.zobodat.at/pdf/Sitz-Ber-Akad-Muenchen-phil-hist-Kl_1944_0001-0127.pdf); cfr H. VON KAP-HERR, "Bajulus, Podestà, Consules", in *Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*, Bd. 5 (1891), pp. 21–69 [https://de.wikisource.org/wiki/Bajulus,\\_Podest%C3%A0,\\_Consules](https://de.wikisource.org/wiki/Bajulus,_Podest%C3%A0,_Consules).

<sup>25</sup> Afferma Erodoto (st. 1.153.2) che lo stesso re persiano Ciro, rispondendo a un ambasciatore spartano, individua nell'uso greco di riunire i Cittadini nella piazza centrale della Città la differenza di fondo con i costumi del proprio regno (CH. WESTFALL OUGHTON, *Scripting the Persians: Herodotus' Use of the Persian 'Trivium' (Truth Telling, Archery, and Horsemanship) in the Histories*, Austin - Texas 2011, p. 48; S. MAZZARINO, "Fra Oriente e Occidente", in C. Ampolo, a cura di, *La Città antica. Guida storica e critica*, Bari, 1980, p. 178, osserva il carattere essenziale, al fine della definizione della Città antica, della presenza della piazza centrale, la 'agorà'; si veda anche F. DE MARTINO, "Il modello della città-stato", in A.A.V.V., *Storia di Roma*, IV, Torino 1989, p. 436 s.). Più recentemente G. LOBRANO, "Res publica. Sui libri 21-45 di Tito Livio", in *Roma e America*, 36, 2015, § II.A.

<sup>26</sup> Di cui scrive, nel IV secolo d.C., il grammatico Carisio (*Ars grammatica*, ed. Keil 1.152); sulla distinzione dei due termini latini *urbs* e *civitas* si veda S. SCHIPANI, "A proposito di civitas e urbs", in A. Mastino - P. Ruggeri, a cura di, *L'Africa romana X, Atti del X convegno di studio Oristano 11-13 dicembre 1992*, III, Sassari 1994, pp.1361-1364; L. LABRUNA, "«Civitas, quae est constitutio populi ... ». Per una storia delle costituzioni", in *Labeo*, 45, 1999, p. 175.

<sup>27</sup> Si veda H. PIRENNE, "L'origine des constitutions urbaines au moyen âge", cit., p. 54 (cfr. ID., *Les villes du Moyen Âge*, cit.); G. BOURGIN, "Les études sur les origines urbaines du moyen âge", in *Revue de synthèse historique*, 7, 1903, pp. 306 ss.; P. SELLA, *La vicinia come elemento costitutivo del Comune*, Milano 1908, § 1 "La Vicinia nell'età precomunale", nt. 20 e le opere ivi citate <http://www.rmoa.unina.it/view/creators/Sella=3APietro=3A=3A.html>.

<sup>28</sup> Sulla nozione giuridica di "parti" del popolo, si veda P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1974, cap. II "Il popolo romano e le sue parti: i cittadini".

<sup>29</sup> G. LOBRANO, "Dalla rete di città dell'Impero municipale romano' la alternativa al pensiero unico statualista anche per la Costituzione europea", in AA.VV., *Roma, la convenzione e il futuro dell'Europa, Atti del Convegno di Roma 11 febbraio 2003*, Roma 2003; ID., "Il Municipio 'das Fundament unserer Civilisation': una ipotesi di ricerca giuridica", in L. CAPPAGROSSI COLOGNESI - E. TASSI SCANDONE, a cura di, *Vespasiano e l'impero dei Flavi, Atti del Convegno Roma 18-20 novembre 2009*, Roma 2012; ID., "Per ri-pensare giuridicamente le «Città» e, quindi, l'«Impero»: i «Concili provinciali»", cit., pp. 77-108.

<sup>30</sup> Secondo Solmi (*Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, cit., p. 229) i Comuni di Pisa e Genova sono portatori in Sardegna di elementi feudali; sull'argomento si veda E. CORTESE, "Donnicalie. Una pagina dei rapporti tra Pisa, Genova e la Sardegna nel sec. XII", in *Scritti in onore di Dante Gaeta*, Milano, 1984, pp. 489-520, ora anche in ID., *Scritti*, in I. Birocchi - U. Petronio, a cura di, II, Spoleto, 1999, pp. 809-840; cfr.



Le istituzioni municipale e feudale sono antipodiche. Tale vera e propria contrapposizione emerge dalla considerazione di quattro caratteri, tra loro così strettamente connessi da dovere essere letti in sequenza se non causale almeno crono-logica: **α**) il rapporto con il territorio; **β**) il regime volitivo; **γ**) la struttura abitativa; **δ**) la dimensione duplice.

La considerazione di tali caratteri mostra la natura complessa della antica istituzione civica mediterranea romana che è il municipio ovvero – come, forse, è più giusto dire – i municipi, al plurale.

Il rapporto con il territorio (il *locum*) è stabile sino alla identificazione. La Collettività – che diventerà conclusivamente comunità municipale – si costituisce solennemente a iniziare dalla operazione fondamentale del tracciamento del confine territoriale. Ciò è particolarmente evidenziato nella tradizione antica della “fondazione di Roma”<sup>31</sup>, in cui la natura bi-fronte (di chiusura e apertura ovvero di controllo) del confine è particolarmente evidenziata dalla sanzione gravissima per chi non lo rispetta (la mitica uccisione da parte di Romolo del proprio fratello)<sup>32</sup> e dallo stretto rapporto con la, altrettanto fondamentale, operazione ingegneristica e religiosa della costruzione e gestione dei ponti<sup>33</sup>.

---

A SODDU, “Donnicàlias e donicalienses (XI-XII secolo): un’anticipazione di concessioni feudali in Sardegna?”, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, II, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2008, pp. 1057-1080; ID., “Vassalli pisani e genovesi nella Sardegna del XII secolo”, in *Memorie della Accademia lunigianese di Scienze*, 79, 2009, pp. 385-395.

<sup>31</sup> Per le fonti, si veda G. DE SANCTIS, “Solco, muro, pomerio”, in *MEFRA - Mélanges de l'école française de Rome*, 2007, n. 119.2, pp. 503 ss. [https://www.persee.fr/doc/mefr\\_0223-5102\\_2007\\_num\\_119\\_2\\_10403](https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_2007_num_119_2_10403); cfr. F. SINI, “Urbs: concetto e implicazioni normative nella giurisprudenza”, in *Diritto@Storia*, 10, 2011-12, in part. § 2 “Centralità del pomerium per le realtà religiose e giuridiche dell’urbs”; ID., “Initia Urbis e sistema giuridico-religioso Romano (*Ius sacrum* e *Ius publicum* tra terminologia e sistematica)”, in *Diritto@Storia*, 3, 2004, in part. § 5. “Realtà materiali degli *initia urbis*: la santità delle mura della città”.

Per la idea odierna di confine, inteso non come positivamente come identità (locale) ma negativamente come chiusura, si veda la raccolta di scritti a cura di H.-G. GRÜNING - M. ANQUETIL, *Percezione ed esperienza del confine = Heteroglossia*, 15, Macerata 2017.

<sup>32</sup> F. CALASSO, *Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale*, Milano 1949, pp. 107-108: «Parlando di città, vogliamo alludere a quella organizzazione sociale che l’antica civiltà greco-italica aveva configurata nell’aggregato di edifici disposti in quadrato, limitati da un vallo e recinti di mura – mezzi di difesa e, a un tempo simboli sacri: la leggenda di Roma fa soccombere Remo perché aveva tentato di violarli –. Questo aggregato di edifici è traversato da strade, le cui due principali, risalenti all’atto stesso della fondazione, il *cardo maximus*, tirato da sud a nord, e il *decumano maximus*, da est a ovest, intersecandosi al centro, formano il *forum*, la piazza principale, che serve per la discussione degli affari politici e fa da mercato».

<sup>33</sup> Sul ruolo del collegio sacerdotale dei “facitori di ponti”, i *pontifices*, si veda (oltre le voci dei dizionari, tra cui in particolare il Darembreg - Saglio e il Pauly - Wissowa) A. BUCHÉ-LECLERCQ, *Les pontifes de l’ancienne Rome. Etude historique sur les institutions reli-*

Il regime volitivo è quello della partecipazione. Esso è reso possibile dal rapporto stabile con il territorio. Questo consente la organizzazione societaria: la *koinonía* greca quindi più precisamente definitasi nella *societas* romana, le quali hanno entrambe la propria espressione per eccellenza nella "Città"<sup>34</sup>. Nella *koinonía* – in particolare nella *koinonía politiké* – avviene la scoperta ovvero germina la idea (nel senso platonico della parola) assolutamente geniale (e che cambia la storia degli uomini) della possibilità della democrazia<sup>35</sup> cioè della collettività priva del 'capo'<sup>36</sup>. La *societas* – in particolare la *societas civium* o *civilis* – è la invenzione ovvero la traduzione in 'meccanica' (nel senso aristotelico della parola) della collettività non potenzialmente ma essenzialmente priva del 'capo' cioè della democrazia<sup>37</sup>. È proprio della *societas* l'auto-obbligarsi a esprimere la propria volontà unitaria con la scansione dell'atto volitivo in un *iter* volitivo articolato nel comando generale dei propri soci (la *lex*) e nella esecuzione particolare (ma dotata di una quota di discrezionalità) dei propri/loro mandatarî (la *administratio*)<sup>38</sup>. Il regime volitivo della parteci-

---

*giuses de Rome*, Paris 1871 rist. New York 1975; L. FRANCHINI, *Aspetti giuridici del Pontificato romano*, Napoli 2008 e F. VALLOCCHIA, *Collegi sacerdotali e assemblee popolari nella repubblica romana*, Torino 2008.

<sup>34</sup> Aristotele, *Politica*, I.1252a §1 ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωvίαν τινὰ οὕσαν καὶ πᾶσαν κοινωvίαν ἀγαθοῦ τινος ἔνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἢ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. [Poiché vediamo che ogni Città <πόλις> e ogni comunità <κοινωvία> si costituisce in vista di un bene (perché proprio in grazia di quel che pare bene tutti compiono tutto) è evidente che tutte tendano ad un bene e particolarmente al bene più importante tra tutti quella che è di tutte la più importante e tutte le altre comprende: questa è la cosiddetta "Città" e cioè la comunità civica]; Cicero *re p.*, 1.49 *quid est enim civitas nisi iuris societas civium?* cfr. 6.13 (*supra*, nt. 29) e 1.39.

<sup>35</sup> D. HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, "La noción de *koinonía* y los orígenes del pensamiento utópico", in *Studia Philologica Valentina*, 16, 13, 2014, pp. 165 ss. <file:///C:/Users/Utente/Downloads/Dialnet-LaNocionDeKoinoniaYLosOrigenesDelPensamientoUtopic-5196633.pdf>.

Sulla nozione di democrazia, si veda da ultimo, con una bibliografia aggiornata, P.C. CHIGGIA, "La «demokratia» dall'Atene del V secolo a. C: genesi di un mito interpretabile", in [www.ledonline.it/rivistadirittoromano](http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano), XX - 2020 (n.s, V), *passim*, in particolare nt. 1.

<sup>36</sup> La complessa istituzione societaria romana (che, come ricorda Gai. *inst.* 3.148-154, va dall'istituto di *ius civile*, del *consortium* automatico tra eredi, all'istituto di *ius gentium*, della *societas* consensuale) è costantemente caratterizzata dall'elemento – assolutamente straordinario – della 'acefalia': la connaturata assenza del o di un 'capo'. Tale 'assenza' differenzia drasticamente la *societas* romana dalla 'Gefolgschaft' germanica, la quale invece postula la esistenza del 'capo' (L. CANFORA, *La Germania di Tacito da Engels al nazismo*, Napoli 1979, in part. il cap. "La Germania di Tacito nella tradizione etnografica: Norden", pp. 34-43; R. FIORI, "Sodales. 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a.C.)", in *Societas - Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli 1999, pp. 99-158); cfr. G. LOBRANO, "Società. Parte giuridica. Concetti e principi", in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica*, XI., Napoli 2017.

<sup>37</sup> G. LOBRANO, "Società. Parte giuridica. Concetti e principi", cit.

<sup>38</sup> G. LOBRANO, "La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: "persona giuridica e rap-

pazione chiede anzi impone ai membri della Collettività lo sforzo di perseguire le proprie utilità o beni individuali attraverso la complessità del perseguimento della utilità o bene collettiva/o, che diventa così utilità/bene comune<sup>39</sup>, con la prospettiva-incentivo di utilità/beni individuali maggiori. Può dirsi che la partecipazione consente alla collettività di costituirsi in comunità<sup>40</sup>.

La struttura abitativa è quella – per definizione “urbana” – segnata dalla centralità del – proporzionalmente ampio – spazio vuoto della “piazza”, la *agorá* greca e il *forum* romano, che risalgono entrambi al secolo VI a.C.<sup>41</sup> e che sono il necessario luogo di riunione della assemblea ‘sovrana’ dei soci-*cives*.

Questi primi tre caratteri integrano-determinano la Repubblica.

La dimensione della collettività repubblicana è contestualmente duplice. La società/città, è necessariamente piccola ma deve necessariamente “crescere”<sup>42</sup>. Ciò significa che la collettività repubblicana ha necessariamente

---

presentanza” e “società e articolazione dell’*iter* di formazione della volontà”. Una ipo-tesi (mendeleeviana)”, in *Diritto@Storia*, 10, 2011-12, § 5.b. – Articolazione e complementarità di contenuti e di titolari dell’*iter* di formazione della volontà; ID. - P.P. ONIDA, “Rappresentanza o/e partecipazione. formazione della volontà «per» o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo”, in *Diritto@Storia*, 14, 2016, § II.2.c. - Partecipazione e “cooperazione”.

La quota di discrezionalità è logicamente, direttamente proporzionale alla dimensione della collettività (vedi, *infra*, il quarto carattere).

<sup>39</sup> Cic. *off.* 1.54 *Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum. Sanguinis autem coniunctio et benivolentia devincit homines [et] caritate.* (cfr. leg. 1.34 con il rinvio a Pitagora); Ulp. *D.* 1.1.1.3 *Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae in terra, quae in mari nascuntur, avium quoque commune est. Hinc descendit maris atque feminae coniunctio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio, hinc educatio: videmus etenim cetera quoque animalia, feras etiam istius iuris peritia censer.*

<sup>40</sup> Sulle nozioni di collettività e di comunità si veda da ultimo G. Così, “Individui, comunità, collettività. Introduzione a un’antropologia del conflitto”, in *Diritto@Storia*, 15, 2018, pp. 5-24.

<sup>41</sup> Risalenti cioè a Pisistrato (l’*agorá* di Atene) e a Tarquinio Prisco (il *forum* di Roma) proporzionati (secondo Vitruvio *De arch.*, v, i s.) al numero degli abitanti della Città. Si veda E. GRECO, “Sulla Topografia di Atene: un’introduzione ai problemi” in Id., a cura di, *Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C.*, Atene Paestum 2010, pp. 19 ss.; P. CARAFA, *Il Comizio di Roma dalle origini all’età di Augusto*, Roma 1997, pp. 102 ss.

Si noti la – breve – precedenza cronologica tra la predisposizione urbanistica della *agorá* e la sperimentazione civica della democrazia (sulla quale si veda, *supra*, nt. 31).

<sup>42</sup> M.P. BACCARI, “Il concetto giuridico di *civitas augescens*: origine e continuità”, in *SDHI - Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 41, 1995, pp. 759 ss.; Ead., *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996, pp. 55 ss.; P. CATALANO, “A proposito di ‘*civitas augescens*’ (D. 1.2.2) e ‘*civitas amplianda*’ (C. 7.15.2)”, in *Index*, 46, 2018, pp. 679 ss.

due dimensioni, ossia, per usare la terminologia romana, due “corpi”<sup>43</sup>. È, infatti, proprio della *societas* costituirsi in unità (reale cioè “concreta” e non “fittizia” cioè “astratta”<sup>44</sup>) capace di relazionarsi con altri da sé, come: “Popolo”<sup>45</sup> dotandosi di “*corpus*”<sup>46</sup>. Il metodo della crescita (ossia della costituzione del grande corpo) non può essere quello alluvionale<sup>47</sup> della dilatazione della piccola società (ciò che farebbe venire meno il necessario sub-carattere della piccola dimensione) ma deve essere quello modulare o ‘quantistico’ della “(grande) società di (piccole) società”<sup>48</sup> ossia della “(grande) confe-

<sup>43</sup> Si veda G. LOBRANO, “Popolo e Costituzione attraverso la interpretazione del Diritto romano: i due corpi del Popolo sovrano” comunicazione al IV Seminario “Russia e Mediterraneo” su *Religione, Popolo, Costituzione*, Palazzo della Provincia di Sassari, 3 dicembre 2021 (in corso di pubblicazione); cfr. ID., “Diritto romano e costituzionalismo bolivariano. Con un riferimento al Tribunato”, comunicazione al XIV Seminario di studi su *Tradizione repubblicana romana. Juramento en el Monte Sacro*, Roma - Campidoglio, 17 dicembre 2021 (in corso di pubblicazione).

<sup>44</sup> Si veda F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli Torino 1915; L.S. VON CAROLSFELD, *Geschichte der juristischen Person*, München 1933; da ultimo G. LOBRANO - P.P. ONIDA, “Rappresentanza o/e partecipazione. formazione della volontà «per» o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo”, cit., § II.1.d.

<sup>45</sup> Esso stesso necessariamente “società” Cicerone: rep. 1.39 (cfr., *supra*, nt. 34).

“Popolo” è anche l’insieme dei soci di una società privata: “*populus collegii*”; si veda esemplarmente F.I.R.A. 111,36 *Lex collegii Aesculapi et Hygiae* (a. 153 d.C.) “... *locum aediculae cum pèrgula et signum marmoreum Aesculapi et solarium tectum iunctum, in quo populus collegi s(upra) s(cripti) epuletur*” (su cui Charles Daremberg, Edmond Saglio et Edmond Pottier, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d’après les textes et les monuments*, III.2, 1904, “*Lex collegii*”; cfr. G. LOBRANO, “La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: “persona giuridica e rappresentanza” e “società e articolazione dell’*iter* di formazione della volontà”. Una ipo-tesi (mendeleeviana)”, cit.

<sup>46</sup> Sul *corpus habere*: Gai. D. 3.4.1.

<sup>47</sup> Adottato dalla rana di Esopo e Fedro.

<sup>48</sup> Si veda G. LOBRANO, “Società. Principi e sistema”, in *Enciclopedia giuridica di bioetica*, § II.2.d “Crescita federativa in *immensum*: la società di società”, nt. 80, ove è citato J. RUEFF, *Visión cuántica del universo. Ensayo sobre el poder*, Madrid 1968 [tr. di *Les dieux et les rois*, Paris 1967] § 1.3: «el problema tan frecuente discutido en el plano político [... delle] colectividades intermedias, se esclarece en la perspectiva de la necesaria interacción que se observa en la mecánica ondulatoria, que permite comprender la superposición de los distintos niveles de organización, caracterizados cada uno por la autonomía y la interacción de sus elementos: el nivel de las partículas fundamentales, el nivel nuclear, el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel cristalino, el nivel de los virus, el nivel de los organismos de la célula viva, el nivel de la células, el nivel de los órganos, el nivel de los seres vivos, por encima de éstos, las sociedades que constituyen las parejas, las familias de los innumerables tipos de sociedades animales, sociedades de insectos, de pájaros, y, a partir del hombre, la jerarquía completa de las sociedades humanas, familias, tribus, ciudades, naciones, sociedades de naciones. Ello muestra [...] que un orden no puede constituirse si no es a partir del orden inmediatamente anterior». Commenta Lobrano: «Trovo straordinaria la consonanza con il pensiero giuridico romano; vedi, esemplarmente: Cic. *off.* 1.17.53 s., *Gradus autem plures sunt societatis hominum etc.* cit. Si attribuisce al nobel Niels Bohr, fondatore della moderna teoria quantica,

derazione di (piccole) Città<sup>49</sup>, il cui regime volitivo si esprime nell'istituto (non casualmente "dimenticato" dalla storiografia giuridica odierna)<sup>50</sup> dei Concili provinciali delle Città, ove queste concorrono annualmente con i propri mandatari per (tra l'altro) valutare (e, se del caso, censurare) la gestione del Governatore imperiale della Provincia<sup>51</sup>.

Questo quarto carattere integra-determina l'Impero, cioè la grande Repubblica.

Caratteri propri della istituzione feudale medievale germanica, invece elementare (come è particolarmente evidente nel 'regime volitivo') sono, nell'ordine: **α**) il rapporto con il territorio instabile cioè migratorio del «popolo-esercito» perennemente in marcia<sup>52</sup>; **β**) il regime volitivo determinato dalla organizzazione comitatense cioè di "sequela" o "Gefolgschaft"<sup>53</sup>, determinata a sua volta dal rapporto con il territorio e che ha necessità del- anzi postula il capo ("guida")<sup>54</sup>: a partire dal- e intorno al quale la collettività si la affermazione: "Chiunque non rimanga sconvolto dalla teoria quantica, non l'ha capita". Chiunque non provi stupore e ammirazione e non si senta intellettualmente provocato dalle dottrine greca e romana della democrazia e della repubblica, non le ha capite».

<sup>49</sup> J.J. ROUSSEAU, *CS*, 3.15 «Tout bien examiné, je ne vois pas qu'il soit désormais possible au Souverain de conserver parmi nous l'exercice de ses droits si la cité n'est très-petite. Mais si elle est très-petite elle sera subjuguée? Non. Je ferai voir ci-après\* [\*C'est ce que je m'étois proposé de faire dans la suite de cet ouvrage, lorsqu'en traitant des relations externes j'en serois venu aux confédérations. Matière toute neuve & où les principes sont encore à établir.] comment on peut réunir la puissance extérieure d'un grand peuple avec la police aisée & le bon ordre d'un petit Etat».

<sup>50</sup> Come osservato da R. MARTINI, "Sulla partecipazione popolare ai *concilia* provinciali nel tardo impero", in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XIII Convegno internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli 2001, pp. 709-717.

<sup>51</sup> G. LOBRANO, "Per ri-pensare giuridicamente le «città» e, quindi, l'«impero»: I «concili provinciali»", cit., pp. 77-108.

<sup>52</sup> G. SERGI, "L'Europa carolingia e la sua dissoluzione", in *La storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, II, Torino 1986, p. 233; cfr. G. TAMASSIA, *L'elemento germanico nella storia del diritto italiano*, Bologna 1887, p. 14: «Il re è il capo delle genti, non il sovrano territoriale; perché la terra entrerà più tardi come elemento dello Stato germanico; ed anche allora sopravvivono i ricordi dell'età nomade»; R.C. VAN CAENEGEM, *An Historical Introduction to Western Constitutional Law*, 1<sup>a</sup> ed. Cambridge 1995, *Il diritto costituzionale occidentale. Un'introduzione storica*, trad. di F. Quaglia, Roma 2003, p. 56: «Il territorio non era ancora quell'elemento essenziale dello Stato [...] Il legame personale del re con i membri della sua tribù [...] era ancora più importante del dato geografico rappresentato dal dominio su un territorio determinato».

<sup>53</sup> Si veda ad es. il "Glossary" dell'*Ancient Laws and Institutes of Wales*, redatto dai Commissioners of the public records of the Kingdom, London 1831, 1052 «Comitatus (i.e. sequela)»; cfr. L. CANFORA, *La Germania di Tacito da Engels al nazismo*, cit., pp. 34-43; R. FIORI, "Sodales. 'Gefolgschaften' e diritto di associazione in Roma arcaica (VIII-V sec. a.C.)", cit., pp. 99-158.

<sup>54</sup> M. SCOVAZZI, *Le origini del diritto germanico: Fonti - Preistoria, Diritto pubblico*, con prefazione di P. Vaccari, Milano 1957, p. 200: «l'organismo della «Gefolgschaft» [...] tanta parte avrà poi nella storia delle migrazioni popolari dei *Germani* e in quella, ancor più nota,

costituisc<sup>55</sup>; γ) la struttura abitativa segnata dalla centralità dominante/incombente del palazzo fortificato / castello cioè la residenza del 'capo'<sup>56</sup>; δ) la dimensione duplice prodotta dalla combinazione di dipendenza e di divisione cioè la appartenenza del feudo a una organizzazione più ampia (Regno) non come suo elemento costitutivo ma come sua ripartizione<sup>57</sup>. La contrapposizione emersa tra istituzioni municipale romana e feudale germanica è ben espressa dalla considerazione secondo la quale il medioevo è segnato da «due principi anzi due popoli in contrasto tra loro sul medesimo terreno, il principio feudale importato e il principio romano indigeno. Il primo tende alla individualità [...] il secondo all'associazione»<sup>58</sup>.

del feudalesimo carolingio» inoltre (p. 213) «nella «*Gefolgschaft*» la collettività dei guerrieri si è annullata dall'attività predominante del capo [...] a partire dal V secolo d.C. [...] l'istituto prende sempre più consistenza, finché giunge a essere l'elemento essenziale, su cui si fondano le svariate monarchie».

<sup>55</sup> Della formazione della istituzione feudale è considerato momento saliente Il *Capitolare di Mersen*, testo normativo emanato nell'847 da Carlo II, detto il Calvo, Re dei Franchi e quindi Imperatore carolingio, con cui si comandava agli uomini liberi di individuare, tra il Re e i Signori del territorio, un capo da cui ricevere protezione.

<sup>56</sup> G. ALBERTONI, "Governare il mondo: i carolingi e l'amministrazione dell'Impero", in G. Andenna - M. Pegrari, a cura di, *Carlo Magno: le radici dell'Europa*, Roma 2002, p. 218. «Fulcro del potere regio, e quindi anche dell'amministrazione, era il *palatium* [...] Tra i principali funzionari e consiglieri del *palatium* bisogna ricordare il *maior domus*, al quale inizialmente erano demandate tutte le questioni dell'organizzazione della corte, così come avveniva nella residenza di ogni 'potente'».

<sup>57</sup> Sulla modalità di ripartizione, sotto forma di concessioni feudali, dei territori acquisiti o conquistati si veda P. BOFARULL Y MASCARÓ, "Repartimientos de los Reinos de Mallorca, Valencia y Cerdeña", in *Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón*, XI, Barcelona 1975, pp. 657-861; A. CIOPPI, "La riedizione di una fonte sulla Sardegna catalana: il cosiddetto Repartimiento de Cerdeña", in *RiMe. Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea*, 4, giugno 2010, pp. 221-236; per quanto attiene il termine *ripartizione* si noti la 'diversità', nella Costituzione italiana, tra il testo originario (1948) dell'art. 114: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni» e il suo testo riformato (2001): «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»; cfr. *De la démocratie en Amérique*, V. I, 1835, Première partie, Chap. V, § XII "Des effets politiques de la décentralisation aux États-Unis": «grande centralisation gouvernementale [...] extrême décentralisation administrative».

Una recente raccolta di testi (scritti da protagonisti degli eventi i quali sono sfociati nella redazione e nella adozione della costituzione "federale" USA) è stata significativamente intitolata: *Gli Antifederalisti. I nemici della centralizzazione in America (1787-1788)*. Curatori ne sono stati Luigi Marco Bassani (autore anche della corposa introduzione "Gli avversari della Costituzione americana: "antifederalisti" o federalisti autentici?") e A. Giordano, Torino 2012. Bassani (p. 42, nt. 80) cita Preston King, *Federalism and federation*, London 1982, Part One, § 3 "Centralist Federalism", p. 24: «Il Federalist [...] appare una nota a piè di pagina alla teoria della sovranità di Hobbes».

<sup>58</sup> G. CARDUCCI, "Della poesia cavalleresca nel Medio Evo", in *Opere*, V, p. 415, citato da G. FASOLI, *Momenti di storia e storiografia feudale italiana*, Pubblicazioni della Facoltà di Magistero dell'Università di Bologna, Bologna 1957, p. 7.

### 3. Incontaminazione delle Biddas e contaminazione dei Comuni dalla istituzione feudale

La provincia imperiale romana della Sardegna (costituita nel secolo III a.C.)<sup>59</sup> è (grazie anche alla sua natura insulare) sostanzialmente immune dalle "migrazioni"<sup>60</sup> ovvero "invasioni"<sup>61</sup> germaniche e, quindi, dalla feudalità<sup>62</sup>. Anche dopo il venire meno, nel secolo IX, del rapporto materiale della Isola con il governo centrale dell'Impero, in Bisanzio<sup>63</sup>, l'ordinamento della *res publica imperii* ossia dell'"Impero municipale romano"<sup>64</sup> continua a vivere con pienezza (seppure con sviluppo oramai proprio) negli ordinamenti dei "Giudicati" sardi. Tale ulteriore 'vita' dura ancora cinque secoli, sino alla fine del secolo XIV<sup>65</sup>. L'istituto fondamentale dell'ordinamento provin-

<sup>59</sup> Le cui origini risalgono al secolo III a.C., con la transizione della Sardegna dalla sfera di controllo cartaginese a quella romana nel 238 a.C. in conseguenza della prima guerra punica (264-241 a.C.). Per la storia, da ultimo A. MASTINO, "Roma in Sardegna: l'occupazione e la guerra di Hampsicora", in ID., a cura di, *Storia della Sardegna antica*, Nuoro 2005, § "Il *Bellum Sardum* del 215 a.C. e l'originario popolamento in Sardegna", pp. 68 ss.

<sup>60</sup> L. SCHMIDT, *Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang de Völkerwanderung*, I, *Die Ostgermanen*, München 1934 e II.1-2, *Die Westgermanen*, München 1938-1940; J. MARTIN, *Spätantike und Völkerwanderung*<sup>4</sup>, Oldenburg, München 2001; H.W. GOETZ - S. PATZOLD - K.W. WELWEI, *Die Germanen in der Völkerwanderung. Auszüge aus den antiken Quellen über die Germanen von der Mitte des 3. Jahrhunderts bis zum Jahre 453 n. Chr.* Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr-vom-Stein Gedächtnisausgabe. Teil I. Darmstadt 2006; Teil II. Darmstadt 2007.

<sup>61</sup> G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano, dalle invasioni Germaniche ai nostri giorni*<sup>4</sup>, Torino 1903.

<sup>62</sup> Così già M. BLOCH, *La société féodale* (cit., p. 237, secondo cui la Sardegna è l'esempio più chiaro di "pays sans féodalité": «Le moyen âge a connu, à vrai dire, une société largement seigneurialisée, non féodalisée: la Sardaigne») e M. TANGHERONI, "La Sardegna prearagonese: una società senza feudalesimo?", cit. esordisce (p. 523) citando e conclude (p. 550) affermando che «l'isola rimaneva alla vigilia della conquista aragonese sostanzialmente estranea al feudalesimo»; cfr. ID., "Il feudalesimo in Sardegna in età aragonese", in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, 1973, pp. 861 ss.

<sup>63</sup> V. PIRAS, "La pentasecolare esperienza democratica della Sardegna giudiciale: non Feudi e loro Parlamento ma (piccole) Città e loro Assemblee", in *Diritto@Storia*, 17, 2019. Sulla forte impronta giuridica romana, ancora alla fine del secolo XIV, nella la legislazione di Eleonora d'Arborea (1392) si veda F. SINI, *Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de logu d'Arborea*, Torino 1997.

<sup>64</sup> G. LOBRANO, "La *respublica* romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale", in *Diritto@Storia*, 3, 2004, pp. 1 ss.; ID., "Città, Municipi, Cabildos", in *Roma e America*, 18, 2004, pp. 169 ss.; ID., "Libertà e legge. Dalla Città all'Impero municipale", negli atti (in corso di pubblicazione) del *XLI Seminario internazionale di studi storici "Da Roma alla Terza Roma"* su "Libertas" e "disciplina". *Da Roma a Costantinopoli a Mosca*, Campidoglio 21-22 aprile 2021; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, "La genesi dell'impero municipale", in *Roma e America*, 18, 2004, pp. 243 ss.

<sup>65</sup> Quando, gli ordinamenti giudiciali sono infine soppiantati dall'ordinamento – di natura feudale – del Regno di Aragona D. ABULAFIA, "Regno di Aragona", in Massimo Bray, a cura

ziale romano è la autonomia delle *civitates*, la cui natura *anche* "positiva"<sup>66</sup> si manifesta nell'istituto dei loro Concili provinciali<sup>67</sup>. L'istituto fondamentale dell'ordinamento giudiciale sardo è la autonomia delle *biddas*, la cui natura *anche* "positiva" si manifesta nell'istituto delle loro Corone<sup>68</sup>.

Nello stesso periodo, la Europa continentale (ivi comprese la penisola italiana e l'Isola di Sicilia) è invece dominata dalla istituzione feudale, definitasi – più o meno convenzionalmente – anche essa a partire dal secolo IX<sup>69</sup>, come espressione matura (connessa alla sedentarizzazione) della 'cultura di governo' di quelle nazioni germaniche ["nazioni" non "popoli"<sup>70</sup>] le cui migrazioni/invasioni avevano prodotto alcuni secoli prima la profondissima crisi socio-economica se non propriamente la fine giuridica dell'Impero Romano d'Occidente<sup>71</sup>.

La convivenza tra la istituzione comunale di matrice municipale e la istituzione feudale si articola cronologicamente in due fasi principali: quella della prosperità feudale e della crisi urbano-civica (avviata dalle migrazioni/invasioni barbariche del V secolo) cui segue quella della crisi feudale (fine secolo XI) e della prosperità urbano-civica per stabilizzarsi infine – per così dire – nell'ordinamento parlamentare, ovvero nella trasformazione del *consilium principis*, composto dei soli signori feudali, nel nuovo istituto del Parlamento, che accoglie – accanto a quei 'signori' – i delegati dei Comuni<sup>72</sup>. Trasformazione avviata in Spagna alla fine del secolo XII e 'perfezionata', *Federico II: enciclopedia fridericiana*, 13, Roma 2005, s.v. [http://www.treccani.it/enciclopedia/regno-di-aragona\\_%28Federiciana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/regno-di-aragona_%28Federiciana%29/); cfr. G. LORENZETTI, *Storia d'Aragona. Popoli e re*, Roma 2021.

<sup>66</sup> Per la distinzione tra un'accezione positiva di autonomia e una sua concezione negativa si rinvia a O. CHESSA, "Autonomia negativa, autonomia positiva e regionalismo differenziato: come uscire dalla crisi del principio autonomistico", in J.M. Castellà Andreu - G. Rivosecchi - S. Pajno - G. Verde, a cura di, *Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e Spagna a confronto*, Napoli 2018, pp. 175 ss.; cfr. G. DEMURO, a cura di, *L'autonomia positiva. Proposte per un nuovo Statuto della Sardegna*, Cagliari 2007.

<sup>67</sup> R. MARTINI, "Sulla partecipazione popolare ai *Concilia* provinciali nel tardo Impero", cit., pp. 709-717; G. LOBRANO, "Per ri-pensare giuridicamente le «città» e, quindi, l'«impero»: I «concili provinciali»", cit., pp. 77-108.

<sup>68</sup> V. PIRAS, "La pentasecolare esperienza democratica della Sardegna giudiciale: non Feudi e loro Parlamento ma (piccole) Città e loro Assemblee", cit.

<sup>69</sup> M. BLOCH, *La société féodale*, cit.; A.J. GUREVICH, *Problems in the Origins of Feudalism in Western Europe*, 1970 tr. it. *Le origini del feudalesimo*, Roma Bari 1982; F.L. GANSHOF, *Qu'est-ce que la féodalité ?*, Bruxelles 1944 tr. it. *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino 2003.

<sup>70</sup> Almeno nel significato della parola latina; si veda, *infra*, nt. 96.

<sup>71</sup> P. CATALANO, "Fine dell'Impero romano? Un problema giuridico-religioso", in V. Lanternari - M. Massenzio - D. Sabbatucci, a cura di, *Religioni e Civiltà. Scritti in memoria di Angelo Brelich*, Bari 1982, pp. 99 ss.

<sup>72</sup> E. PESHINE SMITH, *Manuale di economia politica*, in P. Rossi, T.C. Bansfield, Id., *Biblioteca dell'Economista. Trattati complessivi*, IX, Torino 1855, p. 881: «I rappresentanti delle



nata' in Inghilterra alla fine del secolo XIII con la inversione del rapporto di potere tra Comuni-mandanti e Parlamento-mandatario<sup>73</sup>.

A tale convivenza si devono alcuni fenomeni che sopravvivono fino ai giorni nostri ma che sono ignoti alla esperienza antica in particolare romana e alla sua prosecuzione sarda-giudiciale: la separazione tra città e campagna e la personalizzazione del potere. Come è stato correttamente e acutamente osservato, la 'rinascita' alla fine del secolo XI della comunità locale, con il nuovo nome di Comune, è caratterizzata da: **α**) un rapporto dialettico/conflittuale "Città - Campagna"<sup>74</sup>, **β**) una propensione alla concezione della appartenenza personale (al 'Capo') del potere che ne determinerà anche la – tutto sommato – rapida involuzione a "Signoria" intesa come il potere di uno solo<sup>75</sup>. Si ricorda che già molte città recano in se i germi della suddetta involuzione, in quanto l'aristocrazia feudale data «l'impossibilità di continuare la lotta contro il comune», rinunciando «a tutti i resti delle antiche im-

---

città e dei borghi, creati per patente o carta, formavano il corpo della Camera dei Comuni. "I piccoli uomini ("the littlemens") delle Comuni" [...] sono cresciuti sino a ridurre la Camera dei Pari a non più figurare che nominalmente».

<sup>73</sup> A iniziare, nel 1188, dalle Cortes di León e Castilla (R.B. MERRIMAN, "The Cortes of the Spanish Kingdoms in the Later Middle Ages", in *American History Review*, 16, 1911, 453-475; J.F. O'CALLAGHAN, "The Beginnings of the Cortes of León-Castile", in *American History Review*, 74, 1969, pp. 1503-1537 (in part. p. 1504); E. S. PROCTER, "The interpretation of clause 3 of the decrees of León (1188)", in *English Historical Review*, 85, 1970; E. PROCTER, *Curia and Cortes in León and Castile, 1072-1295*, Cambridge 1980) da cui verrà un secolo dopo, nel 1295, il "model Parliament inglese (William H. Stubbs, *Select Charters and the Illustrations of English Constitutional History*, Oxford 1870, 475 «*procuratores [...] plenam et sufficientem potestatem [...] habentes*» [https://books.google.com/books?id=3LdSAAAACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs\\_atb#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com/books?id=3LdSAAAACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false); J.G. EDWARDS, "The plena potestas of English parliamentary representatives", in *Oxford essays in medieval history presented to H. E. Salter*, Oxford 1934; F.W. MAITLAND, *The Forms of Action at Common Law*. Cambridge 1962; M. L. NASH, "Crown, Woosack and Mace: the model Parliament of 1295", in *Contemporary Review*, November 1995.

<sup>74</sup> L. DEMONTIS, "Giudicati e Signorie: due percorsi di potere nel medioevo a confronto", in *Anuario de Estudios Medievales*, 38, 2008, p. 19: «Leggendo la Carta de Logu di Eleonora d'Arborea [...] si ha l'impressione di una realtà rurale molto ben organizzata fin nei minimi particolari, saldamente legata alla realtà urbana del capoluogo. Per la città di Milano, al contrario, il controllo del contado costituiva una spina nel fianco [...] In Sardegna non c'è stata una città in contrasto col contado [...] le due realtà, anziché essere in contrasto, si fondono tra loro. Una prova la troviamo nella legislazione: non ne esiste una riservata ai cittadini e un'altra riservata ai rustici. Era questo contrasto che nella "Lombardia" opponeva città e campagna come due realtà in antagonismo, per cui era naturale che la città andasse alla conquista del contado».

<sup>75</sup> L. DEMONTIS, op.cit., pp. 11-13, scrive a proposito della evoluzione di Milano da Comune a Signoria: «Un signore non è tenuto a render conto ad alcuno delle proprie scelte politiche [...] p. 12 [...] passaggio dalle istituzioni comunali a una forma di signoria [...] atteggiamento nuovo nell'esercizio del potere [...] Anzitutto c'è un riemergere della mentalità feudale da cui provenivano [...] p.13 [...] il territorio viene riorganizzato secondo vecchi schemi feudali».

munità» vi penetra gradualmente ed entra a far parte dell'organizzazione comunale ricoprendo cariche pubbliche<sup>76</sup>. Il confronto tra società comunale e società feudale all'interno delle città dà luogo ad «una organizzazione di popolo contrapposta alla organizzazione nobiliare»<sup>77</sup>. Con l'avvento della Signoria, attraverso le lotte cittadine<sup>78</sup> sembra si accompagni una «travolgente ondata feudale di ritorno»<sup>79</sup>. In Sardegna, la esperienza comunale indotta dall'esterno, si inserisce «nel pieno rispetto istituzionale dell'ordinamento giudiciale», senza modificarlo sostanzialmente e dando prova di buon funzionamento<sup>80</sup>. Ma la transizione dalla pura forma organizzativa comunale all'affermazione di «formazioni signorili»<sup>81</sup> intacca «l'unità giudiciale»<sup>82</sup> e il

<sup>76</sup> G. LUZZATTO, "Tramonto e sopravvivenza del feudalesimo nei comuni italiani del Medio Evo", in *Studi medievali*, III, 1962, pp. 414-415: «I maggiori feudatari, per compenso della giurisdizione e degli altri diritti ch'essi hanno perduto, si assicurano le più alte cariche comunali»; cfr. E. SESTAN, "Le origini delle signorie cittadine: un problema storico esaurito?", in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo*, 73, 1961, pp. 41-70, ora in G. CHITTOLETTI, a cura di, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, pp. 53-75; O. CAPITANI, "Dal comune alla signoria", in G. Galasso, a cura di, *Storia d'Italia*, IV, *Comuni e Signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981, pp. 137-175.

<sup>77</sup> G. LUZZATTO, op.cit., p. 416; cfr. A. LUONGO, "Istituzioni comunali e forme di governo personale ad Alessandria nel XIII secolo", in *Reti Medievali Rivista*, 12, 2, 2011, pp. 215-249.

<sup>78</sup> G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto. Età medievale e moderna*, Torino 2011, p. 134: «La lotta tra le fazioni cittadine in Italia conduce il Comune alla Signoria [...] In parecchi casi una fazione, per prevalere sull'altra, è indotta ad allearsi al signore feudale della zona, che così è facilitato a prendere il sopravvento in città».

<sup>79</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il Basso medioevo*, Roma 1995, pp. 281-282: «il vecchio disegno della guerra del comune contro la feudalità, qui esso sembra farsi avanti a segnare una vittoria del feudo e una sconfitta per il comune».

<sup>80</sup> M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, Bologna 1994, p. 504.

<sup>81</sup> La stretta connessione delle formazioni signorili col feudalesimo produce una rottura istituzionale S. PETRUCCI, "Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale (secoli XI-XIV)", in M. Guidetti, a cura di, *Storia dei Sardi e della Sardegna*, II, *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, Milano 1988, p. 151: «Le formazioni signorili nel Logudoro e a Cagliari [...] favorirono [...] nel corso del '200 una disgregazione degli assetti giudiciali [...] Tema connesso con le formazioni signorili è quello del feudalesimo: alla feodalizzazione dei rapporti istituzionali».

<sup>82</sup> M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa Medievale*, cit., p. 504: «Il Comune pazonato, dunque, riusciva ad inserirsi all'interno del sistema giudiciale senza modificarlo nella sostanza. L'autorità pisana e quella giudiciale risultano in equilibrio [...] Ma i due mondi, tanto diversi tra loro, non potevano rimanere a lungo separati: la penetrazione pisana non si limitò alla forma del Comune pazonato ma assunse ben presto anche quella della signoria territoriale che si inserì all'interno del sistema giudiciale e finì per travolgerlo»; R. CARTA RASPI, *Storia della Sardegna*, Milano 1971, p. 432: «Nel breve giro di pochi decenni, troviamo stabiliti nel Logudoro i Doria e i Malaspina [...] portando in Sardegna la turbolenza feudale, le rivalità comunali»; per una analisi degli elementi strutturali della signoria dei Malaspina e la loro penetrazione nel Logudoro si veda A. SODDU, *Signorie territoriali nella Sardegna medievale. I Malaspina (secc. XIII-XIV)*, Roma 2017; ID., "Poteri signorili in Sardegna tra

sistema istituzionale autoctono, poi definitivamente soppiantato dal feudalesimo con i relativi vincoli di fedeltà alla monarchia imposti dagli Aragonesi.

## II. SASSARI “BIDDA” GIUDICALE

**Sommario:** 1. *Sassari giudicale: origini romane e status di Bidda*; 2. *Bidda: cellula del corpo giudicale, e Corone: Assemblée di Cittadini e di Città*; 3. *Vitalità e continuità del sistema delle Biddas, organizzate in Coronas*

### 1. Sassari giudicale: origini romane e status di Bidda

Il primo nucleo di insediamento della città di Sassari è stato individuato in località *Pozzu di Bidda* (Pozzo di Villa) [tra l’XI e il XIII secolo]<sup>83</sup>. Tale nucleo coincide con la primigenia villa ovvero la *iscolca* (ripartizione amministrativa e giudiziaria della curatoria) di Thathari, indicata «infra sas confines de Sassari, cio est de infra sa iscolcha de Sassari»<sup>84</sup> e con i confini delimitati da pietre terminali, indicati con il lessema latino *termini*: «termenes, per issos quales se cludet su territoriu over iscolcha de Sassari»<sup>85</sup>. Per quanto concerne la origine, si è ipotizzato che Sassari si sia sviluppata da un «*vicus* romano», seguendo una «continuità di insediamento fra Tarda Antichità ed Alto Medioevo»<sup>86</sup>. La continuità sardo-romana caratterizza peraltro

---

Due e Trecento: i Malaspina”, in *RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea*, cit., pp. 95–105.

<sup>83</sup> A. CASTELLACCIO, *Sassari medioevale*, 2, Sassari 2013, p. 36; I. PRINCIPE, “La struttura urbana della città nel medioevo”, in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell’Età Moderna, Atti del convegno di studi, Sassari 12-14 maggio 1983*, Cagliari 1986, p. 239.

<sup>84</sup> G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, Cagliari 1969, p. 404, ivi la traduzione in italiano p. 203: «nei confini di Sassari, e cioè dentro il territorio di Sassari».

<sup>85</sup> G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, cit., p. 382, ivi la traduzione in italiano p. 167: «I confini ed i termini che includono il territorio ovvero le campagne di Sassari»; cfr. G. AZZENA - A. MASTINO - E. PETRUZZI, “Dalla Colonia Turris Libisonis al Comune di Sassari. Eredità, persistenze e trasformazioni”, in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., p. 648, detta organizzazione territoriale è ascrivibile alle «eredità locali» e non alle «importazioni dall’esterno».

<sup>86</sup> R. CAPRARA, “Sassari: preistoria della città. Le testimonianze archeologiche tardo-antiche e alto-medievali”, in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell’Età Moderna*, cit., pp. 77-80: «un probabile *vicus* romano ha preso a svilupparsi in dimensione urbana, sino a diventare la città egemone del Capo di sopra»; cfr. G. AZZENA - A. MASTINO - E. PETRUZZI, “Dalla Colonia Turris Libisonis al Comune di Sassari. Eredità, persistenze e trasformazioni”, cit., p. 648: «le forme dell’insediamento si radicano dunque su un sostrato molto più antico, la cui matrice più strutturata appare certamente legata alla tradizione romana di questo territorio, in particolare in quella che divenne la curatoria di *Romania*-Romangia».

tutto il Giudicato di Torres<sup>87</sup>. Secondo quanto documentano le fonti coeve dei 'condaghi', si hanno tracce inequivocabili di una «spiccata atmosfera romana»<sup>88</sup> e il Giudicato di Torres è stato indicato come «ambito geografico caratterizzato culturalmente come il più «romano» dell'isola»<sup>89</sup>.

Nell'ordinamento giudiciale, Sassari ha lo *status* di villa ossia, nell'idioma sardo, di "Bidda"<sup>90</sup>. Ancora verso la fine del XII secolo, Sassari è una «piccola villa [di consistenza e dimensione prettamente rurali] retta da un *maiore de scolca*»<sup>91</sup>. Il successivo sviluppo urbano, con «la parabola

<sup>87</sup> È stata ben messa in evidenza la coincidenza della viabilità romana con quella di età medievale, in particolare la Via Turrena che collegava Turrus con le ville dell'entroterra, si veda E. BELLÌ, "La viabilità romana nel Logudoro-Meilogu", in A. Moravetti, a cura di, *Il nuraghe di S. Antine nel Logudoro-Meilogu*, Sassari 1988, pp. 330-395; un ulteriore elemento di romanizzazione del territorio è costituito dalla costruzione dell'acquedotto di Turrus capace di convogliare le abbondanti acque «dell'entroterra turritano (nella immediata periferia dell'odierna Sassari) e, con un percorso di oltre venti chilometri, riforniva abbondantemente la città di Turrus» G.F. ORLANDI, *Thathary pietra su pietra. La città di Sassari dalle origini al XIII secolo*, Sassari 1985, p. 22.

<sup>88</sup> F.C. CASULA, *La Storia di Sardegna*, Sassari 1992, p. 253.

<sup>89</sup> A. MASTINO, "La romanità della società giudiciale in Sardegna: il Condaghe di san Pietro di Silki", in *Atti del Convegno nazionale La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti*, Sassari 2002, pp. 23-24: «in particolare nel Regno del Logudoro [...] i condaghi documentano usi e tradizioni di età bizantina, di età romana o addirittura di età preistorica, che si possono leggere in filigrana attraverso la documentazione scritta [...] un'area a ridosso della Colonia Turrus Libisonis, in un ambito geografico caratterizzato culturalmente come il più «romano» dell'isola, che ha lasciato traccia evidente anche nella denominazione di una curatoria: il termine Romania (oggi Romangia) compare già pienamente documentato proprio nel Condaghe di S. Pietro di Silki»; ID. *Storia della Sardegna Antica*, 2009, in particolare pp. 511-534 il capitolo XII "Le eredità romane nella Sardegna medievale"; cfr. I. DELOGU, "Introduzione", in *Il Condaghe di San Pietro di Silki*, Sassari 1997, pp. 28 ss.; ID., "Donnos, servos, appatissas e priores nella più grande «Cronaca» del Medio Evo Sardo: il Condaghe di S. Pietro di Silki", in Sacer. *Bollettino dell'Associazione Storica Sassarese*, VIII, 8, 2001, p. 160.

<sup>90</sup> S. PETRUCCI, "Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale (secoli XI-XIV)", cit., p. 144: «non si può parlare di città fondata ex novo, ma di uno sviluppo di un insediamento di tipo rurale (villa) verso un tipo cittadino»; cfr. DANIELA ROVINA, "L'età medievale", in AA. VV., *Sassari le origini*, Sassari 1989, p. 91, l'autrice afferma che nel territorio del giudicato di Torres «la maggior parte delle *villae* medievali coincide con quella dei nuclei rurali di età romana»; per le testimonianze archeologiche di età romana attestanti l'insediamento in cui sorge la città di Sassari si veda M.C. SATTA GINESU, "L'età romana", in AA. VV., *Sassari le origini*, cit., pp. 109-126.

<sup>91</sup> E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, cit., p. 136: «sulla fine del mille e cento era ancora una piccola villa retta da un *maiore de scolca*, ma già nel terzo decennio del secolo successivo, avviatasi a diventare un grosso borgo, era diventata sede di un curatore, il quale la governava in nome del giudice e secondo gli ordini di questo: e quattr'anni dopo il comune, robusto, erompeva minaccioso nella cruenta rivolta contro il giovine Barisone, e, frangendo la compagine del regno, mostrava di volersi far davvero il *caput Logudorii* attraendo nella zone delle sue appendici le curatorie di Romagna, di Flumenargia e Nurra e riducendo ad ufficiali comunali i *curatores* e i *maiores* che già l'amministravano».

dell'evoluzione» da villa secondaria a capitale del Giudicato<sup>92</sup>, appare da ricondursi non a «stimoli esterni» o ad una «iniziativa signorile» ma all'impulso spontaneo di un «ceto dirigente di origine schiettamente locale»<sup>93</sup>. Pur affermandosi come il maggiore centro urbano del Nord Sardegna e fino alla costituzione in Comune<sup>94</sup>, la Città continua a mantenere notevoli continuità con la precedente condizione e fisionomia amministrativa di villa<sup>95</sup>.

## 2. Bidda: cellula del corpo giudiciale, e Corone: Assemblee di Cittadini e di Città

Nell'ordinamento del Giudicato, la villa o "Bidda" è la cellula del corpo giudiciale, cui essa assegna natura societaria<sup>96</sup> e, pertanto, democratica.

<sup>92</sup> P. TOUBERT, "Prefazione", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cit., p. 10; cfr. E. COSTA, *Sassari*, I, Sassari 1992, p. 27: «Sassari [...] non è che una figlia dell'antica Torres, come oggi Torres può chiamarsi una figlia della moderna Sassari»; A. MATTONE, "L'efficacia del modello comunale pisano esteso alla Sardegna", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., p. 167: «Ancora in un documento del 1202 Sassari veniva definita come un villaggio [...] Nell'arco di pochi decenni del XIII secolo Sassari percorse tutta la scala evolutiva che da *curtis* monastica e da *villa* della curatoria di Romangia la portò allo stato di città cinta di mura e, quindi, di comune autonomo pazonato con Pisa e poi con Genova»; cfr. M. TANGHERONI, "L'economia e la società della Sardegna (XI-XIII secolo)", in M. Guidetti, a cura di, *Storia dei Sardi e della Sardegna*, II, *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, cit., p. 186: «diverso il caso di Sassari, che era ancora all'inizio del XII secolo una *curtis* dipendente dal monastero di S. Pietro di Silki e, nella seconda metà dello stesso secolo, una delle molte *villes* della parte settentrionale del Logudoro».

<sup>93</sup> M. TANGHERONI, "Nascita e affermazione di una città: Sassari dal XII al XIV secolo", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli statuti sassaresi, economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cit., p. 50; concordano su questo punto: A. MATTONE, "Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo*, cit., p. 409; P.F. SIMBULA, "Processi di integrazione delle città nel Regno: Sassari nel Trecento", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, in *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., p. 483.

<sup>94</sup> F.C. CASULA, "Sassari", in *Dizionario Storico Sardo*, cit., p. 1609: «Compare per la prima volta nelle fonti col nome di Thatari intorno al 1125, come "villa" capoluogo della "curatoria" di Romangia nel Regno di Torres [...] A cavallo fra il 760 ed il mille, se non prima, Thathari si fuse con il piccolo centro dèmico di Turtheui/Turthèlas, dando vita ad una "villa" più grande [...] Seppure già consistente e in fase di rapida espansione, agli inizi del Mille ancora emergeva rispetto agli insediamenti vicini, caratterizzandosi solo come centro prettamente rurale. Agli inizi del secolo XII era divenuto, però, insediamento di primaria importanza, residenza dei re di Torres e di numerose famiglie magnatizie giudicali [...] Giuridicamente Sassari passò da Comune autonomo a capitale di uno Stato repubblicano di tipo comunale nel 1272».

<sup>95</sup> A. SODDU, "Alle origini del Comune di Sassari. Modelli pisani e istituzioni locali", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., pp. 144-154: § *Le istituzioni comunali di Sassari tra continuità e innovazione*; cfr. A. MATTONE, "Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo", cit., p. 415.

<sup>96</sup> Cicerone, rep., I, 39, dà la definizione di *populus* come «*coetus multitudinis iuris consensu et utilitati communione sociatus*».

La collettività giudiciale è una sorta di 'società di società'<sup>97</sup>, strettamente collegata al proprio territorio attraverso un reticolato di numerose piccole comunità locali<sup>98</sup>: «l'aggregato demografico [...] che caratterizza la Sardegna e che ne denota chiaramente i connotati sociali, giuridici ed economici, è la «villà»<sup>99</sup>. Le «Ville» sono «i centri più importanti di ciascun giudicato»<sup>100</sup>. La

<sup>97</sup> Si veda A. SODDU, "I Vandali, Bisanzio e il Medioevo dei Giudici, 476-1323", in M. Brigaglia, a cura di, *La Sardegna. Tutta la storia in mille domande*, Sassari 2011, pp. 44-45 in particolare il § La villa, il luogo della vita comunitaria «Le popolazioni risiedevano nelle *villas*, le attuali *biddas* o "paesi" [...] Nell'età giudiciale [...] le *villas* rappresentavano il luogo deputato alla vita comunitaria. Questo spazio aveva anche una configurazione giuridica: i villaggi erano retti dai relativi *majores*, nominati dall'alto o forse espressi dalla comunità rurale, che era comunque rappresentata da *homines bonos* e *mandatores de liberos*. Le *villas* paiono così essere abitate da uomini liberi in contrapposizione con le *domos*, in cui prestavano la loro opera i servi».

<sup>98</sup> Sul tema della cittadinanza si veda A. MURONI, "Cittadinanza romana in Sardegna durante la *Res publica*: concessioni tra politica e diritto", in *Diritto@Storia*, 12, 2014; per la configurazione giuridica della cittadinanza nel Medioevo vedere l'opera di riferimento di P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari 1999, pp. 3-50.

<sup>99</sup> F. ARTIZZU, "*Civis* e *Burgensis* nella terminologia sardo pisana", in *Ricerche sulla storia e le istituzioni della Sardegna medievale, Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum*, Roma 1983, p. 41. L'autore ha già affermato (p. 39) che «l'Italia è sempre stata la terra delle città» ma non la Sardegna che presenta una diversa impostazione; Id., "Le strutture politico-amministrative del comune di Sassari attraverso la lettura degli statuti", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaesi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cit., ora in *Società e istituzioni della Sardegna medievale*, Cagliari 1995, p. 114: «nel Medioevo [...] si era perso in Sardegna il concetto di città e ciò in conseguenza del fatto che, secondo gli studiosi, l'aggregato principale e, direi, esclusivo della vita sociale era la villa»; M. TANGHERONI, "Strutture curtensi, signorie, feudalesimo nella Sardegna medievale", in A. Spicciani - C. Violante, a cura di, *La Signoria rurale nel Medioevo italiano*, II, Pisa 1988, p. 72 «La Sardegna dell'XI e del XII secolo aveva pochissime città, o, meglio centri a carattere urbano [...] il popolamento [organizzato in ] villaggi (*ville*), nell'assoluta assenza di ogni fenomeno di incastellamento»; cfr. A. CADINU, "I villaggi", in A. Asole, a cura di, *La Provincia di Oristano il territorio, la natura, l'uomo*, Milano 1997, p. 150: «fitta trama di piccoli agglomerati compatti [...] una forma di habitat fondata sulla disseminazione capillare di insediamenti [...] forma, nella quale è lecito accomunare il paesaggio romano della *villa rustica* e della *villa urbana* e il paesaggio giudiciale delle *ville*».

<sup>100</sup> A. BOSCOLO, *La Sardegna dei Giudicati*, Cagliari 1979, p. 12: «Le *ville* erano i centri più importanti di ciascun giudicato. Ogni villa, abitata generalmente oltreché da liberi e da servi anche da colliberti, si presentava con una struttura ben organizzata»; cfr. J. DAY, "La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al Secolo XIV", in J. Day - B. Anatra - L. Scaraffia, *La Sardegna medioevale e moderna*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, X, Torino 1984, p. 65: «L'unità amministrativa di base è naturalmente il villaggio, le cui diverse denominazioni nei documenti dell'epoca – *scolca*, *curte*, *donnicalia*, *domus* – si riferiscono a una medesima realtà economico-sociale. Verso la fine del XIII secolo, tutta questa nomenclatura, che ha lasciato parecchie tracce nella toponomastica, tende a sparire. Rimane solamente il termine *villa* (*bidda* in sardo) per indicare un centro di insediamento a volte frazionato, spesso microscopico, ma dotato di personalità giuridica propria e di un territorio delimitato, composto, secondo la formula consueta, dal centro di abitazione, dai campi, prati, vigne, *saltus*, corsi d'acqua e *domestias*».

Villa / Bidda / piccola comunità locale<sup>101</sup>, base degli istituti giudiciali<sup>102</sup>, deriva dalla organizzazione territoriale romana<sup>103</sup>. La prosecuzione nel medioevo del «sistema [romano] della distribuzione demografica a villaggio»<sup>104</sup> marca la alterità con il resto dell'Europa continentale in cui è diffuso un altro tipo di insediamento e di centro abitato: il Borgo<sup>105</sup> espressione di una

<sup>101</sup> Per una specificazione del termine comunità si veda P. GALETTI, "Paesaggi, comunità, villaggi nell'Europa medievale", in P. Galetti, a cura di, *Paesaggi, comunità, villaggi medievali, Atti del Convegno internazionale di studio*, Bologna 14-16 gennaio 2010, Spoleto 2012, p. 16: «il vocabolo "comunità" è venuto assumendo nel corso del tempo [...] un valore 'storiografico', con riferimento al dibattito di una lunga tradizione tra gli studiosi europei e al significato preciso, e per certi versi limitativo, che ad essi è associato. Meglio parlare in questo caso di "collettività locali" per evitare fraintendimenti, oppure assegnare al termine "comunità" un significato neutro, da riempire di contenuti caso per caso. D'altronde, i membri di una "collettività/comunità" altomedievale probabilmente intendevano i legami comuni tra i suoi membri in modo diverso rispetto ai secoli seguenti»; cfr. C. POVOLO, "La piccola comunità e le sue consuetudini", in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, II, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2008, p. 594.

<sup>102</sup> G. OLLA REPETTO, "L'ordinamento costituzionale-amministrativo della Sardegna alla fine del '300", in *Il mondo della Carta de Logu*, Cagliari 1979, ora in EAD., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV*, Cagliari 2005, p. 238 e p. 247: «la molecola della società»; EAD., "Le istituzioni medievali", in M. Brigaglia, a cura di, *La Sardegna, I, La geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Cagliari 1982, ora in EAD., *Studi sulle istituzioni amministrative e giudiziarie della Sardegna nei secoli XIV e XV*, Cagliari 2005, p. 252: «cellula base del tessuto sociale medievale sardo» e p. 258: «la centralità della villa, ombelico del corpo territoriale».

<sup>103</sup> F.C. CASULA, "villa", in *Dizionario Storico Sardo*, cit., p. 1879: «Nella Sardegna romana era originariamente la residenza campestre di un latifondista, più o meno grande più o meno lussuosa, completa con ambienti destinati all'attività agricola [...] Col tempo la villa cercò di avere uno svolgimento sempre più autonomo, con propri artigiani per tutte le necessità: ferrarii, lignarii, ecc., cosicchè come centro di produzione, da circa l'VIII secolo il termine "villa" acquistò il senso di territoriale di villaggio o di distretto politico, a sviluppo demografico endogeno. Nel Medioevo isolano furono dette "ville" (in sardo *biddas*) anche abitati preesistenti ai *vici* e agli *oppida* e alle *cortes* romane [...] Come distretto politico la "villa" stette alla base dell'organizzazione amministrativa dei successivi regni giudiciali di Càlari, Torres, Gallura e Arborèa [...] Le "ville" erano raggruppate in ampi distretti amministrativi proporzionali chiamati *curadorias* (in italiano "curatorie")»; E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, cit., p. 33, l'autore sostiene che «l'unità demografica della Sardegna medioevale può ravvisarsi nella villa» e a riguardo ne afferma la «connessione con i *vici* romani già costituiti in un *populus*».

<sup>104</sup> A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, cit., pp. 51-52, l'autore fa risalire l'origine di questa distribuzione «all'età romana» e afferma che p. 56: «la villa, trasformazione degli antichi *oppida* [...] diventa l'unità demografica normale della costituzione sarda», tesi ribadita (p. 126) con l'affermazione: «la stessa organizzazione della villa sarda riproduce, probabilmente, la struttura dell'antica villa romana».

<sup>105</sup> Il Borgo si sviluppa come centro abitato nei presso di un castello o di una fortificazione e pertanto assume l'accezione di «rocca feudale», si veda la voce "borgo", in *Treccani. it – Enciclopedie on line*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana; cfr. Daniela rovina, "L'età medievale", in AA. Vv., *Sassari le origini*, cit., p. 92: «non si verificò in Sardegna il fenomeno

differente e opposta realtà storica e istituzionale<sup>106</sup>. Nella Sardegna medievale i centri abitati sono costituiti dalle "ville", che rappresentano la forma di insediamento autoctona. Anche Sassari, affermandosi in un territorio non feudalizzato non presenta alcuna connotazione tipica della forma di insediamento denominata 'Borgo', ma è espressione dell'urbanesimo sardo che si esprime nelle ville giudicali<sup>107</sup>. I borghi, come Castel Genovese, fondato dai Doria agli inizi del XII secolo, Bosa Nuova, costruita dai Malaspina alle pendici del castello di Serravalle nel XII secolo, Burgos, fondata da Mariano IV d'Arborea negli anni 40' del XIV secolo, sono eccezioni<sup>108</sup>. Ogni Bidda ha una propria «organizzazione di carattere politico [impostata su una «cooperazione collettiva»] che ne manifesta la funzione come la cellula della

---

continentale dell'incastellamento e della nascita del borgo fortificato»; cfr. J. DAY, "Castelli, città fortificate e organizzazione del territorio in Sardegna dal secolo dodicesimo al secolo quattordicesimo", in R. Comba - A.A. Settia, a cura di, *Castelli. Storia e archeologia. Atti del Convegno Cuneo 6-8 Dicembre 1981*, Torino 1984, pp. 115-121; F.G.R. CAMPUS, "Incastellamento e poteri locali di origine ligure in Sardegna. L'area della Sardegna settentrionale", in L. Gallinari, a cura di, *Genova: una «porta» del Mediterraneo*, Genova 2005, I, pp. 367-412.

<sup>106</sup> Si veda G. LOBRANO, "La relazione città-campagna: nella vicenda storica di lungo periodo e nella riflessione contemporanea", in *Le campagne e le città. Prospettive di sviluppo sostenibile in area mediterranea*, in F. Nuvoli, a cura di, Cagliari 2016, pp. 68-69: «Nell'epoca medievale, le città diventano l'arcipelago repubblicano che emerge dall'inondazione regia-feudale. Né si possono confondere le "città" antiche, repubbliche di cittadini, caratterizzate – anche le più piccole – dalla centralità della piazza, sede dell'assemblea sovrana, con i "borghi" medievali, insiemi di sudditi, caratterizzati – anche i più grandi – dalla centralità del palazzo, sede del signore feudale»; cfr. F.C. CASULA, "borgo", in *Dizionario Storico Sardo*, cit., p. 219.

<sup>107</sup> Ulteriori e significativi esempi che risultano di grande interesse sono Santa Igia ed Oristano, si veda il volume promosso dall'Istituto di Storia medievale dell'Università di Cagliari *S. Igia. Capitale giudicale*, Pisa 1986; cfr. A. SODDU, "Processi di formazione delle città sarde nel XIII secolo: il caso di Santa Igia", in G. Meloni - P.F. Simbula - A. Soddu, a cura di, *Identità cittadine ed élites politiche e economiche in Sardegna tra XIII e XV secolo*, Sassari 2010, pp. 63-79; R. ZUCCA, "L'Aristiane dei bizantini", in *Quaderni oristanesi*, 13-14, 1987, pp. 47-56; P.F. SIMBULA, "La capitale giudicale", in F.C. Casula, a cura di, *La provincia di Oristano. L'orma della storia*, Cinisello Balsamo 1990, pp. 74-80; M.G. MELE, *Oristano giudicale. Topografia e insediamento*, Cagliari 1999, pp. 25-46; ID., "Oristano. Città regia del Regno di Sardegna", in *El món urbà a la corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta, XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó*, III, cit., pp. 575-581.

<sup>108</sup> Per una puntuale analisi dell'affermazione dei poteri signorili e del connesso fenomeno di incastellamento si veda A. SODDU, "La signoria dei Doria in Sardegna e l'origine di Castelgenovese", in A. Mattone - A. Soddu, a cura di, *Castelsardo. Novecento anni di storia, Atti del Convegno di studi, Castelsardo 14-16 novembre 2002*, Roma 2007, pp. 235-268; ID., "La città di Bosa tra giudici di Torres e Malaspina (XII-XIII secolo)", in A. Mattone - M.B. Cocco, a cura di, *Bosa. La città e il suo territorio dall'età antica al mondo contemporaneo, Convegno di studi, Bosa 24-25 ottobre 2014*, Sassari 2016, pp. 288-297; ID., "La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)", in *Archivio Storico Sardo*, LIV, 2019, pp. 69-94; cfr. A.M. OLIVA, "Il Goceano, punto nevralgico della storia sarda", in *Medioevo. Saggi e rassegne*, XIII, 1988, pp. 129-152; P.P. TILOCCA, *Il castello di Burgos*, Sassari 1997.



costituzione medievale isolana»<sup>109</sup>. Essa ha una «assemblea» e dispone di propri «organi di governo», con a capo il *maiore de villa* attraverso i quali esercita la propria «autonomia amministrativa»<sup>110</sup> ed esercita la giurisdizione. Oltre al *maiore de villa*, che costituisce la massima autorità locale, sono presenti altri «ufficiali o agenti di governo» (come il *maiore de scolca*, il *maiore de pradu*, il *maiore de golvare* e il *mandatore de villa*) che completano l'ordinamento delle villa<sup>111</sup>.

La collettività giudiciale ha natura democratica. Nei Giudicati il Giudice non ha il monopolio del potere. Per provvedere alla amministrazione della cosa pubblica e garantirne la giustizia necessita la partecipazione del Popolo. Detta partecipazione si svolge grazie alla struttura e al funzionamento di Assemblee<sup>112</sup>, dette Corone, in cui si esercita, su ben tre livelli consecutivi, la volizione amministrativa e giudiziaria<sup>113</sup>. Nelle singole "Biddas", «base

<sup>109</sup> R. DI TUCCI, *La proprietà fondiaria in Sardegna dall'alto medioevo ai nostri giorni. Studi e documenti di storia economica e giuridica*, Cagliari 1928, p. 55.

<sup>110</sup> C. FERRANTE - A. MATTONE, "Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)", cit., in particolare il § 2 *La villa nella società giudiciale dei secoli XI-XII* e il § 5 *La villa negli statuti sardi del XIV secolo* in cui l'autore afferma che «la comunità rustica, composta in prevalenza da piccoli proprietari terrieri, artigiani e coloni, era in genere dotata di organi di governo, di un'assemblea, talvolta di statuti, ed esercitava la propria autonomia amministrativa disciplinando gli usi collettivi nel territorio di pertinenza [...] l'impronta bizantina costituisce il nucleo originario occulto della storia della comunità rurale sarda del Medioevo, giacché la struttura amministrativa e giudiziaria rigorosamente centralistica dei Giudicati non prevedeva immunità o poteri delegati di tipo feudale»; A. MATTONE, "Il feudo e la comunità di villaggio", in M. Guidetti, a cura di, *Storia dei Sardi e della Sardegna*, III, *L'età moderna dagli aragonesi alla fine del dominio spagnolo*, Milano 1989, p. 335; U.G. MONDOLFO, "Terre e classi sociali in Sardegna nel periodo feudale", in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXXVI, Torino 1903, ora in A. BOSCOLO, a cura di, *Il feudalesimo in Sardegna*, Cagliari 1967, p. 299: «l'esistenza di *universitates*, espressione giuridica delle *villae*, che non furono semplici aggregati di case e di uomini, e, se non giunsero ad esser mai organismi politici, ebbero tuttavia figura e personalità giuridica: enti, direi quasi, amministrativi».

<sup>111</sup> F.C. CASULA, "villa", cit., p. 1879.

<sup>112</sup> A. MARONGIU, *I parlamenti di Sardegna nella Storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma 1932, pp. 7-8: «Carte e documenti ci mostrano come il Giudice agisse generalmente dopo aver avuto il consenso e l'approvazione degli arcivescovi, vescovi, degli appartenenti alle famiglie più cospicue, i «liberi grandi», ed anche i liberi in genere [...] Si tratta di istituzioni originarie radicate nei secoli [...] cui ciascuno partecipava per diritto proprio e non come delegato di classi o di popolo e nelle quali le deliberazioni venivano prese seguendo il criterio del consenso dei più tra gli intervenuti»; cfr. A. BOSCOLO, *La Sardegna bizantina e alto-giudiciale*, Cagliari 1978, p. 159, l'autore riguardo l'intervento del popolo descrive l'assemblea che forma «un *conventus*, un *consiliu de sus homines bonos de sa terra*, che esprimeva una *voluntas*, alla quale i giudici erano tenuti».

<sup>113</sup> Si veda A. SOLMI, *Prefazione a i Condaghi di S. Nicola di Trullas e di S. Maria di Bonarcado*, Milano 1937, p. 15: «l'organizzazione della *corona*, nella triplice forma della *corona de rennu*, della *corona de curatore* e della *corona de villa*, si rivela in tutta la sua varia membratura, per i diversi fini politici, amministrativi, giudiziari di queste riunioni e di questi tribunali»; A.

del tessuto connettivo, economico ed istituzionale» e punto di avvio dell'*iter* decisionale dell'intero Giudicato<sup>114</sup>, la 'partecipazione' è assicurata, dalle Assemblee periodiche cui concorrono tutti gli abitanti e che sono denominate *Coronas de Bidda*<sup>115</sup>. L'insieme più o meno numeroso di ville, facenti capo alla villa più grande, forma la curatoria: distretto amministrativo-giudiziario di varia estensione<sup>116</sup>. La «struttura ville-curatoria» è la prima struttu-

---

MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Modena 1991, p. 169: «adottavano le loro decisioni in assemblee (corone), ad un tempo giudiziarie e amministrative»; cfr. G. PITTIU, "Il procedimento giudiziario nei Condaghi e nella Carta de Logu", in *Studi Sardi*, anno IV, fasc. 1, 1940, pp. 39-40: «L'ordinamento giudiziario sardo aveva il suo cardine nella corona [...] La giustizia [...] aveva, specialmente nell'epoca di autonomia dell'isola, uno spiccato carattere popolare, per la partecipazione del popolo ai giudizi, come anche alle assemblee politiche e amministrative»; cfr. A. CHECCHINI, *Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale*, Aquila 1927, ora in ID., *Scritti giuridici e storico-giuridici*, II, *Storia del processo - Storia del diritto privato*, Padova 1958, p. 14 «Le assemblee giudiziarie sarde come le altre di carattere politico e amministrativo» e (p. 16) «Nell'ordinamento delle assemblee, così politiche come giudiziarie»; R. DI TUCCI, *Il diritto pubblico della Sardegna nel Medio Evo*, in *Archivio storico sardo*, XV, 1924, p. 95: «Un'assemblea generale di carattere politico, amministrativo e giudiziario, era la *corona de logu o collectus*»; G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, cit., p. 19: «assemblee locali (collectu, galteorgiu o corona) nelle quali, su sollecitazione del regolo, che le presenziava il più delle volte venivano adottati dagli uomini liberi i provvedimenti più importanti di interesse collettivo delle curatorie, e veniva amministrata la giustizia».

<sup>114</sup> M. TANGHERONI, "L'economia e la società della Sardegna (XI-XIII secolo)", cit., p. 157: «la base del tessuto connettivo, economico ed istituzionale dei giudicati»; cfr. E. MURA, "Considerazioni sul problema fondiario nella Sardegna medioevale", in *Archivio Storico Sardo di Sassari*, XI, 1985, p. 144: «Nel periodo giudiciale più antico troviamo la Sardegna organizzata economicamente ed amministrativamente in villaggi costituenti non solo un'unità demografica, ma una vera e propria unità politica con competenze sul territorio circostante che ne costituisce una naturale pertinenza»; F.C. CASULA, "villa", cit., p. 1879: «Come distretto politico la "villa" stette alla base dell'organizzazione amministrativa dei successivi regni giudicali di Càlari, Torres, Gallura e Arborèa»; cfr. A. TERROSU ASOLE, *Le sedi umane medioevali nella curatoria di Gippi (Sardegna sud-occidentale)*, Firenze 1974, p. 41: «La espressione più elementare del nuovo sistema organizzativo era dato dalla «villa» ossia un complesso territoriale costituito essenzialmente in due parti: una molto limitata che era data da un tratto di superficie ove stavano le dimore che ospitavano gli abitanti della stessa villa ed un secondo tratto notevolmente più vasto che era costituito dalle pertinenze territoriali ossia dalle superfici colte ed incolte che alla villa erano sempre legate».

<sup>115</sup> A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, cit., p. 57: «La villa, come unità amministrativa, può disporre delle terre comunali sue proprie; ma è necessario il consenso espresso dei partecipanti, e insieme la presenza e l'autorizzazione dei rappresentanti della pubblica autorità, giudice e curatore».

<sup>116</sup> F.C. CASULA, "Giudicati e curatorie", in R. Pracchi - A. Terrosu Asole, a cura di, *Atlante della Sardegna*, Roma 1980, l'autore ricostruisce una mappa delle divisioni amministrative giudicali p. 94: «Uno degli aspetti più sorprendenti dell'organizzazione giudiciale è dato dalle curatorie, chiamate preferibilmente *partes* nella Sardegna meridionale (ma più nell'Arborea che nel Cagliariitano). Queste curatorie erano, in pratica, distretti amministrativi di varia estensione, formati da un complesso più o meno numeroso di paesi o «ville» («biddas»); cfr.

ra complessa della organizzazione giudiciale<sup>117</sup>. In ambiti territoriali diversi, il Maggiore de Villa e il Curatore della Curatoria hanno funzioni omologhe «il Maggiore de Villa ripeteva le stesse funzioni del Curatore. Nella villa il Maggiore era come il Curatore nella curatoria»<sup>118</sup>. Sia la Villa sia la Curatoria vengono normalmente considerati nel loro insieme, come entità concrete composte dai 'cittadini'. Sono infatti indicate come 'enti collettivi' con espressioni includenti: «totta curatoria», «totta villa», «tottu locu» e «totu sa terra», che rimarcano la relazione tra tutto e parte<sup>119</sup>. Anche le Curatorie hanno le proprie Assemblee; sono le *Coronas de Curatoria*, a ciascuna delle quali concorrono i *Majores* delle "Biddas" rispettive. Vi sono, infine, le *Coronas del Logu* (una per Giudicato) a ciascuna delle quali concorrono i Curatori delle Curatorie. Per quanto eccezionale, si ha notizia anche della Corona della intera Sardegna, cui concorrono i Giudici dei diversi Giudicati<sup>120</sup>.

### 3. Vitalità e continuità del sistema delle Biddas organizzate in Corone

Il sistema giudiciale strutturato in Ville organizzate in Corone, appare sia alla base dei più recenti istituti comunali sardi, sia capace di interagire con essi<sup>121</sup> e addirittura di superarli in durata.

---

O. SCHENA, "Strutture politiche, istituzioni ecclesiastiche e vita culturale nei secoli XI-XIII", in O. SCHENA - S. TOGNETTI, *La Sardegna medievale nel contesto italiano e mediterraneo (secc. XI-XV)*, cit., p. 12: «curatorie (*curadorias*) – che rappresentavano un'unità elettorale ed amministrativo-giudiziaria formata da un insieme di centri abitati (*ville*)».

<sup>117</sup> S. PETRUCCI, "Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale (secoli XI-XIV)", cit., p. 108: «Base dell'insediamento e unità amministrativa primaria era la villa che può considerarsi l'unica forma di insediamento [...] Essa comprendeva sia i piccoli agglomerati di poche famiglie che i grossi centri, sedi di corte giudiciale: Sassari, Oristano, S. Gilla erano infatti delle ville, prima di organizzarsi in città con nuove istituzioni [...] Si ripetevano nel microcosmo della villa gli uffici e le gerarchie del centro. In questo semplice sistema amministrativo, burocraticamente organizzato dal centro alla periferia, vi fu spazio anche per organizzazioni collettive intermedie, che comunque si connettevano con la struttura villa-curatoria dell'organizzazione giudiciale».

<sup>118</sup> R. CARTA RASPI, *Storia della Sardegna*, cit., p. 331: «Nell'ambito più limitato della competenza territoriale, il Maggiore de Villa ripeteva le stesse funzioni del Curatore. Nella villa il Maggiore era come il Curatore nella curatoria, preposto all'amministrazione, alla finanza e alla giustizia».

<sup>119</sup> G. LA CORTE, "La scolca e il suo maggiore", in *Note di diritto sardo nel medio evo*, Sassari 1899, p. 11, e p. 18: «il complesso delle abitazioni parziali costituirà l'abitazione della villa, che involge il concetto di unità organica, *pleni iuris* dei singoli abitanti».

<sup>120</sup> V. PIRAS, *Istituzioni giudiciali. Specificità sarda e continuità romana*, Milano 2021, pp. 23-45, il § b. Natura civica-democratica α. Struttura civica su più livelli: Comunità locali, *Coronas de Curatoria*, *Corona de Logu* (e *Corona* 'inter-giudiciale').

<sup>121</sup> P. SATTA BRANCA, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, Roma 1885, rist. an. Sala Bolognese 1980, l'autore nel ricostruire la vicenda comunale di Sassari pone ampiamente in risalto l'importanza delle corone, p. 154: «*corone* di giustizia, che formavano veri tribunali collegiali», p. 156: «I tribunali di Corona in Sardegna erano antichissimi. Abbiamo memoria

Gli istituti comunali appaiono impiantati sui precedenti istituti giudicali. La base dell'esperienza istituzionale giudicale, data la specialità civica-democratica della sua 'forma di governo', ben si integra con il 'modello comunale' (a differenza del «modello feudale»<sup>122</sup>, quindi importato dalla monarchia aragonese che produce la rottura istituzionale<sup>123</sup>). Nella convenzione intercomunale del 1294 con Genova, Sassari è definita "villa", con la variante terminologica in altri parti del testo di *terra e locum*<sup>124</sup>. Un ulteriore segno continuità col precedente assetto organizzativo è dato dal permanere di istituti giudicali, attivi e operanti, non svuotati di fatto della loro funzione, né privati di competenze e facoltà decisionali<sup>125</sup>. L'organizzazione politico-amministrativa e giudiziaria di stampo giudicale imperniata sulla struttura villa-curatoria, costituisce le premesse storiche e istituzionali (precedenti storici e antecedenti logici), ai consigli e alle assemblee comunali proseguendo linee di svolgimento ininterrotte<sup>126</sup>. Si è ipotizzata «una innegabile connessione

---

di una *corona di luogo* in un diploma della metà del secolo XII (1153) di Gonario di Laccon, e dalla relazione di una visita dell'isola, fatta da Federico Visconti arcivescovo di Pisa nell'anno 1263 [...] Un altro documento di Gonario II di Laccon giudice di Torres, che è una vera sentenza giudiziale, ci mostra altresì corone di vescovi, ossia tribunali ecclesiastici, ma presieduti dal giudice, da cui la giustizia emanava».

<sup>122</sup> R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, "La Sardegna Aragonese", in M. GUIDETTI, a cura di, *Storia dei Sardi e della Sardegna*, II, *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, cit., pp. 265-266: «C'erano due vie per affrontare la realizzazione del *Regnum*: la guerra ad oltranza contro tutte le forze presenti nell'isola [...] oppure l'adozione di un modello che evitasse il più possibile lo scontro frontale. Si optò per questa seconda alternativa, e l'Infante partì con il progetto di costruire il regno sulle relazioni feudali con i signori preesistenti. Il feudalesimo fu concepito come una struttura politica superiore dotata di energia integratrice [...] si scelse il modello feudale. I territori occupati furono frammentati in un numero senza fine di unità che furono infeudate [...] Il modello funzionò malamente [...] Il modello fallì come struttura politica superiore».

<sup>123</sup> A. BOSCOLO, "La Sardegna dai giudicati all'età comunale", in AA. VV., *Breve storia della Sardegna*, Torino, 1965, p. 101: «La venuta dei nuovi signori segnò la fine delle istituzioni indigene e italiane, e nella Sardegna aragonese fece la comparsa il feudalesimo, che marcò l'isola con la sua impronta fino alle soglie del passato secolo».

<sup>124</sup> A. SODDU, "La confederatio tra i Comuni di Genova e Sassari (1294)", in G. Meloni - P. F. Simbula - A. Soddu, a cura di, *Identità cittadine ed élites politiche e economiche in Sardegna tra XIII e XV secolo*, Sassari 2010, pp. 87-1002.

<sup>125</sup> S. PETRUCCI, "Storia politica e istituzionale della Sardegna medioevale (secoli XI-XIV)", cit., p. 151: «Pur nella diversa collocazione gerarchica dovuta alle novità che soprattutto il sorgere dei centri cittadini a capo delle signorie provocò, si registrò una continuità di ufficiali giudicali, curatori, armentari, giudici di fatto, ecc., in un assetto non più semplificato come quello giudicale».

<sup>126</sup> J. HEERS, "Pisani e Genovesi nella Sardegna Medioevale", in M. Guidetti, a cura di, *Storia dei Sardi e della Sardegna*, II, *Il Medioevo. Dai Giudicati agli Aragonesi*, cit., p. 231: «l'insediamento dei pisani e dei genovesi in Sardegna fu un'azione complessa che, nei suoi aspetti sociali, non può essere riassunta in poche facili formule. Non si trattò di una annessione forzata seguita ad una semplice operazione militare; le resistenze, l'intricatissimo gioco delle alleanze, le difficoltà a creare un'autorità stabile spiegano invece la presenza di

fra l'istituto del podestà e quello del *curatore*»<sup>127</sup>. È stato anche giustamente sottolineato il rapporto tra Sassari, nel nuovo *status* di città comunale, e le ville limitrofe poiché in «sostanza coesistevano due tradizioni giuridiche di matrice diversa che si integravano a vicenda: da un lato le antiche istituzioni giudicali che il Comune aveva fatto proprie nell'amministrazione e nell'esercizio della giurisdizione delle tre curatorie confinanti; dall'altro, il «territoriu over iscolcha de Sassari» (I, 34) che costituiva una sorta di *enclave* ben delimitata su cui far gravare le immediate prerogative cittadine»<sup>128</sup>.

Successivamente, esempio di interazione e compenetrazione tra istituti comunali sassaresi e l'istituto giudicale della *Corona de Logu* è quello documentato nella cosiddetta *ultima Pax Sardiniae*, il trattato di pace, del 24 gennaio del 1388, tra il Giudicato di Arborea e il re d'Aragona Giovanni I il Cacciatore<sup>129</sup>. Nel documento, l'imprescindibile assenso del popolo giudicale, presente per mezzo dei mandatari delle sue Ville, è documentato dalla loro sottoscrizione del trattato: «*Et nos eciam syndici actores et procuratores universitatum villarum curatoriarum et contratarum ac terre Iudicatus Arboree infrascriptarum*»<sup>130</sup>. Il trattato ci offre uno «spaccato delle istituzioni comunali strutture politiche [...] Ecco perché le forme politiche di quell'insediamento sono innanzitutto il portato di soluzioni empiriche, di strutture modellate su situazioni particolari» e p. 244: «Per i Genovesi ed i Pisani, dunque, alla colonizzazione «signorile» succede un periodo «comunale». Questa politica è di difficile realizzazione; se ne ricordi il fallimento in Corsica. In Sardegna ha certamente contribuito in senso positivo la presenza di determinati fattori: l'esistenza, con i giudicati di una struttura politica relativamente solida, il retaggio dell'amministrazione bizantina»; G.G. ORTU, *Ager et urbs. Trame di luogo nella Sardegna medievale e moderna*, Cagliari 2014, p. 62: «La comunità di villaggio esprime inoltre sin dalla prima età giudicale un primo embrione di autogoverno, con la riunione assembleare dei capi famiglia e con la designazione di *majores* e *juratos* per lo svolgimento di funzioni di bassa giustizia, di polizia e di controllo dei coltivi».

<sup>127</sup> E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, cit., p. 138: «analogo allo sviluppo del Comune di Sassari dovette pur essere quello del comune di Oristano, poiché anche questo si svolse sulla base di una precedente *iscolca* e presenta una innegabile connessione fra l'istituto del podestà e quello del *curatore*: ma disgraziatamente non possediamo dei documenti che ci permettano di seguirne le varie fasi evolutive».

<sup>128</sup> C. FERRANTE - A. MATTONE, «Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)», cit., «Sassari si era sostituita al potere giudicale nell'amministrazione e nello sfruttamento delle risorse agricole di questi territori attraverso la nomina di ufficiali comunali che di fatto avevano le stesse attribuzioni degli antichi *curatores*. La città quindi esercitava il controllo sui villaggi e sulle circoscrizioni rurali attraverso i *maiores* e gli *offitiales* della Romangia e della Fluminargia».

<sup>129</sup> P. TOLA, «*Codex Diplomaticus Sardiniae*», in *Monumenta Historiae Patriae*, X, T. I, Torino 1861, sec. XIV, doc. CL, pp. 817-861: in particolare si veda parte dell'intitolazione del Tola della pace del 1388: «Atto solenne di pace tra il re Don Giovanni di Aragona ed Eleonora Giudicessa di Arborea, col concorso delle città, ville, e comuni dipendenti da quest'ultima, e dei Sardi di lei fautori e aderenti».

<sup>130</sup> P. TOLA, «*Codex Diplomaticus Sardiniae*», cit., sec. XIV, doc. CL, p. 829; F.C. CASULA, *Eleonora regina del regno di Arborea*, Sassari 2003, pp. 346-347: «i verbali di riunioni delle

di Sassari durante il dominio arborense»<sup>131</sup>. Nel testo figurano il podestà Arsoco Marringoni «miles, potestas ac capitaneus civitatis Sasseris» con i cento membri del Consiglio maggiore, insieme ai «cives et abitatores»<sup>132</sup>. Inoltre uno dei tre procuratori di Eleonora è il sassarese Antonio Casu, oltre ai due delegati a firmare la pace per la città di Sassari Antonio Puggioni e Salatino de Lacon<sup>133</sup>. Tale partecipazione oltre alla compenetrazione di istituti appartenenti a due realtà istituzionali distinte ne denota la medesima matrice popolare<sup>134</sup>.

Infine, la vitalità del sistema giudiciale si manifesta nel 1410, quando, dopo la sconfitta di Sanluri (30 giugno 1409) e la perdita di Oristano (29 marzo 1410), il Giudice di Arborea Guglielmo III di Narbona Bas, riprende la guerra contro gli aragonesi, riorganizzando i territori giudicali superstiti e stabilendo la propria «residenza a Sassari, la nuova capitale, alla quale facevano capo le «curatorie» e le *corone* rimaste fedeli all'Arborea»<sup>135</sup>. Nell'atto conclusivo della storia giudiciale, Sassari compare in veste di ultima capitale giudiciale. Peraltro la guerra di resistenza non porta i frutti sperati per l'ormai compromessa sorte del Giudicato arborense: il Giudice Guglielmo III cede le proprie prerogative sull'Arborea al Re d'Aragona, Alfonso V il Magnanimo e Sassari diventa «città regia»<sup>136</sup>.

---

«corone» arborensi, con circa tremilacinquecento nomi e cognomi dei votanti [per] le nomine dei rappresentanti popolari (*sindaci, actores aut procuratores universitatum villarum, curatuarum et contratarum ac terre iudicatus Arboree infrascriptarum*) che avrebbero formato la *Corona de Logu* abilitata a discutere e sottoscrivere la pace».

<sup>131</sup> A. MATTONE, «L'efficacia del modello comunale pisano esteso alla Sardegna», cit., p. 238.

<sup>132</sup> P. TOLA, «*Codex Diplomaticus Sardiniae*», cit., sec. XIV, doc. CL, p. 853: «omnes cives et abitatores predictae civitatis et alia ipsius civitatis multitudo hominum in ea habitancium copiose taliter quod non deficiebant nisi pastores bestiaminum et quorum difficulter dinumerari non poterant congregati in eadem civitate apud ecclesiam sancte Caterine ipsius civitatis ubi est solitum congregari consilium ejusdem civitatis universitatem dicte civitatis et majorem et saniozem partem universitatis predictae facientes et representantes attendentes quod tractatus felicis pacis fiende in insula Sardinie».

<sup>133</sup> P. TOLA, «*Codex Diplomaticus Sardiniae*», cit., sec. XIV, doc. CL, p. 827: «Et nos Thomas de Serra major Camere Comita Pancia subcancellarius subcancellarius judicisse ejusdem et Anthonius Casei civis Sasseris»; per i delegati di Sassari si veda F.C. CASULA, *Eleonora regina del regno di Arborea*, cit., p. 354: «Sassari: deputati Antonio Puggioni e Salatino de Lacon. Documento di delega redatto il 14 gennaio 1388 nella chiesa di Santa Caterina di Sassari dal notaio Antonio de Valle».

<sup>134</sup> P.F. SIMBULA, «Processi di integrazione delle città nel Regno: Sassari nel Trecento», cit., p. 521: «è interessante rilevare che i nomi dei firmatari sassaresi di quella pace, oltre 170, sono sardi e rimandano a un ceto di *homines novi*».

<sup>135</sup> F.C. CASULA, *La Storia di Sardegna*, cit., p. 780; cfr. L. GALLINARI, «Sassari da capitale giudiciale a città regia», cit., p. 358: «un importante elemento da tenere in debita considerazione è senz'altro rappresentato dal rapporto che si dovette instaurare con Guglielmo II di Narbona, ultimo legittimo sovrano arborense, il quale proprio di Sassari fece la sua capitale per circa dieci anni».

<sup>136</sup> Guglielmo III di Narbona Bas cede le proprie prerogative sull'Arborea al Re d'Aragona, Alfonso V il Magnanimo, con un accordo sottoscritto in Alghero, col re in persona, il 17

### III. SASSARI "LIBERO COMUNE"

**Sommario:** 1. *Sassari Comune: dalla crisi della istituzione giudiciale al complicato contesto giuridico medievale*; 2. *Sassari Comune "pazionato" (in particolare, la convenzione del 1294 con il Comune di Genova)*; 3. *Attività statutaria del Comune di Sassari*; 4. *Continuità di istituti civici giudiciali nella Sassari comunale (in particolare, delle Corone)*

#### 1. Sassari Comune: dalla crisi della istituzione giudiciale al complicato contesto giuridico medievale

Sono stati prodotti numerosi studi sulla tradizione urbana sarda<sup>137</sup>, sui quali ha pesato la dottrina – autorevole ma da noi non condivisa –<sup>138</sup> secondo cui «se la storia italiana è, in gran parte storia di città, altrettanto non si potrebbe dire per la Sardegna»<sup>139</sup>. Questa preliminare osservazione ci consente

---

agosto 1420, F.C. CASULA, "Sassari", cit., p. 1611; L. D'ARIENZO, *Documenti sui Visconti di Narbona e la Sardegna*, I-II, Padova 1977; vedi anche V. AMAT DI SAN FILIPPO, *Pretendenti e discendenti della Casa d'Arborea*, in *Archivio Storico Sardo*, XXXI, 1980, pp. 85-91.

<sup>137</sup> Si veda F.C. CASULA, "Città costiere attuali: l'origine e la storia", in A. Asole, a cura di, *Sardegna. L'uomo e le coste*, Milano 1983, pp. 43-54; cfr. L. GALOPPINI - M. TANGHERONI, "Le città della Sardegna tra Due e Trecento", in R. Dondarini, a cura di, *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, Atti del convegno nazionale di studi, Cento 6-7 maggio 1993*, Cento 1995, pp. 207-222; L. PANI ERMINI, "Le città sarde nell'altomedioevo: una ricerca in atto", in P.G. Spanu, a cura di, *Materiali per una topografia urbana. Status quaestionis e nuove acquisizioni, Atti del V Convegno sull'archeologia tardoromana e medievale in Sardegna, Cagliari-Cagliari 24-26 giugno 1988*, Oristano 1995, pp. 62-64; G.G. ORTU, "Le identità storiche. Città e campagne", in G. Mura - A. Sanna, a cura di, *Paesi e città della Sardegna*, II, *Le città*, Cagliari 1999, pp. 11-24; P.G. SPANU, "«Insula quae dicitur Sardinia, in qua plurima fuisse civitates legimus» (Ravennatis Anonymi Cosmographia V, 26). Note sulle città sarde tra la tarda antichità e l'Alto Medioevo", in A. Augenti, a cura di, *Le città italiane tra la tarda antichità e l'Alto Medioevo, Atti del Convegno di Studi*, Ravenna 26-29 febbraio 2004, pp. 589-612; F.G.R. CAMPUS, "Centri demici minori e città in Sardegna: tra storia e modelli insediativi (secc. XII-XIV)", cit., pp. 319-350; A. MASTINO - R. ZUCCA, "Urbes et rura. Città e campagna nel territorio oristanese in età romana", in P.G. Spanu - R. Zucca, a cura di, *Oristano e il suo territorio, 1. Dalla preistoria all'alto Medioevo*, Roma 2011, pp. 411-601; P. FOIS - P.G. SPANU - R. ZUCCA, "Le città della Sardegna centro-occidentale fra VIII e IX secolo", in R. Martorelli, a cura di, *Settecento-Millemcento. Storia, Archeologia e Arte nei «secoli bui» del Mediterraneo. Dalle fonti scritte, archeologiche ed artistiche alla ricostruzione della vicenda storica. La Sardegna laboratorio di esperienze culturali, Atti del Convegno di Studi Cagliari 17-19 ottobre 2012*, Cagliari 2013, I, 1, pp. 254-260.

<sup>138</sup> Come osservato nella "Introduzione", in particolare nt. 15.

<sup>139</sup> A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, cit., pp. 86-88. Occorre completare il ragionamento dell'autore, in quanto egli non nega il l'esistenza di un movimento urbano, ma sostiene che «il vigoroso avviamento urbano dell'epoca romana fu interrotto in Sardegna dalla profonda crisi economica» col risultato di «uno sviluppo medio-crescente e incompleto del fenomeno urbano». Inoltre accenna a un «secondo fiorimento urbano»

di guardare con rinnovato interesse istituzionale alla storia della Città di Sassari, al di là di ulteriori e sempre meritori aggiornamenti evenemenziali.

Nel corso del secolo XIII, Sassari ha sperimentato un forte sviluppo<sup>140</sup>, propiziato dalla congiuntura storica della presenza nella Città di Sassari di Ordini monastici provenienti dalla Penisola e del contatto con le due Repubbliche tirreniche di Pisa e Genova; presenza e contatto che agganciano la storia della Città insulare alla storia continentale. Da un lato, l'arrivo dei monaci non si esaurisce in una missione soltanto spirituale ma si traduce in attività anche pratiche, che danno un forte impulso all'incremento della produttività del comparto agricolo-pastorale<sup>141</sup>. D'altro lato, la presenza dei mercanti pisani e genovesi inserisce Sassari nelle rotte e nei flussi commerciali mediterranei<sup>142</sup>. L'apertura delle connesse prospettive economiche fa

---

per i secoli XI e XIV; cfr. G. TORE, "Città e territorio", in M. Brigaglia, a cura di, *La Sardegna*, I, *La geografia, la storia, l'arte e la letteratura*, Cagliari 1982, p. 225: «la storia della Sardegna antica non è storia di città».

<sup>140</sup> M. CADINU, "Aspetti internazionali dell'urbanistica giudiciale e dell'edilizia nella Sassari medievale", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., pp. 775-778, sostiene la tesi «dell'esistenza di una urbanistica giudiciale autonoma» e menziona espressamente i giudici di Torres quali «promotori di una "urbanistica giudiciale"».

<sup>141</sup> L'attività dei monaci, provenienti dai grandi centri monastici continentali di S. Benedetto di Monte Cassino, S. Salvatore di Camaldoli, S. Vittore di Marsiglia, svolge un ruolo centrale per il tessuto economico della Sardegna in generale e in particolare per il nord dell'isola. Si veda G. ZANETTI, *I Camaldolesi in Sardegna*, Cagliari 1974, p. 84; cfr. F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna*, Padova 1974; cfr. P. MERCI, *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*, a cura di, Sassari 1992, p. 14; G. FOIS, "Il Regno di Torres e i cistercensi fra Pisa e papato nella seconda metà del XII secolo", in *Atti del Convegno nazionale La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti*, Sassari 2002, pp. 195-240; cfr. A. SODDU - S. DE SANTIS, "Signorie monastiche nella Sardegna medievale, Il priorato camaldolese di S. Nicola di Trullas", in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Sassari*, 1, 2009, pp. 353-378; cfr. R. TURTAS, "Chiesa e potere politico in Sardegna. Dall'XI secolo al periodo spagnolo", in *Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari*, XVII, 2012, pp. 25-51; cfr. R. MARTORELLI, "Insediamenti monastici in Sardegna dalle origini al XV secolo: linee essenziali", in *Rivista dell'Istituto di storia dell'Europa mediterranea*, 4, giugno 2010, pp. 39-72; cfr. G. COLOMBINI, *Dai Cassinesi ai Cistercensi. Il monachesimo benedettino in Sardegna nell'età giudiciale (XI-XIII secolo)*, Cagliari 2012; C. ZEDDA - R. PINNA, "1183 l'anno della concordia. Il compromesso tra Ricco, arcivescovo di Cagliari e Austorgio, abate di San Vittore di Marsiglia", in *Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari*, 18, 2013, pp. 1-47; M.G. SANNA, "Aspetti dell'espansione monastica cassinese in Sardegna nel periodo giudiciale", in G. Strinna - G. Zichi, a cura di, *S. Elia di Monte Santo, Il primo cenobio benedettino della Sardegna tra storia, arte e devozione popolare*, Firenze 2017, pp. 109-116.

<sup>142</sup> Si dispone di documenti che attestano un'intensa attività commerciale svolta dai mercanti pisani e genovesi. Per quanto attiene Pisa, un documento di particolare rilevanza, databile tra il 1080 e il 1085, è quello in cui il Giudice del Logudoro, Mariano de Lacon, favorisce il commercio con i pisani con la concessione di privilegi come la protezione l'esenzione dai tributi per tutti i traffici intrapresi. Si veda *I brevi dei consoli del comune di Pisa degli anni*



confluire una massa di gente, che rende composita la popolazione sassarese, così risultante della commistione di elementi di origini differenti, i quali concorrono alla costruzione di una nuova identità collettiva<sup>143</sup>. La crescita repentina pone Sassari come *quid medium* tra Torres, polo marittimo e commerciale, e Ardara, polo politico, del Giudicato logudorese, facendola assurgere a principale centro della Sardegna settentrionale<sup>144</sup>. Si crea una nuova mobilità sociale e politica e la città diventa luogo di scambi commerciali e culturali e di servizi nonché il centro di governo giudiciale. Sassari trae cioè profitto dalla funzione di cerniera tra la zona costiera e l'entroterra e diventa capoluogo della Romangia.

Ceto prevalente è non più quello storico agro-pastorale ma un neonato ceto mercantile ossia urbano<sup>145</sup>. Il nuovo ceto dominante, nel difendere e

---

1162 e 1164. *Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti*, in O. BANTI, a cura di, Roma 1997, pp. 107-108; cfr. G. BLASCO FERRER, "Nuove riflessioni sul privilegio logudorese", in *Bollettino Storico Pisano*, LXII, 1993, pp. 399-416. Per quanto attiene i traffici con i genovesi, si dispone di due documenti che attestano la composizione di un ceto borghese sassarese. Il primo reca la data del 12 febbraio 1253, si veda il testo in L. BALLETTTO, "Studi e documenti su Genova e la Sardegna nel secolo XIII", in *Saggi e documenti*, II, T. I, Genova 1981, pp. 7-246, doc. 1. Il secondo reca la data del 23 agosto 1257, si tratta di una imbreviatura per il noleggio di una nave per conto di mercanti sassaresi di cui sono riportati nomi, si veda E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, I, *Le vicende politiche dal 450 al 1326*, Palermo 1908, rist. an. Bologna 1966, p. 227 nt. 1.

<sup>143</sup> Si tratta di una società cittadina con un'articolata e variegata stratificazione sociale, che segue dinamiche simili e rintracciabili nel resto dell'Italia continentale, si veda M. DAVIDE, "Sassari città multietnica", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., pp. 555-582.

<sup>144</sup> A. SODDU, "Ardara dall'età giudiciale al periodo feudale (XII-XVI secolo)", in T. Cabizosu - D. Mascia, a cura di, *Il Retablo Maggiore di Ardara Cinquecento anni di storia, arte, fede, Atti del convegno di studi Ardara, 25 settembre 2015*, Sassari 2018, pp. 13-29.

<sup>145</sup> Il ceto dirigente è il gruppo cittadino più forte che si propone di curare gli interessi e la difesa della città, e viene riconosciuto tale dall'*universus populus*. Il formarsi di un forte ceto dirigente locale, che diventa forza di governo e cura le sorti della città e che si identifica con essa, impedisce di piegarsi a qualsiasi dominio coloniale di sfruttamento, Pisano o Genovese, si veda M. TANGHERONI, "L'economia sarda nel secolo XIV: nuovi dati e nuove interpretazioni", in *Aspetti della vita economica medievale, Atti del Convegno di Studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis, Firenze-Pisa-Prato 10-14 marzo 1984*, Firenze 1985, pp. 650-651: «forte mobilità sociale e spaziale della popolazione sarda ed una qualche possibilità di ceti emergenti di origine locale, talora inseriti, anche in prima persona, in traffici di qualche respiro»; E. BASSO, "La dominazione genovese a Sassari: le ragioni di un'assenza", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., p. 285: «una specifica politica "sassarese" del ceto dirigente genovese, che va però non nella direzione di un'influenza genovese su Sassari, bensì in quello di un'influenza esercitata da Sassari sulla politica genovese»; A. SODDU, "Ceti dirigenti a Sassari tra aristocrazia giudiciale e borghesia cittadina (XIII-XIV secolo). Il caso dei De Vare", in M. G. Sanna, a cura di, *Historica et Philologica, Studi in onore di Raimondo Turtas*, Cagliari 2012, pp. 285-307. Per un confronto col contesto continentale si veda A. POLONI, "Fisionomia sociale e identità politica dei gruppi dirigenti popolari nella seconda metà del

nell'accrescere i propri interessi, concorre dall'interno alla erosione della struttura giudiciale<sup>146</sup>. Tale ceto sviluppa un sentimento di contrapposizione alla autorità giudiciale, sia una aspirazione a provvedere alla amministrazione della propria città secondo una 'nuova' concezione della autonomia, propria alla Europa feudale e che è la autonomia negativa-divisiva<sup>147</sup>. Il nuovo ceto favorisce Pisa e Genova, nella contesa per il dominio commerciale nel Logudoro, sostenendo alle volte l'una e alle volte l'altra Repubblica. Questa azione concorre al complesso delle tormentate e luttuose vicende, le quali culminano nell'assassinio del Giudice Barisone III e avviano il Giudicato di Torres al declino e infine alla caduta<sup>148</sup>. Nel declino e nella caduta della istituzione giudiciale c'è, dunque, anche il pullulare al suo interno di una nuova vita economica, che spinge verso una nuova organizzazione amministrativa ad 'autonomia – come detto – negativa'. I contestuali indebolimento del quadro istituzionale giudiciale e rafforzamento di Sassari (oramai centro urbano consistente e cinto di mura) sono condizioni della epifania del fenomeno cittadino-comunale<sup>149</sup>.

Sassari<sup>150</sup>, staccatasi ovvero resasi 'indipendente' dall'autorità giudiciale in una epoca in cui fenomeno comunale pienamente formato «sancisce [come è stato scritto] sul piano istituzionale il trionfo delle realtà urbane, il primato dello sviluppo imperniato sulle città»<sup>151</sup>, entra in una fase politica e istituzionale nuova, assumendo la fisionomia di "città medievale" secondo i canoni europei<sup>152</sup>. In altri termini: Sassari già "Bidida" giudiciale si trasforma

---

Duecento. Spunti di riflessione su un tema classico della storiografia comunalistica italiana", in *Società e storia*, CX/2005, pp. 799-821.

<sup>146</sup> Si veda, *supra*, nt. 93.

<sup>147</sup> Si veda, *supra*, nt. 66.

<sup>148</sup> Si veda F.C. CASULA, "Barisone III, re di Torres", in *Dizionario Storico Sardo*, cit., p. 161: «All'inizio del 1235, a nemmeno quindici anni, Barisone III fu «*crudeliter occisus et membratim detruncatus et mutilatus*», cioè orrendamente assassinato a Sorso da una rivolta popolare»; ID., "La Sardegna dopo la Meloria", in *Genova, Pisa e il Mediterraneo fra Due e Trecento, Atti del convegno di studi per il VII centenario della battaglia della Meloria, (Genova 24-27 ottobre 1984)*, Genova 1984, pp. 501-513; cfr. A. BOSCOLO, *La Sardegna dei Giudicati*, Cagliari 1979, pp. 51-56.

<sup>149</sup> A. MATTONE, "L'efficacia del modello comunale pisano esteso alla Sardegna", cit., pp. 168-171.

<sup>150</sup> Per una puntuale e approfondita esposizione degli avvenimenti storici della Sassari trecentesca si veda A. SODDU, "Alle origini del Comune di Sassari. Modelli pisani e istituzioni locali", cit., pp. 121-160.

<sup>151</sup> M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, p. 206: «Il Comune è per l'Italia la grande novità di questo periodo, che sancisce sul piano istituzionale il trionfo delle realtà urbane, il primato dello sviluppo imperniato sulle città» p. 207: «quando nelle fonti comincia a parlarsi di Comune, nei primi decenni del 1100, l'istituzione è da tempo saldamente eretta e funzionante».

<sup>152</sup> Sul dibattito storiografico sulla genesi delle città medievali si veda E. DUPRÉ THESEIDER, *La città medievale in Europa. Lezioni tenute all'Università di Bologna durante l'anno accademico*

in Comune<sup>153</sup>. La città, al contatto con i modelli comunali continentali Pisani e Genovesi, ne assimila le istituzioni<sup>154</sup>. L'assimilazione non si limita al governo cittadino ma implica anche un cambiamento di mentalità e di coscienza che assumono la cifra "cittadina"<sup>155</sup>. Del resto, come è stato affermato «la coscienza cittadina è tutt'uno con la città stessa»<sup>156</sup>. Sassari consta degli elementi costitutivi: «la popolazione, il territorio, l'autonomia»<sup>157</sup>. Inoltre «agisce come centro di attrazione di una pluralità di soggetti» e soprattutto (come vedremo a proposito della attività statutaria) è dotata di «*iurisdictio*, autonomia, potere di ordinarsi giuridicamente, di costituire un diritto proprio [... per l'] ordinamento giuridico [... cui] il cittadino partecipa insieme agli altri membri della città»<sup>158</sup>.

---

1957-58, Bologna 1958, p. 17, l'autore sostiene che la civiltà latina/italiana sia tipicamente cittadina «perché la città è il suo connotato più caratteristico» mentre «la civiltà germanica e nordica è fondamentalmente *non – cittadina*, campagnola»; cfr. G. FASOLI, "Le autonomie cittadine nel Medioevo", in *Nuove Questioni di Storia Medioevale*, Milano 1969, pp. 145-176; ID. "Città e storia delle città", in F. Bocchi - A. Carile - A.I. Pini, a cura di, *Scritti di storia medievale*, Bologna 1974, pp. 163-179; Y. RENUARD, *Le città italiane dal X al XIV secolo*, I, Milano 1975; Y. BAREL, *La ville médiévale. Système social, système urbain*, Grenoble 1977; cfr. *Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa*, in R. ELZE - G. FASOLI, a cura di, Bologna 1981; R. BORDONE, "Nascita e sviluppo delle autonomie cittadine", in N. Tranfaglia - M. Firpo, a cura di, *La storia*, II, *Il Medioevo*, Torino 1986, pp. 427-460; ID. "La città comunale", in P. Rossi, a cura di, *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino 1987, pp. 347-370; cfr. M. GINATEMPO - L. SANDRI, *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990; G. PINTO, *Città e spazi economici nell'Italia comunale*, Bologna 1996; M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana tra Medioevo ed Età moderna*, Torino 1999; G. VITOLO, *L'Italia delle altre città. Un'immagine del Mezzogiorno medievale*, Napoli 2014.

<sup>153</sup> Per una definizione di comune si veda M. ASCHERI, *Le città-stato*, Bologna 2006, p. 7: «ogni istituzione di governo locale, quale che fosse la dimensione della comunità amministrata e quale che fosse l'ampiezza delle sue competenze e dei suoi poteri».

<sup>154</sup> E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, cit., p. 133: «Il comune non fu quindi il prodotto d'uno sviluppo autoctono, ma nacque per impulsi esteriori e si foggì su tipi esteriori»; cfr. A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel Medioevo*, Cagliari 1917, p. 250: «L'autonomia comunale si esplicava nelle note forme del diritto italiano».

<sup>155</sup> H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 2006, p. 356: «Senza la coscienza giuridica urbana e senza un diritto cittadino, è difficile immaginare la nascita delle città e delle cittadine europee», ciò che caratterizza la città non è la densità di popolazione bensì il suo «fondamento nel diritto cittadino» e la «vita di comunità urbana autonoma ed integrata».

<sup>156</sup> G. FASOLI, "Aspirazioni cittadine e volontà imperiale", in R. Manselli - J. Riedmann, a cura di, *Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e Germania, Annali dell'Istituto storico italo-germanico*, Quaderno 10, Bologna 1982, p. 143; ID., "La coscienza civica nelle «*Laudes civitatum*»", in *La coscienza civica nei comuni italiani del Duecento*, Todi 1972, pp. 11-44.

<sup>157</sup> A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930, p. 535: «tre sono gli elementi costitutivi del Comune: la popolazione, il territorio, l'autonomia».

<sup>158</sup> P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, I, *Dalla civiltà comunale al Settecento*, cit., p. 31, l'autore indica la città come spazio giuridico capace di «costituirsì come ordinamento giuridico particolare (non sovrano)».

La storia comunale della città sarda – avviata, come detto, nel corso del secolo XIII – salta la fase consolare ed entra direttamente in quella podestarile<sup>159</sup>. Sassari usufruisce, infatti, della cosiddetta *Magna Charta* delle libertà comunali, che imprime una accelerazione al moto comunale<sup>160</sup>. Il comune di Sassari gode cioè immediatamente del diritto di darsi proprie leggi, conquistato dai comuni italiani con la Pace di Costanza alla fine del secolo XII (il 25 giugno 1183): lo *ius statuendi*<sup>161</sup>. La assunzione della forma-modello comunale inserisce, cioè, Sassari nel 'moto di autonomie' che ha già percorso l'Italia e che le fa assumere poteri normativi e giurisdizionali<sup>162</sup>.

Per la nuova collettività sassarese non possiamo, però, parlare di sovranità né di partecipazione alla sovranità<sup>163</sup> in quanto il Comune di Sassari dispone di un potere "derivato", "graduato" e "limitato"<sup>164</sup>. Sassari, come città

---

<sup>159</sup> Cfr. G. DE VERGOTTINI, "L'Impero e lo *ius statuendi* dei Comuni", in *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di Guido Rossi, II, Milano 1977, pp. 478-480. Il periodo in esame è definito "periodo consolare" secondo la terminologia adottata per indicare le linee di sviluppo delle istituzioni medievali; cfr. ID., "Problemi di storia della costituzione comunale", in *Scritti di storia del diritto italiano*, a cura di Guido Rossi, I, Milano 1977, p. 361: «periodo che va dalle prime *coniurationes* comunali alla pace di Costanza, secolo di formazione e di consolidamento delle autonomie comunali attraverso prima l'assenteismo e poi il cozzo con l'Impero».

<sup>160</sup> E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, cit., p. 269: «elevata al rango di una sorta di *Magna Charta* delle *iurisdictiones* locali ed era considerata un'irrevocabile riconoscimento dei poteri di governo cittadini».

<sup>161</sup> P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2008, p. 182: «la Pace di Costanza del 1183 [...] è, prima di ogni altra cosa, il riconoscimento – da parte dell'Imperatore – del complesso consuetudinario cittadino come complesso normativo delle autonomie cittadine»; cfr. P. BREZZI, "Da Roncaglia a Costanza", in *La Pace di Costanza, 1183. Un equilibrio di poteri fra società italiana ed impero. Atti del convegno, Milano-Piacenza 27-30 aprile 1983*, Bologna 1984, pp. 11-23; M. ASCHERI, "La «Pace» di Costanza (1183), fondamento delle libertà cittadine nel Regno d'Italia, e i suoi giuristi", in *Initium Revista Catalana d'Història del Dret*, 15, 2010, pp. 215-235.

<sup>162</sup> Alla città di Sassari è riconosciuta da tempo la giurisdizione, si veda E. BESTA, *La Sardegna medioevale*, I, *Le vicende politiche dal 450 al 1326*, cit., p. 204: «convenzioni ebbero luogo tra Adelasia e il comune di Sassari, il quale ebbe così ben delimitato il territorio entro cui, escluso l'intervento di ogni altra autorità, poté esercitare liberamente la sua giurisdizione».

<sup>163</sup> È comunemente affermata l'estraneità del concetto di sovranità al mondo medievale, al riguardo si veda E. CORTESE, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966, p. 1: «L'accezione attuale della sovranità, malgrado le numerose incertezze di cui si correda, rimane concettualmente legata con la figura dello Stato, anch'essa ormai definita stabilmente in chiave moderna e acquisita al patrimonio teorico del giurista come rappresentazione di un'entità qualificata negli aspetti propri del giorno d'oggi».

<sup>164</sup> Per una definizione del concetto di autonomia si veda F. CALASSO, *Medioevo del diritto. Le fonti*, I, Milano 1954, pag. 377: «Autonomia, stando al significato etimologico della parola, designa il potere che un ente ha di porre norme a sé stesso. Se questo potere fosse assoluto, completo, illimitato, il concetto di autonomia coinciderebbe evidentemente con quello di sovranità. Al contrario, si sente discorrere di autonomia, ovvero che l'autonomia è riconosciuta o negata, che si afferma o si sviluppa, che cresce o viene soppressa, e similmente. Ciò

comunale, si colloca dentro l'ampio e complicato contesto giuridico medioevale, definito dai vertici del papato e del governo di re germanici del Sacro romano impero. Il comune di Sassari rientra nella pluralità di ordinamenti particolari<sup>165</sup> (con la grande frammentazione di diritti, autonomie e giurisdizioni) che caratterizza il medioevo<sup>166</sup>. Si tratta di una 'realtà istituzionale' caratterizzata da una pluralità di centri di potere articolati in gradi gerarchici, secondo un ordine centralista e discendente<sup>167</sup>. All'interno di tale realtà, il Comune di Sassari può stringere e interrompere rapporti istituzionali volontari ma «regolati dal principio di preminenza del *superior*»<sup>168</sup>. Rientra, infatti, nella classificazione di «*civitas etiam agnoscens superior*»: dotata di autonomia ("negativa") ma pur sempre sottoposta a un potere superiore<sup>169</sup>.

fa supporre l'esistenza di un ente superiore, di fronte al quale il potere dell'ente autonomo si afferma in misura maggiore o minore, subisce delle vicende, scompare, ecc. Si profila dunque una differenza sostanziale fra il concetto di sovranità, che indica un potere assoluto, illimitato, originario, e il concetto di autonomia, che designa invece un potere derivato, graduato variamente, e quindi limitato».

<sup>165</sup> M. CARVALE, "Per una premessa storiografica", in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1471-1431), Atti del Convegno Roma 2-5 marzo 1992*, Roma 1992, p. 1-15.

<sup>166</sup> P. GROSSI, "Unità giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?", in *Quaderni fiorentini*, 31, 2002, *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, I, p. 49, l'autore descrive il contesto storico di riferimento come fortemente segnato da una pluralità di ordinamenti e da una pluralità di enti territoriali che producono diritto; cfr. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, p. 98: «Il medioevo è insieme, e in estrema misura, il tempo dell'universalismo e delle autonomie [...] è proprio la massima polverizzazione autonómica, la fioritura comunale».

<sup>167</sup> A. DI BELLO, "Ordine e Unità nel Medioevo: La rappresentanza dal Corpus Mysticum all'Universitas", in *Esercizi Filosofici*, 4, 2009, p. 33: «Nel pensiero medioevale persiste l'idea di un tutto che inglobi e non annulli le parti: queste compongono un *corpo*, un *tutto gerarchico*, nel quale coesistono, non trovano unità ma coordinazione. In ogni piega, in ogni ambito, è comunque impieghabile il concetto di *hierarchia*, l'idea di una moltitudine ordinata sotto il governo del detentore del comando, una moltitudine che trova la sua unità proprio nella diversità dei gradi e di ruoli. In tale contesto il bene comune è il perseguimento dell'unità gerarchica, esistono le *libertates*, non la *libertas*; la libertà è la libertà del gruppo, non un tratto dell'uomo in quanto tale, perché incluso in soggetti collettivi, ordini, città, comunità, corporazioni, titolari di una serie di diritti, concatenati e complementari, che puntano a mantenere l'identità distinta, pur riconoscendo l'esistenza e l'esigenza dell'intero».

<sup>168</sup> G. DE GIUDICI, "«Quando imbassadores saen mandare». A proposito del cap. XXXV del primo libro degli statuti sassaresi", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., p. 352; cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medioevale*, cit., p. 48: «il medioevo giuridico è un mondo di ordinamenti, cioè di autonomie [...] carattere essenziale di ogni autonomia è la relatività; si tratta cioè di indipendenze relative, relative ad alcuni ordinamenti ma non ad altri. L'entità autonoma [...] è [...] inserita al centro di un fitto tessuto di relazioni che la limita [...] immersa nella trama di rapporti con altre autonomie».

<sup>169</sup> P. COSTA, "«Così lontano, così vicino»: il comune medioevale e la sua autonomia", in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 43, T. 2, 2104, p. 694, l'autore si riferisce alle formulazioni di Althusius che afferma che la città, anche legata a un potere

Si può fare un parallelo con «le città "imperiali" libere» della Germania che, pur essendo limitate dai diritti del re e dell'imperatore, godono di una condizione giuridica equiparabile a quella delle città dell'Italia centro-settentrionale, ossia di autogovernarsi e formulare il proprio diritto<sup>170</sup>.

## 2. Sassari Comune «pazionato» (in particolare, la convenzione del 1294 con il Comune di Genova)

Sassari inoltre è comune «pazionato», in cui la nomina del podestà, avviene dall'esterno, ossia dal comune dominante al quale il comune «pazionato» è legato<sup>171</sup>. La tipologia del «comune pazionato», consiste in una forma di autonomia specificamente limitata: vincolata e subordinata, per molti aspetti, al governo della città dominante<sup>172</sup>. Sappiamo che «allorché

---

superiore, può definirsi autonoma e autogovernarsi in quanto dotata di un'insieme di poteri; cfr. U. NICOLINI, "Autonomia e diritto proprio nelle città italiane del medioevo", in *Diritto e potere nella storia europea, Atti in onore a Bruno Paradisi*, I, Firenze 1982, p. 140, l'ordinamento giuridico medievale è «basato sul pluralismo del diritto, corrispondente, in un certo qual modo, alla pluralità del potere: sovranità almeno de iure, dell'imperatore; poteri dei re nel loro regno; poteri delle *civitates* nel loro territorio. Un pluralismo nel quale coesistono e variamente si compongono norme diverse, disperate per provenienza e per campi di applicazione».

<sup>170</sup> G. DILCHER, "Formazione dello Stato e Comune Cittadino nel Sacro Romano Impero", in *Diritto@Storia*, 3, Maggio 2004 «l'immagine della *civitas sibi princeps* è una realtà politica per le grandi città dell'Italia centro-settentrionale. Questo vale quasi nella stessa misura per le città "imperiali" libere in Germania: a parte i diritti del re e dell'imperatore, pochi e limitati dai privilegi che diventano attuali solo nel caso di conflitti interni alla cittadinanza, le città libere si presentano come repubbliche che si autogovernano e formulano il loro diritto».

<sup>171</sup> S. ORIGONE, "Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio ed Alghero (1386)", in M. Brigaglia, a cura di, *La Sardegna nel mondo mediterraneo, Atti del primo convegno internazionale di studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978*, Sassari 1981, p. 264: «il patto federativo con Sassari significò l'assoggettamento politico e militare del Comune sardo, oltre al controllo diretto su Porto Torres»; A. SODDU, "Alle origini del Comune di Sassari. Modelli pisani e istituzioni locali", cit., p. 141: «l'accettazione di un podestà forestiero quale segno della *protectio* e *defensio* di una dominante non si sia tradotta in una completa subordinazione»; cfr. J.-C. Maire Vigueur, "Flussi, circuiti e profili", in J.-C. Maire Vigueur, a cura di, *I podestà dell'Italia comunale, I, Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec-metà XIV sec.)*, Roma 2000, pp. 897-1099.

<sup>172</sup> L. TANZINI, "Il "Comune pazionato": forme di dipendenza politica nelle fonti statutarie dell'Italia centro settentrionale e della Sardegna", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., p. 107: «tipo di organizzazione municipale definita e delimitata da norme negoziate con un'autorità esterna»; cfr. P. GROSSI, "Il sistema giuridico medievale e la civiltà comunale", in A. Zorzi, a cura di, *La civiltà comunale nella storiografia internazionale. Atti del convegno internazionale di studi*, Pistoia 9-10 aprile 2005, Firenze 2008, pp. 9-10: «aspetto significativo del maturo medioevo che fu la civiltà comunale, distesa nei secoli che vanno dal XII al XV [...] universo politico-giuridico come comunità di comunità, ciascuna delle quali legata alle altre da relazioni di autonomia, ciascuna indubbiamente autonoma ma altrettanto indubbiamente né indipendente né sovrana. I Comuni [...] si propongono per l'appunto come entità politicamente e giuridicamente autonome».

gli uomini di Sassari presero a reggersi a Comune, si trovarono di fronte alle due potenti repubbliche nelle medesime condizioni di molti comuni verso l'imperatore»<sup>173</sup>. Si tratta, però, dello *status* proprio alle città «non completamente assoggettate alla *civitas mater*»<sup>174</sup>. La situazione giuridica di Sassari è infatti di città alleata subalterna delle Repubbliche tirreniche ma non "suddita" in quanto non è privata della *potestas condendi statuta*<sup>175</sup>.

Sassari inizia a vivere la sua esperienza storica di comune medievale, sotto l'influenza della repubblica di Pisa<sup>176</sup>. In seguito alla battaglia della Meloria del 1284, tra Pisa e Genova, con la disfatta della repubblica toscana, Sassari entra, quindi, nella orbita politica, economica e giuridica della repubblica ligure<sup>177</sup>. Si instaura un nuovo equilibrio di potere, attraverso un

<sup>173</sup> P. SATTA BRANCA, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, cit., p. 34: «allorché gli uomini di Sassari presero a reggersi a Comune, si trovarono di fronte alle due potenti repubbliche nelle medesime condizioni di molti comuni verso l'imperatore»; cfr. G. MAGLIO, *L'idea costituzionale del medioevo. Dalla tradizione antica al «costituzionalismo cristiano»*, Verona 2006, p. 65: «La posizione costituzionale degli ordinamenti comunali è del tutto particolare: essi riconoscono la supremazia dei poteri universali (Chiesa ed Impero) ma rivendicano ampie autonomie tali da consentire l'esercizio di competenze legislative ed amministrative proprie».

<sup>174</sup> G. DE GIUDICI, «“Quando imbassiadores saen mandare”. A proposito del cap. XXXV del primo libro degli Statuti sassaresi», cit., p. 354.

<sup>175</sup> L'importanza della *potestas condendi statuta* è ben espressa dalla considerazione di U. NICOLINI, *Per lo studio dell'ordinamento giuridico nel comune medievale*, Milano 1972, p. 18: «la raggiunta autonomia sta a indicare anche praticamente il raggiungimento di un diritto proprio della città: anzi, di un diritto scritto, giacché sono proprio le novità politiche e istituzionali che si sogliono sancire con norma espressa e specifica».

<sup>176</sup> A. BOSCOLO, "Introduzione", in F. Artizzu, a cura di, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, I, Padova 1961, pp. IX–XV, sostiene che «Sassari, allora capoluogo del giudicato, già circondato da mura e centro di mercanti, si trasformava, da modesta villa, in Comune autonomo»; cfr. P. SATTA BRANCA, *Il comune di Sassari nei secoli XIII e XIV*, cit., p. 21: «Pisa considerava Sassari come un comune libero»; cfr. V. MURA - R. SAU, "Potere ascendente e cives negli Statuti di Sassari", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, cit., p. 341.

<sup>177</sup> Di particolare importanza per le sorti di Sassari è il trattato fra Genova e Pisa del 15 aprile del 1288, al riguardo si veda O. BANTI, "I trattati fra Genova e Pisa dopo la Meloria fino alla metà del secolo XIV", in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria. Atti del convegno* (Genova, 24–27 Ottobre 1984), Genova 1984, pp. 355–360. Col passaggio dal dominio pisano a quello genovese, i testi statuari sono stati adeguati alla nuova situazione giuridica, si veda V. PIERGIOVANNI, "Il diritto genovese e la Sardegna", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cit., p. 219: «si può ritenere che l'influenza del diritto genovese in Sardegna non si sia espressa, al contrario di quella pisana, nel tentativo di imporre modelli istituzionali o normativi [...] ha infine lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali e commerciali»; ID., *Lezioni di storia giuridica genovese. Il Medioevo*, Genova 1983, testo assai utile per un inquadramento complessivo degli Statuti liguri e una loro comparazione con quelli di Sassari; cfr. R. SAVELLI, "Presenta-

passaggio «incruento» in cui la repubblica ligure succede a Pisa nel ruolo di città dominante<sup>178</sup>. Il passaggio dal dominio pisano a quello genovese, una sorta di ricambio egemonico, è sancito con la convenzione del 1294 tra il comune Genova e il comune Sassari<sup>179</sup>.

La repubblica marinara di Genova nel seguire la propria logica di conquista, porta avanti un programma che assume la precisa fisionomia non di espansione militare aggressiva e oppressiva, né di imposizione di tradizioni giuridiche proprie ma di una forma di 'dominazione' economica<sup>180</sup>. Lo strumento pattizio riveste una importanza centrale nella cultura giuridica e nella prassi statutaria riguardanti i rapporti tra le città comunali in particolare quando si tratta di «formalizzare il dominio esterno»<sup>181</sup>. Rientra nella prassi di Genova la scelta di non sottomettere la città di Sassari con una forma di stretta e schiacciante dipendenza ma di integrarla nel proprio contesto politico giuridico<sup>182</sup>. Il trattato è stato definito come «il passaggio di

---

zione», in *Repertorio degli Statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova 2003, pp. 1-191, in cui si apprende che Genova estende il suo diritto ai territori che rientrano nella sua sfera di influenza consentendo ai suoi ufficiali inviati di avere sempre certa la normativa da applicare, particolarmente significativa l'affermazione (p. IX) «la parola *statutum* rinvia ad "oggetti" molto diversi», volta ad indicare la differente portata degli statuti.

<sup>178</sup> A. MATTONE, "Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo", cit., p. 413: «Genova riuscì a sostituirsi nel predominio pisano soltanto attraverso un semplice e incruento ricambio dell'oligarchia dominante [...] senza quelle distruzioni [...] o [...] deportazioni di massa».

<sup>179</sup> Si veda § 3. La convenzione del 1294.

<sup>180</sup> R. BRACCIA, "La circolazione del diritto statutario genovese in Liguria e in Sardegna", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari*, cit., p. 313: «la "progettualità" politica perseguita nel dominio, avrebbe lasciato spazio alle normative locali impegnandole soltanto a non intaccare il suo predominio politico ed i suoi privilegi fiscali»; M. CARVALE, "Lo Stato giudiciale, questioni ancora aperte", in G. MELE, a cura di, *Atti del Convegno internazionale di studi Società e cultura nel Giudicato di Arborea e nella Carta de Logu, Oristano 5-8 dicembre 1992*, Nuoro 1995, p. 221: «i Genovesi garantivano il rispetto dei diritti consuetudinari delle comunità della loro zona e non intervenivano per una radicale trasformazione degli stessi, dato che il modo di produzione e le forme di aggregazione sociale non venivano modificate».

<sup>181</sup> L. TANZINI, "Il "Comune pazonato": forme di dipendenza politica nelle fonti statutarie dell'Italia centro settentrionale e della Sardegna", cit., p. 109: «il dominio di un centro urbano su un altro centro urbano ha pochi appigli giuridici chiari su cui fondarsi, e quindi usa forme oblique, indirette, non di rado mediate dal riferimento all'*amicitia* e ad una relazione di dipendenza più affettiva che formale».

<sup>182</sup> Si ha testimonianza di trattati di alleanza stipulati già dal 1186 tra il Giudicato di Torres e il Comune di Genova. In particolare il 24 gennaio del 1233 si rinnova l'alleanza attraverso la Corona de Logu. Riguardo il testo in questione si veda *I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/2*, a cura di D. Puncuh, Genova 1996, n. 414. Per un approfondimento sulla tipologia dei patti si veda la classificazione tripartita dei «genera foederum» elaborata dai giuristi medievali in L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento della amministrazione nel Principato dei Medici*, Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 45, Milano 1994, pp. 42-43.



città soggetta a città confederata»<sup>183</sup>. È nel *modus operandi* della repubblica ligure, fin dal XII secolo, ricorrere allo strumento pattizio per instaurare e «rafforzare i legami politico-istituzionali» con «città e signorie locali»<sup>184</sup>. Anche la *confederatio* del 1294 è da ricomprendere nella fattispecie di *pacta* e *conventiones* che Genova stipula con le città che rientrano nella sua sfera di influenza politica, giuridica ed economica<sup>185</sup>.

La convenzione del 1294 è un documento di rilevante valore. Essa definisce i rapporti di forza tra le due città, è: «l'enunciazione dei presupposti politici e diplomatici» della nuova situazione giuridica<sup>186</sup>; il rapporto tra la Dominante (Genova) e un suo Dominio (Sassari). L'atto è approvato e sottoscritto bilateralmente ma è chiaro che gli stipulanti non sono sullo stesso piano. Si configura una sorta di potere comunale inegualmente diviso tra le due città, nel quale Sassari subisce sul piano istituzionale, come già sul piano militare ed economico, la supremazia genovese<sup>187</sup>. Peraltro, le condizioni stabilite con l'atto non sono totalmente negative e «inique» per Sassari<sup>188</sup>. La città turritana ne riceve un assetto organizzativo stabile, in quanto inserita in un contesto politico e istituzionale ben inquadrato e definito per iscritto. Sassari continua a esercitare il dominio sulle zone di sua pertinenza come la Romangia, Nurra, Flumenargia e il porto di Torres. Può anzi sviluppare la azione espansiva e la crescita urbanistica<sup>189</sup>. La città ligure si impegna a prendere la villa sarda, col relativo territorio di appartenenza, sotto la propria protezione e difesa<sup>190</sup>. Per quanto attiene la politica interna, rimane l'«auto-

---

<sup>183</sup> G. MANNO, *Storia di Sardegna*, 1ª ed. Torino 1826 libro VIII, in A. Mattone, a cura di, rev. Bibliogr di T. Olivari, II, Nuoro 1996, p. 39.

<sup>184</sup> R. BRACCIA, "La circolazione del diritto statutario genovese in Liguria e in Sardegna", cit., p. 309; ID., "Processi imitativi e circolazione dei testi statuari: il ponente ligure", in M.G. Bianchini - G. Viarengo, a cura di, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55- 69.

<sup>185</sup> S. ORIGONE, "Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio ed Alghero (1386)", cit., p. 263: «alla stregua delle convenzioni stipulate alla fine del secolo XII-inizio del XIII tra Genova e le città della Riviera ligure»; R. SAVELLI, "Scrivere lo statuto, amministrare la giustizia, organizzare il territorio", in *Repertorio degli statuti della Liguria (secc. XII-XVIII)*, Genova 2003, p. 84: «le convenzioni, l'anima giuridica di quel sistema pattizio che costituisce l'intima natura degli stati tardomedievali».

<sup>186</sup> V. PIERGIOVANNI, "Il diritto genovese e la Sardegna", cit., p. 214.

<sup>187</sup> S. ORIGONE, "Dal trattato fra Genova e Sassari (1294) al trattato fra Bonifacio ed Alghero (1386)", cit., pp. 261-275.

<sup>188</sup> G. CARO, "Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311)", II, in *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, XV, 1975, p. 26-46.

<sup>189</sup> V. PIERGIOVANNI, "I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio", in *Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento, Atti del convegno di studi per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre 1984*, Genova 1984, pp. 429-449.

<sup>190</sup> Per una puntuale analisi del documento si veda A. SODDU, "La confederatio tra i Comuni di Genova e Sassari (1294)", cit., pp. 87-102.

governo limitato' già sperimentato con i Pisani. Il podestà, dato da Genova, deve essere un cittadino genovese («civis et oriundus civitatis Ianue»). Per quanto attiene alla politica estera, questa è inesistente da parte sassarese, perché è espresso l'obbligo di seguire le sorti della città dominante e quindi accettare passivamente tutte le decisioni di guerra o di pace.

Il rapporto confederale dura un trentennio, dal 1294 al 1323, quando Sassari, con una ambasceria a Barcellona, recede dalla convenzione e si sottomette a Giacomo II d'Aragona, la cui potente flotta è giunta nelle acque sarde.

Le aspirazioni riposte nell'arrivo dei catalano-aragonesi vengono presto deluse e già nel 1325 scoppia la prima rivolta<sup>191</sup>. Il feudalesimo di importazione aragonese comporta la fine sostanziale (salve alcune vestigia) delle istituzioni democratiche dell'isola<sup>192</sup>.

### 3. Attività statutaria del Comune di Sassari

Tra il 1272 e il 1316, Sassari si iscrive nell'articolato fenomeno statutario dell'Italia centro-settentrionale, dotandosi di una propria legislazione<sup>193</sup>.

La compilazione degli Statuti Sassaresi fornisce l'immagine di una città con una collettività compatta e concorde, capace di far valere una propria e intensa vita politica e un'economia solida.

Con detta compilazione, Sassari entra nella "civiltà dello scritto", il cui scopo è «non tanto fissare in carta ciò che è già vivo in una consuetudine, quanto creare, muovendo simultaneamente da usi e lunghi abusi e da situazioni o conflit-

---

<sup>191</sup> Per la ribellione di Sassari vedere A. SOLMI, "Una pagina di storia sassarese", in *Archivio Storico Sardo*, IV, 1908. L'autore ascrive la causa della ribellione (p. 376) «ai tributi esorbitanti, che il nuovo dominio imponeva ai soggetti, ed alla cattiva amministrazione» e afferma che (p. 377) «il governo aragonese, prodotto, come si disse, di una occupazione militare, doveva apparire subito nella crudele realtà della sua dispotica asprezza. Le gravi spese della conquista, dovevano in definitiva, essere sostenute dal popolo, poiché i dominatori si affrettavano a cedere ai propri fedeli, in compenso delle loro fatiche e dei loro aggravi, vaste terre a titolo di feudo».

<sup>192</sup> Si veda A. BOSCOLO, "Premessa", in A. Boscolo, a cura di, *Il feudalesimo in Sardegna*, cit., p. 1: «L'introduzione del feudalesimo [...] annullò in Sardegna l'ordinamento precedente, basato su istituzioni di tipo comunale, e sconvolse la società».

<sup>193</sup> U. NICOLINI, *Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani (secoli XII, XIII e XIV)*, Mantova 1937, p. VII: «L'Italia statutaria per eccellenza è, senza dubbio, la settentrionale e centrale, tipico campo del fiorire delle autonomie comunali»; cfr. E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, cit., p. 248: «le città: nell'Italia centro-superiore esse avevano compiuto nel secolo XII la propria trasformazione in comuni, dotandosi di giurisdizioni proprie e ponendosi come fonti di norme»; A. CAMPITELLI, *Europeenses. Presupposti storici e genesi del diritto comune*, Bari 1994, p. 77: «Nei secoli XI-XII le città si organizzano ad ordinamento: l'ordinamento comunale che rivendicherà accanto ad una sua sovranità (immunità) un corpo di leggi proprie nel quale vengono raccolte le tradizioni giuridiche del territorio che il nuovo organismo comprende».

ti contingenti, un minimo di coerenza istituzionale»<sup>194</sup>. La redazione degli Statuti non costituisce una semplice pubblicazione, una meccanica messa per iscritto del patrimonio consuetudinario locale, ma esprime in concreto un potere deliberativo ed è indicatore di raggiunta maturità giuridica. Si tratta di un'opera di codificazione, nel significato antico del termine, fedele all'antico e attenta al nuovo, che assicura la certezza del diritto<sup>195</sup>. La compilazione consiste nel raccogliere una materia giuridica eterogenea prevalentemente consuetudinaria<sup>196</sup>; tuttavia, il *corpus* statutario non è immobile e chiuso ma dinamico e aperto a successivi interventi di adattamento o integrazioni a seconda delle necessità nuove grazie alla «plasticità del testo»<sup>197</sup>. Gli Statuti, infatti, sono il «mezzo legislativo» tipico del comune medievale che non solo raccoglie e codifica il diritto già esistente ma può anche creare «*ius novum*» e costituisce «una conquista politica della città»<sup>198</sup>.

Sassari trae impulso per il processo di scrittura di un proprio corpo normativo dal modello costituito dalle due repubbliche tirreniche di Pisa

---

<sup>194</sup> G. TABACCO, "La genesi culturale del movimento comunale italiano", in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Genova 1989, ora in *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino 1999, pp. 324-325; cfr. ID., *Le ideologie politiche del medioevo*, Torino 2000, pp. 93-101.

<sup>195</sup> M.E. Viora, *Consolidazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, Torino 1967, p. 1: «Le norme sorgono e vivono in un primo tempo [...] nella coscienza popolare, che le crea direttamente, e sono le consuetudini [...] non appena il popolo ha raggiunto un assetto [...] sente il bisogno di redigere in iscritto il corpo delle norme consuetudinarie, affinché esse possano da tutti essere agevolmente conosciute e rispettate [...] Sorgono così le consolidazioni di consuetudini» p. 15: «Gli statuti municipali d'altra parte nascono come vere e proprie consolidazioni». In Italia la "codificazione" viene contrapposta alla "consolidazione", categoria, utilizzata per la prima volta nel 1928 da Mario Viora, il quale traccia una linea di demarcazione, tra le compilazioni, semplici collezioni/raccolte di leggi pre-illuministiche, denominate 'consolidazioni', e le vere e proprie 'codificazioni' contemporanee. Tale categoria, che ha incontrato notevole fortuna, assurgendo a tradizionale «canone classificatorio», è stata messa in dubbio da Ugo Petronio, il quale ha auspicato un'attenta riflessione e un ripensamento. U. Petronio, *La lotta per la codificazione*, Torino 2002, pp. 92-102. L'autore riporta le posizioni dottrinali, su consolidazioni e codificazioni di altri autori come Astuti, Tarello e Irti.

<sup>196</sup> D. QUAGLIONI, "Legislazione statutaria e dottrina della legislazione nel pensiero giuridico del Trecento italiano: Le «Quaestiones Stautorum» di Alberico da Rosate (c. 1290-1360)", in A. GIULIANI - N. PICARDI, *L'Educazione giuridica*, V, *Modelli di legislatore e scienza della legislazione*, II, *Modelli storici e comparativi*, Napoli 1988, p. 110: «lo statuto della *civitas* medievale è piuttosto una consolidazione».

<sup>197</sup> P. TOUBERT, "Prefazione", cit., p. 9, l'autore mette in evidenza l'importanza del diritto statutario nello sviluppo cittadino e in particolare afferma (p.8) «L'esemplarità degli Statuti sassaresi è chiaramente percettibile a diversi livelli».

<sup>198</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, pp. 26-27; cfr. M. ASCHERI, "La pubblicazione degli Statuti: un'ipotesi di intervento", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cit., p. 95: «è un tipo di fonte – nella sua varia tipologia di statuto urbano, signorile, rurale, corporativo o comunque associativo».

e Genova<sup>199</sup>. La legislazione statutaria sassarese è stata cioè 'propiziata' e 'ispirata' dal contatto con i modelli più avanzati e raffinati del tempo<sup>200</sup>.

Secondo la storiografia tradizionale gli Statuti Sassaresi hanno un'originaria redazione in latino, che risale al periodo pisano (intorno al 1272), e soltanto in seguito, nel 1316, vengono tradotti in sardo-logudorese, sotto il podestà genovese Cavallino de Honestis<sup>201</sup>. Di recente detta posizione è stata superata da una nuova ipotesi secondo la quale «dovette esistere *da subito* anche una redazione in logudorese affiancata al testo latino»<sup>202</sup>. Colpisce l'immediata 'volgarizzazione' dell'originaria redazione in latino<sup>203</sup>. Il volgare esprime per definizione il carattere popolare<sup>204</sup>, è la misura di una

<sup>199</sup> Nella seconda metà del XII secolo Pisa è la prima città a dotarsi di un *Constitutum legis* e di un *Constitutum usus* scritti. La repubblica toscana, non solo ha due *corpus* normativi, uno di diritto consuetudinario detto *Constitutum usus*, l'altro del diritto deliberato dall'assemblea detto *Constitutum legis*, ha inoltre due tribunali, ciascuno dei quali decide sulla base di uno dei due *corpus* normativi. Si veda C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso secolo XII*, Napoli 1998; ID. "Per un'indagine sui costituti pisani. Alle origini del *ius proprium* tra continuità e rinnovamento", in E. Cortese, Roma 2001, III, p. 388; cfr. A. ERA, *Statuti pisani inediti dal XIV al XVI secolo raccolti e illustrati*, Sassari 1932, pp. 5-105; ID. *I commentatori degli statuti pisani*, Milano 1943, pp. 3-26; ID., "Interferenze e coordinamento di fonti legislative nella Sassari dei secoli XIV e XV", in *Studi Sassaresi*, XII, 1934, pp. 316-368.

<sup>200</sup> Per il tema delle influenze sugli Statuti Sassaresi si vedano i contributi classici A. SOLMI, "Sul periodo della legislazione pisana in Sardegna", in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano*, 25, 1904, pp. 93-114; E. BESTA, "Il diritto ligure dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimoprimo", in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, II, Milano 1941, pp. 310-320; ID., "La cultura giuridica e la legislazione genovese dalla fine del secolo decimoprimo all'inizio del decimoterzo", in *Storia di Genova dalle origini al nostro tempo*, III, Milano 1942, pp. 263-274; cfr. A. MATTONE, "La storiografia giuridica dell'Ottocento e il diritto statutario della Sardegna medievale", in *Materiali per una Storia della Cultura giuridica*, XXVI, 1996, pp. 67-100; ID. "Assolutismo e tradizione statutaria: il governo sabaudo e il diritto consuetudinario del Regno di Sardegna (1720-1827)", in *Rivista storica italiana*, CXVI, 2004, pp. 926-1007; L. D'ARIENZO, "Influenze pisane e genovesi nella legislazione statutaria dei Comuni medievali della Sardegna", in *Genova, Pisa e il Mediterraneo fra Due e Trecento, Atti del convegno di studi per il VII centenario della battaglia della Meloria, Genova 24-27 ottobre 1984*, Genova 1984, pp. 462-466.

<sup>201</sup> P. TOLA, *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari*, Cagliari 1850, rist. an. Sassari 1983, pp. XIII-XIV.

<sup>202</sup> L. D'ARIENZO, "Gli Statuti sassaresi e il problema della loro redazione", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cit., p. 110.

<sup>203</sup> Sul tema della traduzione in sardo-logudorese si vedano le più recenti considerazioni G. MURAGIA - P. SERRA, "Note sul lessico degli Statuti sassaresi", in A. Mattone - P.F. Simbula, a cura di, *I settecento anni degli Statuti di Sassari*, cit., p. 926: «In considerazione del sostanziale sincronismo delle due redazioni entrambe le ipotesi – anteriorità della redazione latina e suo successivo volgarizzamento in logudorese, oppure, viceversa anteriorità della redazione volgare suo successivo "latinizzazione" – restano in attesa di un'attesa di un accurato vaglio filologico».

<sup>204</sup> W. ULLMANN, *Principles of Government and Politics in the Middle Ages*, 1<sup>a</sup> ed. London 1961, tr. it. *Principi di governo e politica nel Medioevo*, Bologna 1972, p. 289: «Gli

coscienza comune che dà il senso d'unione e consente il rispetto del diritto stesso attraverso la comprensione del testo<sup>205</sup>. Il valore dell'idioma impiegato nella stesura va oltre il valore semantico del lessico giuridico, rivela la ricercata funzionalità degli Statuti, da parte dei redattori per suoi destinatari, ossia fornire un sicuro strumento giuridico per la pratica istituzionale quotidiana e garantire la certezza del diritto<sup>206</sup>. Si tratta di un *corpus* normativo che disciplina l'intero assetto istituzionale della città e contribuisce a far nascere al contempo una identità cittadina e statutaria<sup>207</sup>. Gli Statuti sono un fattore unificante, producono una compattezza sociale e rafforzano nei cittadini il senso e l'orgoglio dell'appartenenza civica, una consapevolezza utile sia internamente alla città sia come proiezione verso l'esterno. Proprio detta identità è uno dei punti di rivendicazione della lettera diretta dal podestà Pietro de Marongio al governatore del Logudoro il 6 gennaio del 1392, in cui si richiamano le inequivocabili radici storiche della città: «clar e manifest es a cascun que aquesta siutat de Sasser es fundada per Sarts propris e naturals, e no pas per Cathalans ni per altra generacio»<sup>208</sup>.

---

statuti assai prolifici delle città medievali sono una riserva inesauribile per accertare la forza delle forme popolari di governo. Nell'Italia settentrionale in particolar modo, le città erano modelli di governo repubblicano, in cui scopriamo una applicazione pratica virtualmente pura degli schemi popolari di governo».

<sup>205</sup> W. ULLMANN, *The Individual and Society in the Middle Ages*, 1<sup>a</sup> ed. Baltimore 1966, tr. it. I. Cherubini Roncaglia *Individuo e società nel Medioevo*, Bari 1974, p. 91: rendere «accessibile in una lingua comprensibile sia agli ecclesiastici sia ai laici, quella che era l'elemento più importante della società, il diritto»; cfr. A. BELVEDERE, "Linguaggio giuridico", in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, X, Torino 1994, pp. 21-31.

<sup>206</sup> La lingua degli statuti è normalmente il latino, la lingua del diritto per eccellenza, però ma non mancano esempi di volgare, si veda A. MONTI, "Tra latino e volgare: il linguaggio giuridico in età medioevale e moderna", in B. Pozzo - M. Timoteo, a cura di, *Europa e linguaggi giuridici*, Milano 2008, pp. 70-71: «per l'epoca basso medioevale, si assiste alla redazione scritta dei testi statutari, che rappresentano il *corpus* più significativo di legislazione particolare [...] Quando negli statuti si usa il volgare, la scelta è consapevole, le norme, per esser rispettate, devono essere ben comprese dai loro destinatari: volgarizzare lo statuto equivale a promuoverne l'effettività [...] proprio negli statuti volgari si è avuto il primo banco di prova dell'italiano come lingua del diritto».

<sup>207</sup> P. TOUBERT, "Prefazione", cit., p. 10: «la parabola dell'evoluzione di Sassari, la sua affermazione a spese di Turreis a partire dall'XI-XII secolo, la formazione progressiva del suo tessuto edilizio e monumentale sino al momento in cui la funzione urbana sfocia, con gli Statuti, verso la conquista di una vera coscienza cittadina»; M. ASCHERI, "Gli statuti comunali e il loro intreccio con gli altri ordinamenti normativi", in *I settecento anni degli Statuti di Sassari. Dal Comune alla città regia*, in A. Mattone - P.F. Simbula, cit., p. 58: «è lo statuto sentito come documento fortemente identitario quando ricco di dati sulla tradizione politico-istituzionale locale e sulle sue peculiarità non solo religiose e sociali, ma talora anche linguistiche, processuali e penalistiche»; V. PIERGIOVANNI, "Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine", in S. Bulgarelli, a cura di, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma 1995, pp. 13-19.

<sup>208</sup> F.C. CASULA, *Carte reali diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1977, doc. 34, p. 62.

Gli Statuti Sassaresi, peraltro, si inseriscono in un modo di produzione del diritto che precede il comune e gli sopravvive<sup>209</sup>.

Nella concezione medievale del diritto la consuetudine ha generalmente una posizione di preminenza e la ha particolarmente in Sardegna<sup>210</sup>. Gli istituti giuridici sardi «sono retti da una consuetudine diffusa, ugualmente, dal Logudoro al giudicato di Cagliari ed a quelli di Gallura e di Arborea, e che presenta gli stessi rilievi, sia nell'intonazione generale che nei suoi più piccoli particolari, in modo che essa non si può chiamare costumanza di un giudicato o di un villaggio, bensì il risultato evidente di un'unica formazione sociale, i cui limiti sono gli stessi limiti geografici della regione»<sup>211</sup>. L'elevato grado di incidenza della consuetudine nel diritto sardo si riscontra anche quando Sassari dotandosi di un *corpus* normativo conserva elementi dell'ordinamento giuridico e delle consuetudini già vigenti nel Giudicato<sup>212</sup>. Sono consuetudini e istituzioni di ascendenza romana, che si combinano in base alle vicende del territorio, demografiche e politiche. Detto *corpus* è 'attualizzato', ossia è adeguato e più rispondente alla nuova situazione giuridica, seguendo i modelli continentali, coordina le norme scritte con quelle

<sup>209</sup> G. DIURNI, "Delitto e pena negli Statuti Sassaresi", in *Archivio Storico Sardo*, XI, 1985, p. 124, riguardo la Sassari comunale afferma che «il sistema giuridico scaturiva, o quanto meno doveva necessariamente dipendere, dalla formazione praticata e seguita nel giudicato; parte di essa è lecito pensare che fosse costituita da consuetudini e parte scaturiva necessariamente dall'esercizio del governo in capo al giudice»; cfr. M. TANGHERONI, "Il periodo giudiciale", in *La Provincia di Sassari: ambiente, storia, civiltà*, Cinisello Balsamo 1989, p. 94: «anche dal punto di vista giuridico le originali forme che si erano venute svolgendo nei secoli seppero in parte sopravvivere accanto al nuovo diritto di importazione "comunale"»; F.C. CASULA, "Città e ville regie nel Regno di Sardegna", cit., p. 157: «la *Repubblica di Sassari*, appunto con un proprio Statuto, il quale se non fosse per la confusione dei significati antichi e moderni, si dovrebbe chiamare Costituzione. Tanto più che, secondo me, gli Statuti Sassaresi racchiudono in sé la *Carta de Logu* del precedente Regno di Torres».

<sup>210</sup> In Sardegna la consuetudine ha addirittura una portata totalizzante secondo la quale «all'antico Medioevo bastavano le consuetudini» E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, cit., p. 152: «nei documenti sardi del secolo decimoprimo e decimosecondo non v'è accenno a legge scritta»; per il rapporto tra legge scritta e consuetudine si veda M. CARVALE, "Legislazione e consuetudine dell'esperienza giuridica medievale", in *La codificazione dall'antico al moderno*, Napoli 1998, pp. 313-324.

<sup>211</sup> R. DI TUCCI, "Il diritto pubblico della Sardegna nel Medio Evo", in *Archivio Storico Sardo*, XV, 1924, p. 3. Sul 'contatto' tra consuetudine e statuto e sulla teoria statutaria si vedano le considerazioni di E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, II, Milano 1964, p. 140.

<sup>212</sup> Si noti il permanere degli istituti locali come le corone, il giuramento *de iscolcha*, il matrimonio *assa sardisca*, e le disposizioni agrarie basate sulla consuetudine. Si veda I. BIRROCCHI, "La consuetudine nel diritto agrario sardo, riflessioni sugli spunti offerti dagli Statuti sassaresi", in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti Sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna*, cit., pp. 345-348; cfr. A. SODDU, "Alle origini del Comune di Sassari. Modelli pisani e istituzioni locali", cit., pp. 144-154: § *Le istituzioni comunali di Sassari tra continuità e innovazione*.

consuetudinarie articolandole con la convenzione del 1294<sup>213</sup>. Si tratta di una compilazione secondo il costume medievale, in cui si aggiorna il nucleo originario aggiungendo il nuovo al vecchio senza stravolgerne l'impianto. Il risultato è quello di una stratificazione di elementi, in cui si inglobano oltre alla già menzionata consuetudine sarda locale, l'elemento pisano e l'elemento genovese. La compilazione è articolata di tre parti o libri: la prima riguarda il diritto pubblico e disciplina l'organizzazione comunale, gli uffici pubblici, la polizia urbana e rurale, il commercio; la seconda riguarda il diritto civile, la terza riguarda il diritto penale.

Quando i catalano-aragonesi danno corso al dominio su Sassari, il re Giacomo II di Aragona con il Diploma del 7 maggio 1323 stabilisce delle concessioni alla città. In detta carta reale, tra i privilegi concessi, quello più significativo è la conferma, seppure con riserva di emendamento, degli Statuti comunali<sup>214</sup>.

#### **4. Continuità di istituti civici giudicali nella Sassari comunale (in particolare, delle Corone)**

Istituto mai troppo evidenziato del sistema istituzionale giudicale sono le Corone<sup>215</sup>, la cui longevità va oltre il periodo comunale e si mantiene (soprattutto manifestandosi – pare – nell'ordinamento giudiziario) anche con l'avvento dei catalano-aragonesi. Le 'tracce' (già rilevate in dottrina) che attestano tale longevità sono: una sentenza del 1283, una clausola della convenzione del 1294, alcune disposizioni statutarie del 1316, la convivenza dell'istituto delle Corone con istituti aragonesi.

Nella sentenza del 30 ottobre del 1283 del podestà Tano Badia de' Sismondi si fa riferimento a un ordinamento giudiziario preesistente, a cui ci si richiama e di cui si rinnova la vigenza<sup>216</sup>. Nella sentenza, sono elencati i nomi dei dicias-

<sup>213</sup> L. TANZINI, "Il "Comune pazonato": forme di dipendenza politica nelle fonti statutarie dell'Italia centro settentrionale e della Sardegna", cit., p. 109: «*conventio* e Statuto hanno un rapporto di implicazione reciproca molto forte».

<sup>214</sup> P. TOLA, "*Codex Diplomaticus Sardiniae*", cit., sec. XIV, doc. XLIII, p. 615: «Preterea concedimus civibus memoratis, quod viso brevi eorum super suis statutis seu consuetudinis edito, ipsoque discusso plenius et attento circa ea corrigenda, aptanda seu in melius emendanda»; una successiva conferma degli Statuti è sancita nel 1421, all'indomani della caduta del Giudicato d'Arborea, dai Parlamenti celebrati da Alfonso V il Magnanimo (A. BOSCOLO, *I Parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953, p. 25).

<sup>215</sup> L'importanza e la longevità del sistema delle Corone nel diritto sassarese trecentesco è dimostrato anche dal suo permanere in campo prettamente giudiziario G. MANNO, *Storia di Sardegna*, 1<sup>a</sup> ed. Torino 1826 libro VIII, in A. Mattoni, a cura di, rev. Bibliogr di T. Olivari, II, Nuoro 1996, pp. 39-42, dopo aver aspramente criticato «le barbare istituzioni», vigenti per la Germania la Francia e la Spagna, menziona espressamente il sistema delle corone, elogiandone funzionamento.

<sup>216</sup> L. D'ARIENZO, "La "scribania" della curia podestarile di Sassari nel Basso Medioevo (note diplomatiche)", in P. Brandis - M. Brigaglia, a cura di, *La Sardegna nel mondo me-*

sette partecipanti, numero che poi è richiesto negli statuti del 1316. Dal testo della sentenza emerge, cioè, un ordinamento giuridico – e più precisamente giudiziario – precedente, cui quello comunale si riallaccia. Il passaggio «facto indeper conto inter eos more solito in corona» esplicita la conservazione dell'ordinamento giuridico e delle consuetudini vigenti nel Giudicato. Analizzando la dicitura della terminologia impiegata nella dicitura “*more solito*” si apprende la vetusta e normale consuetudine della riunione in Corona per la soluzione delle controversie. La convocazione “*more solito*” mette in rilievo la rilevanza storico/istituzionale della Corona e come questa sia rimanga il cardine e il vero *quid proprium* della organizzazione urbana sarda.

Anche la convenzione del 1294 tra il Comune di Sassari e il Comune di Genova non abroga l'ordinamento giudiziario precedente. Infatti, vi è una clausola che stabilisce che «Corone vero circumstantium locorum Sassari qui per ipsos Sassarienses distringuntur et si qua in potestate comunis Ianue pervenerint, concedit idem m. syndicus quod in villa Sassari debeant fieri vel eciam celebrari secundum antiquas consuetudines Sassariens(ium) et constitutiones eorundem»<sup>217</sup>. La clausola si riferisce alle corone che si tengono nei luoghi circostanti a Sassari, ossia nei villaggi del territorio di sua appartenenza e sottoposti alla sua giurisdizione, stabilisce che qualora questi luoghi dovessero cadere «in potestate» del Comune di Genova le stesse corone devono tenersi a Sassari secondo le «antiquas consuetudines Sassariensium et constitutiones eorundem» (cioè gli Statuti). Anche in piena esperienza comunale, cambia l'assetto organizzativo e matura una propria identità urbana, ma l'amministrazione della giustizia, così come risulta dalla interpretazione degli Statuti di Sassari, rimane imperniata sulle Corone, che hanno competenza su tutte le cause intentate dalle parti<sup>218</sup>.

Negli statuti, le Corone sono menzionate già al libro I, capitolo XXXVI intitolato *Dell'acquisto della cittadinanza da parte degli uomini della Romangia* si riferisce alla circolazione delle persone nei territori indicati, e per agevolarne immigrazione, e favorirne il nuovo insediamento si contempla la concessione di alcune immunità di carattere reale e personale per i prossimi sei anni<sup>219</sup>. Il testo recita «et qualunqua persone dave attera parte

---

*diterraneo*, *Atti del primo convegno internazionale degli studi geografico-storici, Sassari 7-9 aprile 1978*, Sassari 1981, II, doc. 2, riporta la sentenza della corona 30 ottobre 1282 «Sassari, sub loggia, suprascripti Communis ante curiam regni».

<sup>217</sup> *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/7, a cura di E. Pallavicino, Roma 2001, n. 1.219 (1294, marzo 24, Genova), p. 276.

<sup>218</sup> Statuti Sassaresi libro I, capitoli: 33, 103, 125; libro II, capitoli 5-7, 13, 16-19, 22, 27, 31, 37-38.

<sup>219</sup> Anche gli Statuti di Castelgenovese richiamano e mantengono in vigore le corone. Secondo quanto stabilito al capitolo CCXL, il podestà detiene i poteri amministrativi, e giudiziari, egli è il giudice e pertanto presiede le corone. Si veda E. BESTA, “Intorno ad alcuni



ad Romangna, o a Flumennargiu aet venne ad habitare, siat liveru et exemptu da ogra servithiu reale et personale sex annos proximos qui aen benne, asteris de oste et de corona»<sup>220</sup>. Notare che dal novero delle immunità sono esclusi il servizio *de oste* (militare) e quello *de corona*. Ben si capisce che il servizio di partecipare alla "corona" è obbligatorio, si tratta di un «*serbizio de rennu*», e data la tipologia del servizio personale si può anche inquadrare come un diritto personale indisponibile e irrinunciabile<sup>221</sup>. Una disciplina più puntuale e dettagliata è contemplata al libro II, in cui un intero capitolo, il XVII, è dedicato e intitolato *Dessa corona clompita, et dessu numeru de cussa et quantas coronas se fachen sa chita*<sup>222</sup>. Dal contenuto di detto capitolo è chiaro che le corone si tengono secondo una cadenza settimanale, esattamente quattro ogni settimana, e la più importante, in quanto in essa si definiscono le cause in appello, è indicata come *clompita*. Il Podestà ha l'obbligo di rendere giustizia; a lui o al suo sostituto spetta il dovere di convocare e presiedere le corone<sup>223</sup>. Le tre ordinarie devono essere composte da un numero non inferiore a quattordici membri. Si precisa, però, che contro la sentenza pronunciata da una corona costituita da un numero inferiore ai diciassette si può ricorrere alla corona *clompita* ossia «appellare ad corona clompita». La "corona" completa si tiene *minus una volta sa chita*, almeno una volta a settimana, con una composizione di diciassette membri, si pone come tribunale sia di primo appello sia di seconda istanza. Infine è espresso il divieto di celebrare le corone nei giorni delle festività solenni, e durante i periodi di grande lavoro nei campi. Nel libro II, capitolo VII, si fa obbligo al notaio del comune di leggere *sas sententias dessas coronas* immediatamente alla fine della stessa "corona"<sup>224</sup>. Infine nel libro II, capitolo XXXVII *Dessas appellationes fis-*

frammenti di un antico Statuto di Castelsardo", estratto da *Archivio giuridico Filippo Serafini*, III, 1899, p. 53.

<sup>220</sup> G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, cit., pp. 384-385, ivi la traduzione in italiano p. 172: «qualunque persona venisse ad abitare da qualsiasi parte in Romangia o in Flumenargia sia libera da ogni servizio reale e personale per i sei anni susseguenti al suo arrivo, ad eccezione del servizio di cavalcata e di corona».

<sup>221</sup> G. PITTU, "Il procedimento giudiziario nei Condaghi e nella Carta de Logu", cit., p. 49: «Il partecipare all'amministrazione della giustizia costituiva un *serbizio de rennu*»; cfr. L. LOSCHIAVO, "Ordinamento giudiziario e sistemi di giustizia nella Sardegna medievale", in I. Biorchi - A. Mattone, a cura di, *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, cit., pp. 118-119.

<sup>222</sup> G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, cit., pp. 456-457, ivi la traduzione in italiano pp. 290-291: «Delle «Corone» al completo, del numero dei componenti le «Corone» e di quante «Corone» devono aver luogo ogni settimana».

<sup>223</sup> La convenzione del 1294 fornisce il fondamento legalitario al *merum et mixtum imperium* podestarile, si veda *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/7, cit., n. 1.219 (1294, marzo 24, Genova), p. 277: «omnem iurisdictionem, merum et mixtum imperium ac quamlibet potestatem in dicta terra Sassari et districtu habeat et exerceat et regat secundum capitula et statuta et consuetudines loci predicti».

<sup>224</sup> G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, cit., p. 452:

sa i criteri della formazione della "corona" di ultima istanza, la cui composizione deve essere di ventiquattro giurati, i quali devono giudicare gli appelli ed emettere regolare sentenza secondo il criterio di maggioranza<sup>225</sup>. È compito del Podestà, o del suo sostituto, indire la "corona" dei ventiquattro, una volta al mese, e ogni volta che ne ravvisi la necessità<sup>226</sup>.

Il sistema delle Corone si può inquadrare tra le forme di "giustizia partecipativa" in cui la giustizia è «largamente amministrata dalle assemblee popolari» e pertanto ciò costituisce un ulteriore tratto distintivo di un territorio non feudalizzato e non caratterizzato dalle «corti di giustizia feudali»<sup>227</sup>. La partecipazione del popolo nel giudizio sardo è ben espressa nella formule «parsit iustitia ad iudice et a tottu logu»<sup>228</sup>, «parsit iustitia assu iudike de factu et a tottu sa corona»<sup>229</sup> e «non paruerun bonas sas cartas nen a iudike, nen a llocu»<sup>230</sup>. Infatti la dottrina in modo concorde ha messo in evidenza, il ruolo del popolo nei giudizi «circumstantium corona» e «circumfusa multitudo», che si attua in una presenza capace di «una efficace influenza sulla condotta e sulla decisione dei processi»<sup>231</sup>.

Anche la successiva legislazione 'importata' dagli Aragonesi non elimina il sistema delle corone<sup>232</sup>. Antonio Era<sup>233</sup>, nel descrivere l'istituto catalano

---

«Siat tentu su notaiu dessor Cumone leier incuntanente in sos cosinços, et in sas coronas sas summas dessor cosinços, et issas sententias dessor coronas, si comente per issos juratos, et per issos cosinçeris, over per issa maiore parte de cussos saen dare, inanti qui atteru cosinçu, over qui atteru piaitu si incominçet, over se finiat. Et si non se aen leier», ivi la traduzione in italiano p. 285. Si badi che sia le deliberazioni dei consigli che le sentenze debbono essere prese a maggioranza «issa maiore parte» e si noti che detto capitolo fissa l'obbligo di lettura alla fine di ogni assemblea, riferendosi contestualmente a «sos cosinços» e a «sas coronas».

<sup>225</sup> G. MADAU DIAZ, *Il Codice degli Statuti del libero Comune di Sassari*, cit., pp. 466-467, ivi la traduzione in italiano pp. 304-305.

<sup>226</sup> Riguardo la corona de *potestade* si veda E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, cit., p. 100; cfr. R. DI TUCCI, *Il diritto pubblico della Sardegna nel Medio Evo*, cit., p. 98.

<sup>227</sup> H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, cit., pp. 296-299, al contrario nei territori feudalizzati le «corti di giustizia feudali» sono la tipica espressione delle «caratteristiche della giustizia dei signori feudali in tutta l'Europa occidentale».

<sup>228</sup> *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, in M. VIRDIS, a cura di, Nuoro 2003, p. 144 scheda n. 92.

<sup>229</sup> *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, cit., p. 228 scheda n. 173.

<sup>230</sup> I. DELOGU, "Scheda 205. Il Kertu de S. Elias de Montesantu", in *Atti del Convegno nazionale La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti*, cit., p. 371, analizza la scheda n. 205 del Condaghe di S. Pietro di Silki che riguarda la corona presieduta da Gonario II Giudice di Torres (1127 al 1153).

<sup>231</sup> G. PITTU, "Il procedimento giudiziario nei Condaghi e nella Carta de Logu", cit., p. 41.

<sup>232</sup> D. FILIA, "«Corone» inedite del Podestà in carte sassaresi del sec. XV", in *Studi Sassa-resi*, VI, 1927, pp. 39-56.

<sup>233</sup> "Il «Juhi de prohomens» in Sardegna", in *Rivista di storia del diritto italiano*, II, 1929, pp. 513-514; per una analisi del rapporto tra gli Statuti e la legislazione aragonese si veda

del *Juhi de prohomens* (il giudizio collegiale, che viene esteso a diverse città della Sardegna dopo la conquista catalano-aragonese), osserva che tale istituto non si sostituisce all'«organismo esso pure collegiale, la corona» e prende in esame situazioni in cui convivono «i due ordinamenti giuridici, sardo e barcellonese». Nell'ordinamento giudiziario si instaura un «ambiguo equilibrio tra vecchio e nuovo» in cui l'istituto delle Corone, quelle in materia civile, continuano a funzionare sino al 1574<sup>234</sup>. Un'autorevole storiografia ha riportato l'osservazione fatta dai catalano-aragonesi dell'"eccezionalità" delle Corone, che essi considerano una specialità della Sardegna, il «*mos sardiscus*» per eccellenza<sup>235</sup>.

## CONCLUSIONI

La *vulgata* dell'arrivo della organizzazione civica in Sardegna attraverso la istituzione comunale (importatavi – nel secolo XIII – dalle Repubbliche cittadine italiane di Pisa e Genova) appare sostenuta più dalla diffusa ripetizione che da una adeguata riflessione. Possiamo anzi dire sorprendente la mancanza di attenzione (anche da parte di autori importanti, come esemplarmente Marc Bloch)<sup>236</sup> per lo straordinario fenomeno "civico"<sup>237</sup> delle "Biddas" della Sardegna giudiciale; fenomeno che, nel secolo XIII, contava già quattro secoli di vita autonoma, a sua volta in continuità con la esperienza provinciale romana<sup>238</sup>.

A partire da questo limite di fondo, tale *vulgata* alimenta vari errori storici, dei quali due appaiono particolarmente gravi, soprattutto in considerazione della problematica attuale in materia di sistemi civici. Si tratta: del rapporto tra 'Città' e 'Campagna' e del rapporto tra la molteplicità delle 'Città' e la unità del potere centrale.

---

A. CASTELLACCIO, "Note sull'amministrazione della giustizia in Sassari (1341-1343)", in Id. *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonesa*, Sassari 1983, pp. 27-54.

<sup>234</sup> A. MATTONE, "Gli Statuti sassaresi nel periodo aragoneso e spagnolo", cit., p. 428; cfr. A. ERA, "Il "Juhi de prohomens" in Sardegna", cit., p. 520.

<sup>235</sup> E. BESTA, *La Sardegna Medioevale*, II, *Le istituzioni politiche, economiche, giuridiche, sociali*, cit., p. 97. La stessa osservazione è fatta da Aldo Checchini, *Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale*, cit., p. 13, il quale però scrive "*mos sardiscus*". Entrambi gli Autori ricavano la informazione da P. TOLA, "*Codex Diplomaticus Sardiniae*", cit., sec. XIV, doc. LXXVI, p. 740: «*in corona more Sardico*».

<sup>236</sup> Si veda, *supra*, nt. 15, a parziale 'discolpa' dell'autore belga si ricorda che egli riconosce la posizione di 'singolarità' della Sardegna in età feudale, e ne ammette la difficile collocazione tra le categorie storiche più diffuse in Europa, annoverandola tra quei «divers petits group dont l'original destin fu d'échapper à quelques uns de principaux courants qui ont façonné le reste de l'Europe» (M. BLOCH, "Une expérience historique: la Sardaigne médiévale", in *Annales d'histoire Économique et Sociale*, 10, 49, 1938, p. 50).

<sup>237</sup> Nel senso rousseauiano della parola, si veda, *supra*, § I.1.

<sup>238</sup> Si veda, *supra*, nt. 63.

Il “fenomeno comunale”, della fine del secolo XI in avanti, ha certamente radici ‘antiche’ (sono il “lascito” della tradizione civica romana alla Europa medievale e moderna)<sup>239</sup> ma si colloca in ambiente profondamente segnato dalla sopravvenuta, trionfante organizzazione feudale ed è a tale ‘nuovo’ ambiente che si devono due sue importanti caratteristiche: il rapporto di “separazione” rispetto alla Campagna e il rapporto di “decentramento/divisione” rispetto al potere centrale con cui è in relazione<sup>240</sup>.

Il fenomeno civico giudiciale, invece, è in secca continuità con la tradizione civica romana e non ha praticamente contatti con la organizzazione feudale sino all’arrivo in Sardegna degli Aragonesi durante il secolo XIV. Le sue, corrispondenti ma opposte, caratteristiche sono: il rapporto di integrazione con la campagna e il rapporto di partecipazione rispetto al potere centrale.

Entrambe tali caratteristiche si manifestano nell’istituto delle ‘Coronas’, sconosciuto alla esperienza comunale ed essenziale della esperienza civica/giudiciale. Si tratta – come abbiamo visto –<sup>241</sup> di un complesso sistema di partecipazione volitiva, per il quale la volizione collettiva è marcata da una doppia articolazione del comando: qualitativa (tra comando generale sovrano dei membri della collettività e comando particolare esecutivo dei loro mandatari) e dimensionale (tra comando intra-civico e comando inter-civico).

Si tratta, in definitiva, del sistema di volizione della Repubblica romana matura e quindi imperiale, il quale è caratterizzato dal nuovo istituto del Concilio provinciale (in cui i delegati delle Città possono mettere sotto accusa per mal governo il Governatore provinciale di nomina imperiale)<sup>242</sup> e del quale oggi si denuncia la mancanza quando si denuncia la “crisi della autonomia” per assenza di “autonomia positiva”<sup>243</sup>.

---

<sup>239</sup> Si veda, *supra*, §§ I.1 e 2.

<sup>240</sup> Si veda, *supra*, nt. 81; cfr. S. PETRUCCI, “Tra Medioevo ed Età Moderna: Cagliari medievale. Dagli scritti di Alberto Boscolo alle più recenti ricerche”, in *Studi e ricerche*, VII, 2014, p. 28, sostiene che il sopraggiunto feudalesimo «avrebbe spezzato quel rapporto organico tra le campagne e la città»; A. MATTONE, “Gli Statuti sassaresi nel periodo aragonese e spagnolo”, in A. Mattone - M. Tangheroni, a cura di, *Gli Statuti sassaresi, economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo*, cit., p. 418: «L’introduzione del sistema feudale [...] con la trasposizione di quei rigidi rapporti tra signore e vassalli, tipici della realtà iberica [...] rompe il delicato rapporto tra città e campagna».

<sup>241</sup> Si veda, *supra*, § II.3.

<sup>242</sup> Si veda, *supra*, nt. 51.

<sup>243</sup> Si veda, *supra*, nt. 66.

*Dottore di ricerca Vanni Piras, LL.D.*

Department for legal sciences of the University in Sassari, Italy

**AUTONOMY IN SARDINIA AND IN EUROPE – ITALY.  
EXAMPLE OF SASSARY. „BIDA“ FROM THE GIUDICATI  
PERIOD BEFORE FREE COMMUNE**

*Summary*

Communal life in Sardinia is not part of local tradition - it was transplanted from abroad. In order to be able to understand concept and essence of transplantation of communal institutions to Sardinia we need to analyze from a scientific perspective legal status of Sardinia's local communities (among which Sassari) which developed before Communes. These were „Bidas“ from the period of Giudicati. The aim of the paper is to compare typically Sardinian status and Communes which were transplanted from northern Italy by identifying similarities and differences between them. One similarity concerns the pattern used – both Bidas and Communes can be related in its form to ancient mediterranean city – Greek polis and Roman *urbs civitas*. This institution reached its full maturity in republican-imperial *municipium*. Major difference between Bidas and Communes concerns their relationship with feudal institution – in Sardinia's Bidas that relationship was non-existent, whereas in Italian and European Communes feudal institutions had dominant position. Particularly important example of Sardinian Communal experience is Free Commune of Sassari whose history (albeit short, somewhat less than half a century from 1272 to 1323) falls into late phase of otherwise long (five centuries) Giudicati period.

**Key words:** *Sassari; Civitas, Commune; City, Giudicati legal order.*

Др Вани Пирас

Департман за правне науке Универзитета у Сасарију, Италија

## АУТОНОМИЈА НА САРДИНИЈИ И У ЕВРОПИ-ИТАЛИЈИ. ПРИМЕР САСАРИЈА. "VIDDA" ИЗ ПЕРИОДА ЂУДИКАТА ПРЕ "СЛОБОДНЕ ОПШТИНЕ "

*Сажетак*

На Сардинији, искуство комуналног живота није домаћа традиција: она је увезена споља. Да би се разумели смисао и суштина пресађивања комуналних институција на Сардинију потребно је да се зауставимо и размотримо са научног аспекта правни *status* сардинијских 'локалних заједница' (међу којима је и Сасари) које су настале пре Комуне. У питању је *status* 'Биде' ('Вила') из времена ђудикатског поретка. Између овог *status*-а, типично сардинијског, и оног 'комуналног', дакле 'увезеног' из северне Италије, треба да издвојимо елементе по којима су слични и по којима се разликују. Главни елемент сличности је јединствена матрица – како 'Биде' тако и 'Комуне' – у оној изванредној институцији античког медитеранског "Града"; у својим појавни облицима: грчког *polis*-а и римског *urbs civitas*. Та институција достиже своју пуну зрелост у републиканско-империјалном *municipium*-у. Главни елемент разликовања је однос са феудалним институцијама: непостојећих на ђудикатској Сардинији са њеним 'бидама' и, насупротив томе, доминантним у Италији и Европи са њиховим 'комунама'. Посебно важна манифестација и – као таква – пример за ово сардинијско комунално искуство је Слободна Комуна Сасари, чија историја (мада кратка: мало више од пола века између 1272 и 1323) припада касној фази (иначе дугог: око пет векова) ђудикатског периода.

**Кључне речи:** *Сасари; Civitas; Заједница; Град; Ђудикатски поредак.*